



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 250

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 16 luglio 2014

## I N D I C E

### Commissioni riunite

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali):

<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 5
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	» 8
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>	

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 26
---------------------------	----------------

2<sup>a</sup> - Giustizia:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 35
---------------------------	------

4<sup>a</sup> - Difesa:

<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	» 45
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 45

5<sup>a</sup> - Bilancio:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	» 50
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	» 51

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	» 56
<i>Ufficio di Presidenza (riunione n. 25)</i> . . . . .	» 61
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	» 61
<i>Ufficio di Presidenza (riunione n. 26)</i> . . . . .	» 66

---

*Il riassunto dei lavori delle Commissioni 10<sup>a</sup> (Industria, commercio e turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) (riunite) (notturna) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 250<sup>o</sup> Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 16 luglio 2014.*

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

7 <sup>a</sup> - Istruzione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	67
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (riunione 30)</i> . . . . .	»	222
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	223
<i>Ufficio di Presidenza (riunione 104)</i> . . . . .	»	231
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	232
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	240
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	245

### **Commissioni bicamerali**

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	250
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	252
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	254
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	255
Vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	256
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	258
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	259
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	260



## COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)

13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 16 luglio 2014

### Plenaria

18<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione*  
DI BIAGIO

*indi del Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione*  
MARINELLO

*indi del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
MUCCHETTI

*Intervengono il vice ministro dello sviluppo economico De Vincenti e il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(1541)** *Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Prosegue l'illustrazione del complesso degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 9.27, che include gli asili nido nel novero degli interventi per incrementare l'efficienza energetica sul patrimonio immobiliare pubblico, e l'emendamento 9.36, che incentiva il miglioramento dell'efficienza energetica differenziando in base al numero di classi energetiche scalato. Gli emendamenti 9.52 e 9.53 modificano le soglie massime del valore degli interventi di efficienza energetica finanziati dall'articolo 9, comma 7.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 2.7, che assoggetta la detenzione dei prodotti di cui al comma 1, lettere da *a*) a *d*), dell'articolo 6 della legge n. 82 del 2006 ad una preventiva comunicazione all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. L'emendamento 2.34 semplifica l'obbligo di tenuta dei registri previsto dall'articolo 36 del Regolamento CEE 436/2009. L'emendamento 5.32 prevede l'uso dei *voucher* nel caso di lavoro agricolo occasionale. L'emendamento 7.0.18 reca semplificazioni in materia di comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per produttori agricoli con ridotto volume d'affari. L'emendamento 14.40 dispone che il comma *9-bis* dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 resti in vigore anche dopo l'entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). L'emendamento 29.13 interviene sulla rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle ferrovie dello Stato.

Il senatore SCALIA (*PD*) illustra gli emendamenti 26.22 e 26.26, volti a modificare il sistema degli incentivi alla produzione di energia elettrica da fotovoltaico, coinvolgendo tutti i soggetti che beneficiano della componente A3 della tariffa elettrica della distribuzione ai fini del risparmio ottenuto in favore dell'utenza. L'emendamento 30.51 reca disposizioni relative agli impianti di produzione di energia alimentati da bioliquidi sostenibili.

Il senatore GIACOBBE (*PD*) illustra l'emendamento 32.0.1, finalizzato a risolvere problematiche operative di interesse delle agenzie turistiche nazionali che operano al di fuori dell'Unione europea, facendo presente che tale proposta emendativa raccoglie i contenuti del parere espresso dalla 6<sup>a</sup> Commissione.

Il senatore DI BIAGIO (*PI*) sottoscrive l'emendamento 32.0.1.

Il vice ministro DE VINCENTI interviene per precisare i principi che hanno ispirato l'azione del Governo in merito alla rimodulazione degli incentivi alla produzione di energia. In particolare, l'Esecutivo ha inteso affrontare questioni che non potevano essere più rinviate per esigenze di equità, consentendo agli operatori di disporre di un quadro certo ai fini della pianificazione delle loro scelte economiche. Con particolare riferimento all'emendamento 26.26, sottolinea che il Governo ha inteso interve-

nire sul sistema degli incentivi delle altre modalità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico con decreto ministeriale attuativo del decreto-legge n. 145 del 2013, cosiddetto «Destinazione Italia». Osserva infine che eventuali modifiche della estensione della *Robin Hood tax* devono essere attentamente valutate considerando il ritorno in termini di gettito fiscale.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) illustra l'emendamento 14.36, che mira a verificare la necessità della realizzazione dei nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti in Campania. Svolge poi considerazioni sul complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo finalizzati alla soppressione del servizio di interrompibilità e del cosiddetto *capacity payment*. Illustra infine i contenuti dell'ordine del giorno G/1541/10/10 e 13, che riprende parte dei contenuti degli emendamenti riferiti agli articoli 24, 25 e 26.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 15.16, che reca semplificazioni ai fini della realizzazione degli elettrodotti. Illustra poi gli emendamenti 30.5, 30.7, 30.8 e 30.9, che recano disposizioni riguardanti gli interventi relativi ai piccoli impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile. L'emendamento 30.0.12 reca una proroga di termini in materia di impianti funiviari.

Il vice ministro DE VINCENTI fa presente che, con riferimento al servizio di interrompibilità, il Governo intende varare un decreto ministeriale che ne limiti il servizio per ottenere un equilibrio più efficiente ed efficace del sistema elettrico. Il Governo intende inoltre adottare un decreto ministeriale sul *capacity payment*, a regime nel 2018, prevedendo una significativa riduzione degli oneri in bolletta. Per quanto riguarda la flessibilità del sistema elettrico, un prossimo decreto ministeriale conterrà la rimodulazione del *capacity payment* in funzione dell'effettivo contributo degli impianti termoelettrici alla continuità del sistema elettrico. Pertanto, gli interventi del Governo metteranno le imprese in grado di pianificare le decisioni relative agli impianti in sovrapproduzione.

A seguito di un approfondimento istruttorio, il presidente MARI-NELLO rivede il giudizio di improponibilità espresso sull'emendamento 17.0.5, che viene pertanto dichiarato proponibile.

Il senatore DI BIAGIO (*PI*) sottoscrive l'emendamento 17.0.5.

Il senatore MANCUSO (*NCD*) ritira l'emendamento 26.13.

Il senatore RUTA (*PD*) sottoscrive gli emendamenti 1.56, 7.13 e 7.14.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) sottoscrive gli emendamenti 24.17, 24.22, 24.32, 24.56, 26.34, 26.37, 26.46, 26.53, 26.68 e 30.40.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## **Plenaria**

### **19<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione*  
MARINELLO

*indi del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
MUCCHETTI

*Intervengono il vice ministro dello sviluppo economico De Vincenti e il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) illustra gli emendamenti 34.5 e 22.0.15, che dispongono l'esenzione del canone sociale Rai per le aziende che utilizzano *monitor* o televisori per necessità operative o come indispensabili strumenti di lavoro.

La senatrice PUPPATO (*PD*) sottoscrive l'emendamento 22.0.15.

La senatrice NUGNES (*M5S*) illustra diffusamente i contenuti degli emendamenti 13.7 e 13.8, in materia di bonifica dei siti inquinati, sottolineando che l'esigenza della semplificazione non deve andare a scapito della qualità dei piani di caratterizzazione e della veridicità dei dati e delle informazioni fornite dagli operatori che effettuano interventi di bonifica.



L'emendamento 14.35 mira ad accelerare la realizzazione delle attività necessarie per conformare la gestione dei rifiuti in Campania alla sentenza della Corte di giustizia europea del 4 marzo 2010, n. 287/08. Illustra poi il complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 15, paventando i rischi derivanti da una valutazione di impatto ambientale (VIA) successiva all'avvio degli impianti di incenerimento. Manifesta infine contrarietà alla disciplina relativa alla bonifica dei siti militari poiché si prevede una destinazione d'uso industriale senza che su di essi si realizzino tale tipo di attività.

La senatrice PUPPATO (*PD*) illustra l'emendamento 14.68, che mira a incrementare la capacità ricettiva degli impianti di compostaggio in Campania e nel Lazio, l'emendamento 14.69, con cui si valorizza la filiera per la gestione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci e potature, e l'emendamento 14.75, che prevede riduzioni dell'importo delle garanzie fideiussorie che le imprese operanti in campo ambientale, appositamente certificate, sono tenute a prestare. Illustra poi gli emendamenti 16.4, 16.9, 16.11 e 16.16, sull'impiego dei richiami vivi per il prelievo venatorio. L'emendamento 19.0.13 dispone in materia di rilascio del codice identificativo di gara (CIG) e gli emendamenti 22.41 e 22.47 incentivano il finanziamento delle piccole e medie imprese attraverso il riconoscimento di una tassazione agevolata dei sottesi piani individuali di risparmio. Illustra quindi il complesso degli emendamenti relativi all'articolo 26, osservando che l'incremento della tassazione delle fonti energetiche non è equamente ripartito tra le diverse fonti energetiche tradizionali e quelle rinnovabili, nonché all'interno delle stesse rinnovabili. Infine, gli emendamenti 33.5 e 33.7 recano chiarimenti sulla funzione di controllo che la Corte dei conti esercita sui rendiconti dei gruppi dei Consigli regionali.

Il senatore CUOMO (*PD*) illustra l'emendamento 14.37, relativo alla realizzazione di un nuovo termovalorizzatore in Campania. L'emendamento 22.56 intende risolvere l'annoso problema dell'elevato costo delle polizze auto per la responsabilità civile in Campania, coerentemente con un ordine del giorno approvato dall'Assemblea del Senato, sul quale il Governo ha già dichiarato la propria disponibilità.

Il senatore SOLLO (*PD*) si associa alle considerazioni del senatore Cuomo in merito alla necessità di equiparare le tariffe per la responsabilità civile auto (RCA) sull'intero territorio nazionale, calcolandola esclusivamente sulla base della sinistrosità pregressa.

Il senatore COMPAGNONE (*GAL*) illustra l'emendamento 17.0.5, in materia di realizzazione di giardini pensili sui lastrici solari.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) illustra l'emendamento 22.0.36, in materia di detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia. L'emendamento 9.0.2 proroga tali detrazioni al 31 dicembre 2020.

Il senatore CIAMPOLILLO (*M5S*) illustra l'emendamento 9.0.3 relativo alle caratteristiche tecniche delle lanterne semaforiche.

Il presidente MARINELLO informa quindi che la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.16, 1.24, 1.63, 1.64, 1.0.4 e 1.0.6.

A seguito del parere reso della Commissione bilancio i suddetti emendamenti sono ritirati.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 1.

Il presidente MARINELLO propone l'accantonamento degli emendamenti: 1.20, 1.21, 1.25, 1.26, 1.34, 1.36, 1.37, 1.41, 1.51, 1.52, 1.66, 1.0.1, 1.0.3, 1.0.8 e 1.0.9.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente MARINELLO, relatore, invita al ritiro di tutti gli emendamenti non accantonati esprimendo altrimenti parere contrario.

Il vice ministro DE VINCENTI esprime un parere conforme a quello del Relatore.

Il presidente MARINELLO informa che risultano ritirati gli emendamenti: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.22, 1.23, 1.24, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.38, 1.39, 1.40, 1.42, 1.43, 1.44, 1.47, 1.49, 1.50, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.61, 1.0.2 e 1.0.5.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, le Commissioni riunite, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 1.12, 1.19, 1.35, 1.45, 1.46, 1.48, 1.60, 1.62, 1.65 e 1.0.7.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 2.

Il presidente MARINELLO propone l'accantonamento degli emendamenti: 2.3, 2.5, 2.7, 2.17, 2.23, 2.34, 2.39 (testo 2), 2.36 e 2.37.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente MARINELLO, relatore, invita al ritiro di tutti gli emendamenti non accantonati esprimendo altrimenti parere contrario.

Il vice ministro DE VINCENTI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Il presidente MARINELLO informa che risultano ritirati gli emendamenti: 2.1, 2.2, 2.6, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.39, 2.33, 2.35, 2.38, 2.40 e 2.41.

Le Commissioni prendono atto.

Con distinte votazioni le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 2.4, 2.10 e 2.42.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Il presidente MARINELLO propone l'accantonamento degli emendamenti: 3.2, 3.18, 3.20, 3.26 e 3.63.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente MARINELLO, relatore, invita al ritiro di tutti gli emendamenti non accantonati esprimendo altrimenti parere contrario.

Il vice ministro DE VINCENTI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Il presidente MARINELLO informa che risultano ritirati gli emendamenti: 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.19, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.54, 3.55, 3.56, 3.58, 3.59, 3.60, 3.61 e 3.64.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Con distinte votazioni le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 3.11, 3.13, 3.21, 3.41, 3.53, 3.57 e 3.62.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 4.

Il presidente MARINELLO propone l'accantonamento degli emendamenti: 4.1, 4.3, 4.5, 4.10, 4.11, 4.15, 4.28, 4.30 e 4.33.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente MARINELLO, relatore, invita al ritiro di tutti gli emendamenti non accantonati esprimendo altrimenti parere contrario.

Il vice ministro DE VINCENTI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Il presidente MARINELLO informa che risultano ritirati gli emendamenti: 4.2, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.27, 4.29, 4.31, 4.32, 4.34 e 4.35.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Previa dichiarazioni di voto della senatrice NUGNES (M5S), le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 4.4, 4.17, 4.25, 4.26 e 4.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 5.

Il presidente MARINELLO propone l'accantonamento degli emendamenti: 5.5, 5.9, 5.10, 5.30 e 5.32.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente MARINELLO, relatore, invita al ritiro di tutti gli emendamenti non accantonati esprimendo altrimenti parere contrario.

Il vice ministro DE VINCENTI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Il presidente MARINELLO informa che risultano ritirati gli emendamenti: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.11, 5.13, 5.14, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.31 e 5.33.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Con distinte votazioni le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 5.12, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.24 e 5.34.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 6.

Il presidente MARINELLO propone l'accantonamento degli emendamenti: 6.8, 6.17 e 6.0.1.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente MARINELLO, relatore, invita al ritiro di tutti gli emendamenti non accantonati esprimendo altrimenti parere contrario.

Il vice ministro DE VINCENTI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Il presidente MARINELLO informa che risultano ritirati gli emendamenti: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.9, 6.10, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21 e 6.22.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Con distinte votazioni le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 6.7 e 6.11.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 7.

Il presidente MARINELLO propone l'accantonamento degli emendamenti: 7.9, 7.14, 7.18, 7.25, 7.27, 7.29, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.18.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente MARINELLO, relatore, invita al ritiro di tutti gli emendamenti non accantonati esprimendo altrimenti parere contrario.

Il vice ministro DE VINCENTI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Il presidente MARINELLO informa che risultano ritirati gli emendamenti: 7.1 (testo2), 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.26, 7.28, 7.30, 7.31, 7.32.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Le Commissioni riunite respingono quindi l'emendamento 7.3.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 8.

Il presidente MARINELLO propone l'accantonamento dell'emendamento 8.2.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente MARINELLO, relatore, invita al ritiro di tutti gli emendamenti non accantonati esprimendo altrimenti parere contrario.

Il vice ministro DE VINCENTI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Il presidente MARINELLO informa che risultano ritirati gli emendamenti: 8.1, 8.3 e 8.4.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 9.

Il presidente MARINELLO propone l'accantonamento degli emendamenti: 9.1, 9.2, 9.10 (testo 2), 9.17, 9.22, 9.27, 9.36, 9.39, 9.40, 9.43, 9.51, 9.52 e 9.56.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente MARINELLO, relatore, invita al ritiro di tutti gli emendamenti non accantonati esprimendo altrimenti parere contrario.

Il vice ministro DE VINCENTI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Il presidente MARINELLO informa che risultano ritirati gli emendamenti: 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.16, 9.18, 9.18-bis, 9.19, 9.20, 9.21, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.37, 9.38, 9.44, 9.45, 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.53, 9.54, 9.55 e 9.57.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Previe dichiarazioni di voto della senatrice NUGNES (*M5S*), con distinte votazioni le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 9.9, 9.15, 9.28, 9.41, 9.42 e 9.46.

Il presidente MARINELLO, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Aula, avverte che il seguito dell'esame degli emendamenti riprenderà nella seduta notturna di oggi, già convocata per le ore 21.

Le Commissioni riunite inizieranno con l'esame degli emendamenti dalla proposta 9.58.

La senatrice FISSORE (*PD*) ritira la firma all'emendamento 16.10 dei senatori Caleo ed altri.

La senatrice PUPPATO (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 22.0.15 del senatore Maurizio Rossi.

I senatori PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) aggiungono la loro firma all'emendamento 16.10 dei senatori Caleo ed altri.

La senatrice PUPPATO (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 13.50 dei senatori Mirabelli ed altri.

La senatrice FABBRI (*PD*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 17.0.18, 18.0.4, 20.13, 29.14, 30.0.17, 33.0.6 e 33.0.7.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 17.0.18, 17.0.36, 18.67.

Il senatore CALEO (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 18.67 (testo 2) della senatrice Fabbri ed altri.

Il senatore VACCARI (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 20.13 a prima firma del senatore Tomaselli.

Il senatore SCALIA (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 26.25 dei senatori Tomaselli e Caleo.

Il senatore CALEO (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 28.6 dei senatori Lai ed altri.

I senatori ASTORRE (*PD*), FISSORE (*PD*), GIACOBBE (*PD*), ORRÙ (*PD*) e SCALIA (*PD*) aggiungono la propria firma all'emendamento 29.14 dei senatori Filippi ed altri.

Il senatore VACCARI (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 30.0.17 dei senatori Caleo e Tomaselli.

I senatori MOSCARDELLI (*PD*) e ORRÙ (*PD*) aggiungono la propria firma all'emendamento 31.11 dei senatori Scalia ed altri.

I senatori PEGORER (*PD*) e CALEO (*PD*) aggiungono la propria firma all'emendamento 34.13 dei senatori Tomaselli e Caleo.

Il senatore CALEO (*PD*) ritira la propria firma all'emendamento 16.21 del senatore Vaccari e aggiunge la propria firma agli emendamenti 14.20 e 14.0.14 a firma senatori Tomaselli ed altri.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 30.51 del senatore Scalia.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) aggiunge la sua firma agli emendamenti 2.34, 2.36, 5.32, 7.0.18, 18.36, 29.13.

Il senatore GALIMBERTI (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 2.23, 18.45 e 19.9.

La senatrice PIGNEDOLI (PD) presenta un riformulazione dell'emendamento 1.25.

Il senatore TOMASELLI (PD) presenta un riformulazione degli emendamenti 9.10, 18.17, 20.30, 22.44 e 32.0.3.

Il senatore VACCARI (PD) presenta un riformulazione degli emendamenti 11.67, 14.45 e 26.50.

Il senatore MIRABELLI (PD) presenta un riformulazione dell'emendamento 13.72.

Il presidente MARINELLO comunica che sono state presentate riformulazioni degli emendamenti 22.26 da parte del senatore Fornaro e 30.24, da parte della senatrice Bonfrisco.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*



**NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE**  
**N. 1541**  
**(al testo del decreto-legge)**

**Art. 1.**

**1.25 (testo 2)**

PIGNEDOLI, FORMIGONI, CANDIANI, DALLA TOR, DONNO, PANIZZA, RUTA, SCOMA, STEFANO, SUSTA, GAETTI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. Ciascuna amministrazione, in fase di programmazione dei controlli di cui al comma 1, deve procedere preliminarmente ad una analisi dei rischi connessi alle attività oggetto del controllo, valutando la probabilità che si verifichi un danno per l'interesse pubblico tutelato e il relativo impatto. L'analisi dei rischi comprende almeno le seguenti attività:

- a) analisi della normativa che attribuisce funzioni all'amministrazione e definizione degli obiettivi dell'intervento pubblico di controllo;
- b) individuazione degli obblighi e degli adempimenti imposti ai destinatari del controllo, per il raggiungimento di tali obiettivi;
- c) individuazione dei rischi di violazione degli obblighi e di inosservanza degli adempimenti;
- d) classificazione e scala dei rischi (*risk-scoring*);
- e) l'affidabilità amministrativa delle imprese, determinata sulla base del *rating* amministrativo, di cui al successivo comma 2-ter.

2-ter. Sulla base dei dati raccolti nel registro unico dei controlli, è istituito un sistema di valutazione dell'affidabilità amministrativa delle imprese agricole, denominato "*Rating* amministrativo", volto ad identificare il rispetto delle norme nazionali e regionali da parte dell'impresa stessa. Al fine di realizzare un più efficace utilizzo delle risorse, gli organi di vigilanza orientano la propria attività di vigilanza e controllo nei confronti delle imprese agricole commisurandola al *rating* amministrativo di ciascuna impresa, salvi i casi di richiesta di controlli provenienti dall'autorità giudiziaria o da altra autorità amministrativa direttamente interessata. I criteri e le modalità per l'automatica attribuzione del *rating* amministrativo sono definiti nel decreto di cui al comma 2. Del *rating* amministrativo attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e per ogni altra attività per la quale le

amministrazioni ritengano di poter utilizzare tali dati. Su base volontaria e su espressa autorizzazione delle stesse, l'impresa agricola può consentire la conoscenza del proprio *rating* amministrativo a soggetti terzi, sia pubblici che privati».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 1 con la seguente: «Semplificazioni in materia di controlli, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e del sistema di valutazione dell'affidabilità amministrativa delle imprese agricole».*

---

## **Art. 9.**

### **9.10 (testo 2)**

TOMASELLI, CALEO, VACCARI, PUPPATO

*Al comma 2, dopo le parole: «I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «comprensivi delle spese di analisi energetica e progettazione preliminari all'intervento di efficientamento» e aggiungere in fine il seguente periodo: «7-bis. Gli interventi che garantiscono il risparmio energetico degli edifici di cui al comma 1, sono eseguiti in deroga anche ai limiti del Patto di Stabilità».*

---

## **Art. 11.**

### **11.67 (testo 2)**

VACCARI, CALEO, BERTUZZI, TOMASELLI

*Al comma 12 sopprimere le seguenti parole: «ove possibile».*

Conseguentemente, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "propriamente detti" inserire le seguenti: "alle nutrie,"».

---

**Art. 13.****13.72 (testo 2)**

MIRABELLI, CALEO, TOMASELLI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: "ai fini delle metodiche" sono aggiunte le seguenti parole: "dei parametri e dei limiti di riferimento per i contaminanti inorganici";

2) dopo le parole: "da utilizzare per" la parola: "escludere" è sostituita dalle seguenti parole: "valutare eventuali";

3) dopo le parole: "rischi contaminazione per delle acque sotterranee e" sono eliminate le parole: ", ove conformi ai limiti del test di cessione," ed è aggiunta la parola: "altresì";

b) al comma 3:

1) dopo le parole: "sono fonti di contaminazione" è aggiunta la seguente parola: "potenziale";

2) dopo le parole: "e come tali" sono aggiunte le seguenti parole: ", qualora le concentrazioni attese in falda, valutate mediante modelli di lisciviazione e dispersione in falda, superino i limiti della Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,";

3) dopo le parole: "che consentano di utilizzare l'area senza rischi per la salute" sono aggiunte le parole: "e per le acque sotterranee";

4) Aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le procedure tecnico-cooperative per la valutazione delle concentrazioni attese in falda, di cui al comma 3 del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono fissate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'Istituto per la protezione dell'ambiente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione delle predette procedure restano ferme le procedure di valutazione relative ai terreni"

«3-ter. Dopo l'articolo 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 242-ter – (*Concentrazioni soglia di contaminazione pari ai valori di fondo esistenti*). – Non si applicano le procedure di cui agli articoli 242, 242-bis e 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, qualora eventuali superamenti di una o più Concentrazioni

Soglia di Contaminazione (CSC) siano determinati da fenomeni antropici o naturali, in quanto detti superamenti si devono assumere pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati, ai sensi dell'articolo 240 comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

*Art. 242-quater. – (Censimento e mappatura dei valori di fondo esistenti nei suoli).* – 1. Le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente devono predisporre il censimento e la mappatura dei valori di fondo esistenti nei suoli determinati da fenomeni antropici o naturali, sulla base degli esiti delle analisi di caratterizzazione dei suoli effettuate in contraddittorio dalle varie Agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente nell'ambito dei vari procedimenti già conclusi e suddivisi per aree omogenee.

2. Il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) rilevato tramite il censimento di cui al comma 1, dovuto a fenomeni antropici o naturali e purché inferiori ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) si assumono pari ai valori di fondo esistente per tutti i parametri superati e pertanto detti valori sono sostitutivi delle concentrazioni soglia di Contaminazione (CSC) previste per la bonifica dei siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato V, Titolo V, Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

3. Le Agenzie regionali e i dipartimenti provinciali per la protezione dell'Ambiente provvedono all'aggiornamento del censimento e mappatura dei valori di fondo esistente dei suoli a conclusione di ogni accertamento eseguito sul territorio"».

*Conseguentemente, al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) Alla tabella 1 dell'Allegato 5, Titolo V alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 13, la parola: "stagno" è sostituita dalle seguenti: "composti organo-stannici"».

---

## **Art. 14.**

### **14.45 (testo 2)**

VACCARI

*Al comma 8, lettera b), il capoverso «6-bis» è sostituito dal seguente:*

«*6-bis.* Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale, di natura non ornamentale, derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro

ove sussista apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio che ne individui aree, periodi e orari. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata».

*Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 184, comma 2), la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, anche se provenienti da attività di cui al successivo comma 3;"».

---

## Art. 18.

### 18.17 (testo 2)

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

*Al comma 1, dopo le parole:* «Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007», *aggiungere le seguenti:* «nonché dei macchinari, degli impianti, diversi da quelli fissi al suolo, ed attrezzature industriali e commerciali, non ricompresi nella divisione 28 della Tabella ATECO, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B. II. 2 e B. II. 3, dell'articolo 2424 del codice civile,», *e sostituire le parole:* «nella suddetta tabella», *con le seguenti:* «nelle suddette tipologie di beni».

*Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole:* «della tabella ATECO», *aggiungere le seguenti:* «o, qualora non ricompresi nella divisione 28 della Tabella ATECO, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B. II. 2 e B. II. 3, dell'articolo 2424 del codice civile,»;

*al comma 3, sostituire le parole:* «inferiore a 10.000 euro», *con le seguenti:* «inferiore a 5.000 euro. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 5 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.»;

*al comma 9, sostituire le parole:* «204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni per l'anno 2019», *con le seguenti:* «240 milioni di euro per il 2016, 480 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 240 milioni per l'anno 2019».

---

**Art. 20.****20.30 (testo 2)**

TOMASELLI, ORRÙ, FABBRI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 2463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni di cui agli articoli 2329, 2330, 2332 e 2341";

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"La società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 2331. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto a sette giorni e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano dalla stipula dell'atto costitutivo".

7-ter. Al fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonché le procedure d'iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla entrata in vigore del presente provvedimento, il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto. L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto. Resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 del codice civile. La disposizione del presente comma non si applica alle società per azioni».

**Art. 22.****22.26 (testo 2)**

FORNARO, TOMASELLI, CALEO

*Al comma 3, dopo le parole: «imprese di assicurazione italiane» aggiungere le seguenti: «ovvero di imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione eu-*

ropea che operano in Italia in conformità a quanto previsto dalla legislazione applicabile», e dopo le parole: «emanate dall'IVASS» aggiungere le seguenti: «ovvero l'erogazione di crediti da parte di OICR, ai termini e alle condizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

*Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. L'IVASS stabilisce i limiti e le condizioni operative di cui al comma 4, lettera b), entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».*

---

## 22.44 (testo 2)

TOMASELLI, CALEO, VACCARI, FABBRI

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. I finanziamenti concessi alle imprese ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6, possono beneficiare della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

6-ter. All'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o che la delibera preveda la richiesta della garanzia senza che si costituisca alcun obbligo per il Fondo al rilascio della garanzia";

b) al comma 5-bis al primo periodo dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "e con il Ministro della giustizia" e dopo le parole: "e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013" sono aggiunte le seguenti parole: "nonché alle piccole e medie imprese sottoposte alla procedura di concordato in continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro i limiti delle risorse del fondo stesso"».

---

**Art. 26.****26.50 (testo 2)**

VACCARI, TOMASELLI

*Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «senza alcun ulteriore onere a carico dei titolari dei permessi».*

*Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. I contratti di diritto reale di superficie e di affitto stipulati dai titolari degli impianti fotovoltaici sono prorogati di diritto, per la stessa durata stabilita dal comma 3. I canoni dovuti sono calcolati sulla base della media aritmetica semplice di quelli già stabiliti nei relativi contratti.».*

---

**Art. 30.****30.24 (testo 2)**

BONFRISCO, PELINO, BRUNI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*«2-bis. Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma, 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso.*

*2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 2015, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31*



dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 5 milioni di euro nel 2015, a 20 milioni di euro nel 2016 ed a 20 milioni di euro nel 2017.».

---

### **Art. 32.**

#### **32.0.3 (testo 2)**

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 32-bis**

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica  
26 ottobre 1972, n. 633)*

1. Il numero 16) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente".

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione della norma di esenzione previgente.».

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Mercoledì 16 luglio 2014

**Plenaria****178<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**MORRA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1563) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 luglio.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore Collina, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

**(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea**

(Parere alle Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite su testo ed emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Il relatore RUSSO (PD) illustra il disegno di legge n. 1541, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri.

In riferimento al comma 6 dell'articolo 13, segnala l'opportunità di specificare l'autorità competente a compiere la valutazione di eventuali rischi sanitari prevista dalla disposizione.

In secondo luogo, osserva che, all'articolo 14, comma 8, lettera *b*), in ordine al potere del sindaco di definire aree, periodi e orari per la combustione di materiale agricolo e forestale, la norma individua lo strumento attraverso il quale provvedere, scelta che – al contrario – deve essere rimessa all'ente competente, nel rispetto dell'autonomia ad esso riconosciuta.

Inoltre, all'articolo 28, comma 1, rileva che la disposizione ivi prevista, attribuendo all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico il compito di revisionare la regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari, attua una complessiva delegificazione di una materia disciplinata con norme di rango primario, senza una specifica indicazione dei profili oggetto di delegificazione e, pertanto, in violazione dello speciale procedimento previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, oltretutto impropriamente configurando un generico trasferimento di poteri dispositivi in favore di Autorità indipendenti.

Infine, osserva che, all'articolo 30, comma 1, le disposizioni ivi previste, volte a semplificare le procedure autorizzative per realizzare interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili, presentano aspetti di eccessivo dettaglio, in riferimento al relativo modello unico di comunicazione e ai suoi contenuti obbligatori, limitando in tal modo l'autonomia riconosciuta agli enti locali.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene, in primo luogo, che le osservazioni proposte dal relatore dovrebbero essere formulate come condizioni. Inoltre, reputa opportuno segnalare la disposizione contenuta al comma 2 dell'articolo 5, che prevede incentivi all'assunzione di giovani lavoratori agricoli a partire dal 2015. Si tratta, a suo avviso, di un intervento destinato a produrre effetti differiti nel tempo, in contrasto con quanto dispone la legge n. 400 del 1988, la quale richiede che i decreti-legge contengano misure di immediata applicazione.

Esprime considerazioni critiche anche sull'articolo 26, che riduce le tariffe incentivanti dell'elettricità, già riconosciute ai produttori di energia elettrica da impianti fotovoltaici, con il fine di promuovere l'impiego di energia prodotta da fonti rinnovabili. Evidenzia, in proposito, che l'intervento ha effetti retroattivi su rapporti di durata già in essere, arrecando pertanto un danno ai soggetti interessati, in funzione degli impegni già assunti sulla base delle norme vigenti.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), nel condividere la proposta di parere del relatore, chiede che il rilievo riferito all'articolo 28 sia formulato come condizione.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) si associa alla richiesta del senatore Bruno, rilevando, a sua volta, l'opportunità di formulare come condizione anche il rilievo riferito all'articolo 14, comma 8, lettera *b*), in quanto l'individuazione dello strumento per la definizione di aree, periodi e orari per la combustione di materiale agricolo e forestale deve essere riservata in ogni caso all'ente locale.

Il relatore RUSSO (*PD*), nel recepire le osservazioni emerse nel dibattito, formula una proposta di parere non ostativo con osservazioni e condizioni, pubblicata in allegato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo con osservazioni e condizioni, avanzato dal relatore.

*(1519) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre*, approvato dalla Camera dei deputati

*(1533) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis*, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1519. Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1533. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) chiede di rinviare il seguito dell'esame congiunto, per consentire un ulteriore approfondimento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda l'istituzione di un controllore delle garanzie procedurali (n. COM (2014) 340 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 70)

La relatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) illustra la proposta del Parlamento europeo e del Consiglio di modificare il regolamento (UE – Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), al fine di rafforzare le garanzie procedurali in vigore applicabili a tutte le persone oggetto di un'indagine dell'OLAF e di tener conto delle specificità dello *status* dei membri delle istituzioni dell'Unione europea.

In attesa dell'istituzione di una Procura europea, che eserciterà l'azione penale nei casi di frode, si introduce la figura del controllore delle garanzie procedurali, con il duplice compito – a livello amministrativo – di esaminare le denunce presentate da persone oggetto di indagine in me-

rito a una presunta violazione delle loro garanzie procedurali e di autorizzare l'OLAF a svolgere determinate indagini riguardanti i membri delle istituzioni dell'Unione europea.

In particolare, durante l'esame di una denuncia, il controllore stabilisce se siano state rispettate le garanzie procedurali di cui all'articolo 9 del regolamento n. 883/2013. Oltre a verificare se sia stato rispettato il termine di preavviso fissato per la convocazione delle persone interessate, deve ascoltare entrambe le parti interessate, prima di emettere una raccomandazione non vincolante per il direttore generale dell'OLAF. Per quanto riguarda le indagini a carico di membri delle istituzioni dell'Unione europea, è proposta una nuova misura, in base alla quale l'ispezione degli uffici di tali membri è soggetta all'autorizzazione del controllore, così come la riproduzione del contenuto di documenti o di qualsiasi altra forma di archiviazione dei dati. Si intende tener conto, in tal modo, delle particolari modalità di elezione o nomina dei membri delle istituzioni dell'Unione europea, nonché delle loro competenze specifiche, che potrebbero giustificare particolari disposizioni, volte a garantire il corretto funzionamento delle istituzioni alle quali appartengono.

Tenuto conto della natura dei compiti che è chiamato a svolgere, il controllore deve vantare una competenza giuridica nei settori dei diritti fondamentali e del diritto penale, soddisfare i criteri per l'esercizio di funzioni giurisdizionali in almeno uno Stato membro o in un tribunale dell'Unione europea e poter assolvere ai propri compiti nella più completa indipendenza, entro i termini previsti dal regolamento.

Dopo aver rilevato il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, propone di formulare una risoluzione in senso favorevole.

Il senatore CRIMI (*M5S*) formula alcune osservazioni critiche circa l'effettiva utilità di una figura cui è attribuita la mera facoltà di esprimere raccomandazioni non vincolanti per il direttore generale dell'OLAF. Sarebbe preferibile, piuttosto, assegnare al controllore il potere di sanzionare eventuali violazioni delle garanzie procedurali.

Al contrario, a suo avviso, appare eccessivamente invasivo il potere, esercitato dall'ufficio del controllore, di autorizzare l'ispezione di uffici dei membri delle istituzioni europee e l'accesso a qualsiasi documento o informazione.

La relatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) replica alle osservazioni del senatore Crimi, sottolineando, in primo luogo, che le determinazioni del controllore sono non vincolanti, anche in ragione del carattere amministrativo dell'organo. Tuttavia, le sue segnalazioni sono comunque utili per stimolare una riflessione approfondita del direttore generale dell'OLAF, il quale dovrà pronunciarsi in merito con decisione motivata.

Inoltre, l'ufficio del controllore appare fondamentale per ampliare i margini di garanzia previsti nell'ambito del sistema di controlli svolti dall'OLAF. Infatti, pur essendo inserito nell'organigramma della Commissione europea, il controllore sarà pienamente indipendente e neutrale.

Analogamente all'*ombudsman* e al mediatore europeo, avrà incisivi poteri di indagine, non comparabili, tuttavia, alle misure investigative più invasive, che in futuro saranno esercitate dalla Procura europea.

Sottolinea, infine, che l'ufficio del controllore è tenuto a richiedere all'autorità giudiziaria dello Stato membro interessato un'autorizzazione per l'esercizio dei suoi compiti, qualora ciò sia previsto in conformità alle norme nazionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta avanzata dalla relatrice, pubblicata in allegato.

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un «programma concernente le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA2). L'interoperabilità come mezzo per modernizzare il settore pubblico» (n. COM (2014) 367 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 71)

Il relatore PAGLIARI (*PD*) illustra la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio circa la prosecuzione, per il periodo 2016-2020, dell'attuale programma ISA sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, con il consolidamento e l'espansione delle relative attività.

In particolare, l'Unione europea – tramite il programma ISA2 – individua e rende operative soluzioni di interoperabilità volte ad un'attuazione più efficace delle politiche dell'Unione, promuovendone l'utilizzo, oltre che presso istituzioni e organi dell'Unione, anche presso pubbliche amministrazioni nazionali, regionali e locali e agevolando in tal modo l'interazione tra le stesse amministrazioni oltre i confini nazionali e a livello intersettoriale.

Tra le attività specifiche, elencate nell'articolo 3, si segnalano la possibilità di sfruttamento su scala industriale di soluzioni di interoperabilità transfrontaliere o transettoriali, esistenti o nuove, e l'identificazione di eventuali lacune normative che ostacolano l'interoperabilità. Per raggiungere questo fine, il programma è volto ad agevolare l'interazione elettronica transfrontaliera o intersettoriale tra pubbliche amministrazioni europee, nonché tra queste e le imprese e i cittadini.

Dopo aver rilevato il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, propone di formulare una risoluzione in senso favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(1527) Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo per l'America latina e i Caraibi*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge n. 1527, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene necessaria una valutazione più approfondita del provvedimento, che autorizza la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi e della Banca interamericana di sviluppo. Chiede, in particolare, un chiarimento circa i progetti attuati da tali organismi finanziari, nel quadro della cooperazione internazionale per lo sviluppo.

La senatrice LO MORO (*PD*), nell'associarsi alle considerazioni del senatore Crimi, ritiene opportuna una interlocuzione con il Governo, al fine di approfondire lo scopo e le ragioni dell'intervento normativo.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) conviene sulla necessità di una ulteriore riflessione, pur rilevando che la Commissione è chiamata a esprimersi esclusivamente in sede consultiva per i profili di competenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1541**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo a condizione che:

– all'articolo 14, comma 8, lettera *b*), in riferimento al potere del sindaco di definire aree, periodi e orari per la combustione di materiale agricolo e forestale, non sia espressamente individuato lo strumento attraverso il quale provvedere, dal momento che tale scelta deve essere rimessa all'ente competente, nel rispetto dell'autonomia ad esso riconosciuta;

– sia soppresso l'articolo 28, in quanto la disposizione ivi prevista, attribuendo all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico il compito di revisionare la regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari, attua una complessiva delegificazione di una materia disciplinata con norme di rango primario, senza una specifica indicazione dei profili oggetto di delegificazione e, pertanto, in violazione dello speciale procedimento previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, oltretutto impropriamente configurando un generico trasferimento di poteri dispositivi in favore di Autorità indipendenti.

Si segnala, all'articolo 13, al comma 6, l'opportunità di specificare l'autorità competente a compiere la valutazione di eventuali rischi sanitari prevista dalla disposizione.

Infine, si osserva che, all'articolo 30, comma 1, le disposizioni ivi previste, volte a semplificare le procedure autorizzative per realizzare interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili, presentano aspetti di eccessivo dettaglio, in riferimento al relativo modello unico di comunicazione e ai suoi contenuti obbligatori, limitando in tal modo l'autonomia riconosciuta agli enti locali.



**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2014) 340 defini-  
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 70)**

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regola-  
mento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  
che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto ri-  
guarda l'istituzione di un controllore delle garanzie procedurali,

si pronuncia in senso favorevole.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2014) 367 defini-  
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 71)**

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un «programma concernente le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA2). L'interoperabilità come mezzo per modernizzare il settore pubblico»,

si pronuncia in senso favorevole.

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Mercoledì 16 luglio 2014

**Plenaria****130<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PALMA

*Interviene il vice ministro della giustizia Costa.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1070) BUEMI ed altri. – Disciplina della responsabilità civile dei magistrati**

**(315) BARANI. – Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati**

**(374) BARANI. – Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati - e petizione n. 53 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) presenta ed illustra l'emendamento 2.1002 (testo 3), pubblicato in allegato. La proposta riformulata prevede, tra i casi di colpa grave sanzionabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 117 del 1988, anche la violazione del diritto dell'Unione europea determinata da negligenza inescusabile. Lo stesso relatore fa presente, tuttavia, che non essendo i provvedimenti in titolo calendarizzati per l'Assemblea, si potrebbe valutare l'ipotesi di rinviare il prosieguo dell'esame degli emendamenti alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, anche alla luce della preannunciata riforma governativa dell'intero sistema di giustizia che, come è noto, comprende anche la modifica della disciplina della responsabilità dei magistrati.

Il Vice ministro COSTA, ricordando che lo scorso 30 giugno il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della giustizia hanno annunciato un disegno di riforma complessiva della giustizia articolato in dodici punti, tra i quali è compresa proprio la responsabilità civile dei magistrati, e che, per circa due mesi, sarà aperto un forum *on line* per dibattere sui diversi profili sottesi alla riforma, conviene con la proposta del relatore di rinviare a settembre il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo. In tal modo, il lavoro già svolto dalla Commissione potrà essere coordinato con i contenuti del progetto di riforma che l'Esecutivo è in procinto di mettere a punto.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che debbano essere accolte le proposte del relatore e del rappresentante del Governo. Dopo aver precisato, a nome del proprio gruppo, che la riforma della responsabilità civile dei magistrati non può prescindere dalla conferma del principio della responsabilità indiretta, fermo il diritto di rivalsa dello Stato sul singolo magistrato, osserva che alcune questioni debbono ancora trovare una soluzione condivisa tra le diverse forze politiche e, pertanto, è senz'altro opportuno un rinvio dei lavori, anche alla luce dell'opportunità di coordinamento con i propositi di riforma annunciati dal Governo.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) non ritiene sussistano le condizioni per un rinvio dell'esame dei disegni di legge sulla responsabilità dei magistrati; questi sono già in fase di discussione avanzata in Commissione. Inoltre, ravvisa una contraddizione tra quanto affermato dal vice ministro Costa nella seduta di ieri, allorché aveva precisato che, allo stato, il Governo non ha ancora predisposto un articolato compiuto, e la richiesta di sospensione dei lavori in tale materia, avanzata dallo stesso Vice ministro nella seduta odierna. Peraltro, i dodici punti della preannunciata riforma della giustizia da parte del Governo potrebbero investire gran parte delle materie all'esame della Commissione. Pertanto, reitera la richiesta affinché il Ministro della giustizia intervenga in Commissione a riferire non solo sulle numerose questioni che gli erano state sottoposte in occasione dello svolgimento delle comunicazioni sulle linee programmatiche del suo dicastero, ma anche sui contenuti specifici della riforma appena annunciata e sul delicato problema della riforma della geografia giudiziaria.

Il senatore BARANI (*GAL*) rileva che il popolo sovrano, attraverso una ormai risalente consultazione referendaria, si esprime a favore dell'introduzione di una forma di responsabilità diretta dei giudici e pertanto, anche a tacere di altre ragioni, la riforma della legge Vassalli non dovrebbe essere procrastinata oltremodo.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ritiene che non possano essere condivise le ragioni che militerebbero, secondo il relatore e il vice ministro Costa, in favore della richiesta di rinvio dell'esame dei disegni di legge

in titolo. Un rallentamento dei lavori della Commissione sulla complessa materia della responsabilità dei giudici, in concreto, non gioverebbe al Paese e al sistema istituzionale in questo delicato momento storico.

La senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*) chiede delucidazioni su quali dei dodici punti dell'annunciata riforma governativa della giustizia riguardino precisamente l'attività legislativa già avviata dalla Commissione. Ricorda, poi, che nell'ambito dell'esame del disegno di legge europea (Atto Senato 1533) è stato approvato dalla Camera dei deputati un emendamento che introduce, di fatto, una forma di responsabilità diretta dei giudici. È pertanto evidente che si impone la necessità di coordinare tale disposizione non solo con le proposte già all'esame della Commissione, ma anche con il disegno di legge in corso di definizione da parte del Governo.

Il senatore ALBERTINI (*NCD*), osservando che l'urgenza della riforma della legge Vassalli deriva soprattutto dalla procedura d'infrazione pendente sull'Italia nonché dalla giurisprudenza europea e che, pertanto, non può essere procrastinata a lungo, esprime tuttavia un orientamento favorevole al rinvio della votazione sugli emendamenti accantonati fino alla definizione del progetto di riforma preannunciato dal Governo. Auspica, quindi, che entro il mese di settembre la Commissione e il Governo possano convergere sull'approvazione di un testo coerente con le disposizioni già approvate in sede di esame dei disegni di legge in titolo.

Il presidente PALMA, a titolo personale, non concorda con la richiesta di rinvio dell'esame testé avanzata; infatti, ad oggi il Governo non ha ancora predisposto un disegno di legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Né ritiene possa essere considerato di una qualche rilevanza, ai fini dell'organizzazione dei lavori parlamentari, il forum *on-line*, cui ha accennato il vice ministro Costa. Tuttavia, prendendo atto del fatto che il relatore ha oggi presentato una riformulazione sostanzialmente innovativa dell'emendamento che tipizza la colpa grave ai fini del risarcimento del danno, ritiene opportuno fissare un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti riferiti all'emendamento 2.1002 (testo 3) per le ore 18 di giovedì 31 luglio.

Sulla proposta del Presidente, conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SUI RILIEVI SVOLTI NEL CORSO DELLA SEDUTA DI IERI DAL SENATORE GIOVANARDI CIRCA IL SEGUITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI UNIONI CIVILI E COPPIE DI FATTO*

La senatrice CIRINNÀ (*PD*), con riferimento alle considerazioni svolte dal senatore Giovanardi nel corso della seduta di ieri, con le quali questi prospettava l'opportunità di rimettere il suo mandato di relatrice sui

provvedimenti in materia di unioni civili e coppie di fatto (Atto Senato n. 14 e connessi), a seguito di un comunicato stampa in cui si esprimeva a favore delle trascrizioni nei registri comunali dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero, ritiene opportuno offrire alcune precisazioni.

Ricorda, innanzitutto, che l'articolo 67 della Costituzione prevede il divieto di mandato imperativo per tutti i membri del Parlamento e tale norma vale a maggior ragione con riferimento all'incarico di relatore. Inoltre, l'articolo 68 della Costituzione garantisce la libertà di espressione dei parlamentari presidiata dalla fondamentale garanzia dell'insindacabilità delle opinioni espresse. Quanto all'opportunità politica delle dichiarazioni svolte, non era sua intenzione colpire la sensibilità di alcuna parte politica, precisando che finora ha sempre tenuto conto di tutte le articolate posizioni emerse dal dibattito. In risposta alle critiche ricevute annuncia che, semplicemente, rinnoverà il proprio impegno a considerare attentamente le ragioni espresse dal senatore Giovanardi in vista della prosecuzione dell'esame dei disegni di legge in questione.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) non ritiene sufficiente ed esaustiva la replica della senatrice Cirinnà, ribadendo la propria assoluta contrarietà alla trascrizione delle unioni tra persone dello stesso sesso da parte dei sindaci dei comuni italiani, in quanto tali iniziative devono considerarsi semplicemente *contra legem*.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*), condividendo le argomentazioni espresse dalla senatrice Cirinnà, osserva che la trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero non configura un atto illegittimo né una forma di disobbedienza civile; costituisce semplicemente un'innovazione nell'esercizio delle competenze dei sindaci che fa seguito all'evoluzione dei costumi sociali e alle svolte giurisprudenziali in tale materia.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1519) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1533) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis**, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1519. Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1533. Seguito dell'esame congiunto; disgiunzione e conclusione dell'esame del disegno di legge n. 1533; disgiunzione dell'esame del disegno di legge n. 1519 e rinvio. Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1533)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 luglio.

Su proposta del presidente PALMA, la Commissione conviene di disgiungere l'esame del disegno di legge n. 1519, il cui seguito viene quindi rinviato.

Non facendosi osservazioni, si procede con l'esame del disegno di legge n. 1533.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra una proposta di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1533, pubblicata in allegato.

Si apre, quindi, un breve dibattito cui prendono parte il presidente PALMA nonché i senatori CASSON (*PD*), LUMIA (*PD*) e BARANI (*GAL*).

Su proposta del PRESIDENTE, il relatore modifica la proposta di relazione, di cui presenta un nuovo testo, anch'esso pubblicato in allegato.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole con osservazioni, così come riformulata dal relatore.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per domani alle ore 14, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 15.*

## SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1533

La Commissione giustizia, esaminato il testo del disegno di legge n. 1533, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2013-*bis*

prende atto che l'articolo 2 reca una disposizione concernente l'obbligo di indicare in forma abbreviata la ragione sociale della società tra avvocati;

osserva che le disposizioni di cui all'articolo 3 del disegno di legge apportano puntuali modifiche alle autorizzazioni per il diritto al soggiorno e alle relative sanzioni per violazione della disciplina dell'immigrazione prevista dal decreto legislativo n. 286 del 1998, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. La Commissione valuta congruo l'impianto sanzionatorio che deriva dalle norme introdotte e si esprime favorevolmente circa la modifica apportata all'articolo 13 del menzionato testo unico che hanno riguardo alla condizione dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, per i reati connessi con l'immigrazione clandestina;

prende atto che l'articolo 38 reca disposizioni in materia di certificato successorio europeo e al riguardo la Commissione si sofferma sullo specifico mezzo di reclamo avverso le decisioni adottate dalle autorità di rilascio, constatando come il reclamo davanti al tribunale in composizione collegiale del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata, sembra accostare l'atto di rilascio del certificato successorio europeo da parte del notaio ai decreti del giudice tutelare di cui agli articoli 344 e seguenti del codice civile, a mente del quale il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni. A tale riguardo, forse, l'equiparazione della funzione notarile di rilascio alle decisioni del giudice tutelare potrebbe destare qualche perplessità, fermo restando l'esigenza di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento n. 650 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;

rileva, da ultimo, che l'articolo 30 del disegno di legge in titolo introduce disposizioni volte a modificare la legge 13 aprile 1988, n. 117; in proposito, osserva che l'esame di una riforma organica della disciplina in materia di responsabilità civile dei magistrati è oggetto di approfondito esame da parte della stessa 2<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato da diversi mesi. Nel corso della disamina dei disegni di legge volti a modificare la cosiddetta «legge Vassalli», la Commissione ha ormai de-



finito il testo di molte delle disposizioni relative ai profili di responsabilità per attività e comportamenti posti in essere dall'autorità giudiziaria. Infatti, molte delle scelte di fondo sono state compiute dalla Commissione, una volta decisa l'opzione in favore della conferma di una tipologia di responsabilità indiretta, sulla scorta dell'analisi del rendimento offerto dall'istituto del filtro alle istanze risarcitorie, sulla base di una scrupolosa rivalutazione dei limiti e delle modalità di attivazione dell'azione di regresso da parte dello Stato nei confronti del singolo magistrato.

Alla luce di tali rilievi la Commissione si esprime in favore dell'ipotesi che le previsioni normative recate dall'articolo 30 del disegno di legge siano fatte oggetto di stralcio o di soppressione, al fine di consentire la conclusione dell'esame del disegno di riforma complessiva in punto di responsabilità civile dei magistrati che tenga conto, oltre che delle problematiche già illustrate, anche delle fattispecie di violazione del diritto dell'Unione europea, con particolare riguardo all'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei termini della procedura di infrazione n. 2009/2230.

## RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1533

La Commissione giustizia, esaminato il testo del disegno di legge n. 1533, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2013-*bis*

prende atto che l'articolo 2 reca una disposizione concernente l'obbligo di indicare in forma abbreviata la ragione sociale della società tra avvocati;

osserva che le disposizioni di cui all'articolo 3 del disegno di legge apportano puntuali modifiche alle autorizzazioni per il diritto al soggiorno e alle relative sanzioni per violazione della disciplina dell'immigrazione prevista dal decreto legislativo n. 286 del 1998, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. La Commissione valuta congruo l'impianto sanzionatorio che deriva dalle norme introdotte, e si esprime favorevolmente circa la modifica apportata all'articolo 13 del menzionato testo unico che hanno riguardo alla condizione dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, per i reati connessi con l'immigrazione clandestina;

prende atto che l'articolo 38 reca disposizioni in materia di certificato successorio europeo e al riguardo la Commissione si sofferma sullo specifico mezzo di reclamo avverso le decisioni adottate dalle autorità di rilascio, constatando come il reclamo davanti al tribunale in composizione collegiale del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata, sembri accostare l'atto di rilascio del certificato successorio europeo da parte del notaio ai decreti del giudice tutelare di cui agli articoli 344 e seguenti del codice civile. Ai sensi di tale disposizione, il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni. A tale riguardo, l'equiparazione della funzione notarile di rilascio alle decisioni del giudice tutelare potrebbe destare qualche perplessità, ferma restando l'esigenza di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento n. 650 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;

rileva, da ultimo, che l'articolo 30 del disegno di legge in titolo introduce disposizioni volte a modificare la legge 13 aprile 1988, n. 117; in proposito osserva che l'esame di una riforma organica della disciplina in materia di responsabilità civile dei magistrati è oggetto di approfondito esame da parte della stessa 2<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato ormai da diversi mesi. Nel corso della disamina dei disegni di legge volti a modificare la cosiddetta «legge Vassalli», la Commissione ha ormai definito il testo di rilevanti disposizioni relative ai profili di respon-

sabilità per attività e comportamenti posti in essere dall'autorità giudiziaria. Tra l'altro, la Commissione giustizia, in esito all'approvazione di alcune delle proposte emendative, ha confermato l'opzione in favore della conferma di una tipologia di responsabilità indiretta; ha ridimensionato la portata dell'istituto del filtro alle istanze risarcitorie; è in procinto di affrontare i due temi relativi ai limiti e alle modalità di attivazione dell'azione di regresso da parte dello Stato nei confronti del singolo magistrato, e alla responsabilità per violazione da interpretazione non conforme agli orientamenti giurisprudenziali consolidati.

Alla luce di tali rilievi la Commissione si esprime in favore dell'ipotesi che le previsioni normative recate dall'articolo 30 del disegno di legge siano fatte oggetto di stralcio o di soppressione, al fine di consentire la conclusione dell'esame del disegno di riforma in punto di responsabilità civile dei magistrati già avviato nella sede di merito ove, peraltro, si terrà conto altresì dei profili di violazione del diritto dell'Unione europea, con particolare riguardo all'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei termini della procedura di infrazione n. 2009/2230.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1070****Art. 2.****2.1002 (testo 3)**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:

*a)* la grave violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile;

*b)* l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purchè rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

*c)* la negazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purchè rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

*d)* l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione;

*e)* il discostarsi, senza adeguata motivazione, dall'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione.

*3-bis.* Ai fini di cui alla lettera *a)* del comma 3 si considera legge anche il diritto dell'Unione europea. Per valutare la gravità della relativa violazione si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore di diritto commesso, e del manifesto contrasto dell'atto o del provvedimento adottati, ovvero del comportamento tenuto, con il tenore letterale della norma ovvero con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ne ha dato interpretazione. L'inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce sempre negligenza inescusabile".».

---

## **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Mercoledì 16 luglio 2014

### **Sottocommissione per i pareri**

**17<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**DIVINA**

*Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 7<sup>a</sup> Commissione:*

**(1563) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo**, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo.

### **Plenaria**

**80<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**DIVINA**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, ammiraglio ispettore capo (cp) Felicio Angrisano, il capo della Polizia di Stato e direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Alessandro Pansa, e il direttore generale del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, consigliere Riccardo Turrini Vita.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente DIVINA comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riordino del Corpo delle capitanerie di porto: audizione di esponenti apicali del Corpo delle capitanerie di porto, della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente DIVINA rivolge un indirizzo di saluto agli ospiti presenti, cedendogli la parola per lo svolgimento dei rispettivi interventi.

L'ammiraglio ANGRISANO, dopo aver puntualmente ricordato la normativa in materia di organizzazione delle Capitanerie di porto, si sofferma sulle competenze attribuite a tale Corpo, osservando come tali funzioni si sostanzino nella *governance* dei porti quali cardini di un sistema logistico integrato e complesso; nella ricerca e salvataggio della vita umana in mare; nella sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e portuale; nonché nella tutela dell'ambiente marino e delle risorse ittiche.

La revisione delle norme che riguardano il Corpo deve pertanto tenere conto dei valori legati alle attività svolte. Egli ritiene che sia possibile salvaguardare un patrimonio di competenze specialistiche per un comune obiettivo di tutela degli interessi pubblici presenti nei diversi ambiti nei quali opera il Corpo delle capitanerie di porto.

Con riguardo alle esigenze di miglioramento dell'efficienza della presenza dello Stato lungo le coste e in mare, ricorda come sia già in atto un processo di progressiva contrazione da parte di alcune componenti sino a poco tempo fa attivamente presenti.

Sempre in relazione alle problematiche connesse alla razionalizzazione delle risorse, sottolinea come sia, fra l'altro, in corso di avanzata analisi l'ipotesi di fattibilità di forme di cooperazione, in grado di accrescere produttività e rendimento delle prestazioni, con il Corpo forestale dello Stato e il dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Tali sinergie richiedono pertinenti formalizzazioni in grado di consacrare ai più alti livelli un esempio di collaborazione proficua e sostenibile, in termini di convenienza economica, per la presenza dello Stato sul mare, considerato nella sua entità unitaria. Per altri ambiti, l'oratore reputa es-

senziale considerare la diversificazione delle specialità come una risorsa in grado di tutelare al meglio l'interesse pubblico e ciò, soprattutto, avuto riguardo alle materie collegate alla tutela fiscale e ai compiti di polizia economica e finanziaria.

Il prefetto PANSA osserva innanzitutto che l'impegno sul mare della Polizia di Stato non è comparabile con quello profuso dalle Capitanerie di porto e dalla Guardia di finanza.

Le squadre nautiche della Polizia (la cui istituzione risale al 2002) operano con 44 uffici su tutto il territorio nazionale con 141 mezzi a disposizione, risalenti prevalentemente agli anni ottanta e novanta del secolo scorso. Anche in ragione di questa obsolescenza, dei predetti mezzi solo 69 unità risultano pienamente operative, svolgendo peraltro un'attività ridotta, limitata alle aree vicino le battigie, nei porti e nelle aree lagunari.

La Polizia di Stato, inoltre, ha in programma ulteriori interventi di razionalizzazione dell'organizzazione, dotandosi, per quanto attiene in particolare all'attività di concorso al soccorso in mare, di unità leggere poco onerose nella manutenzione (come gli *acquascooter*).

In qualità di Direttore generale della Pubblica Sicurezza, pone quindi l'accento sulle positive sinergie realizzate, con un accordo tecnico risalente al 2003, tra Polizia di Stato, Guardia di finanza, Arma dei carabinieri, e Capitanerie di porto, soprattutto con riferimento alla gestione dei flussi migratori.

Conclude osservando che la creazione di un unico Corpo operante sul mare con funzioni di polizia, quale prospettata dal disegno di legge n. 1157, potrebbe dar luogo a problemi di coordinamento con le strutture investigative ubicate a terra, con riflessi non positivi su tutta l'attività di pubblica sicurezza.

Il consigliere TURRINI VITA, nel delineare puntualmente il quadro normativo relativo alle competenze in materia navale del Corpo di polizia penitenziaria, osserva come tale servizio prenda le mosse agli inizi degli anni ottanta a seguito dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1979, n. 651, recante «Misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».

Si sofferma quindi, sulla questione afferente la regolamentazione interna del Servizio navale, dando conto della attuale struttura organizzativa del Servizio navale, la quale vede la presenza di cinque basi navali, di 110 unità di personale navigante e di una dotazione complessiva di 37 imbarcazioni.

Nel rilevare come l'evoluzione da servizio di presidio alle isole penitenziarie verso attività di traduzioni resti il fine dell'Amministrazione, ricorda come, rispetto all'isola di Favignana, esista, invece, una consuetudine di assistenza anche alla popolazione civile in occasioni di particolari bisogni.

Concludendo, con riguardo al disegno di legge n. 1157, osserva come esso non venga a incidere sulle risorse umane e dotazioni del Corpo (infatti, non vi è previsione di esso nel comma 3 dell'articolo 1, né nell'articolo 3, comma 1). D'altra parte, il carattere militare del Corpo delle capitanerie di porto e della proposta Guardia costiera rende difficile immaginare un transito *ope legis* nei ruoli della Marina militare del personale penitenziario oggi ad ordinamento civile.

Il senatore Luciano ROSSI (*NCD*) pone l'accento sulle problematiche di coordinamento segnalate dal prefetto Pansa, che meriterebbero, a suo avviso, un approfondimento specifico.

Un'eventuale compromissione dell'attività investigativa potrebbe infatti costituire un elemento ostativo al prosieguo dell'*iter* del disegno di legge n. 1157.

Si associa il senatore GUALDANI (*NCD*), sottolineando i particolari sforzi profusi dalla Polizia di Stato nella gestione dei flussi migratori, con particolare riferimento alle procedure di identificazione.

Con riferimento all'intervento svolto dall'ammiraglio Angrisano, il senatore BATTISTA (*Misto-ILC*) sottolinea l'opportunità di approfondire anche la tematica della sicurezza del personale del Corpo delle capitanerie di porto. Dall'audizione delle rappresentanze, tenutasi nella giornata di ieri, sarebbe infatti emerso il preoccupante dato delle aggressioni subite dal predetto personale nel corso dell'espletamento delle funzioni di istituto.

Relativamente, quindi, a quanto osservato dal prefetto Pansa rileva che l'attività di razionalizzazione posta in essere dalla Polizia di Stato sembra comunque porsi sostanzialmente in linea con la *ratio* alla base del disegno di legge n. 1157 e che eventuali problematiche inerenti al corretto svolgimento dell'attività investigativa potrebbero trovare soluzione nell'ambito di un efficace coordinamento interforze.

Con riferimento, da ultimo, all'intervento del consigliere Turrini Vita precisa che nell'articolato del disegno di legge n. 1157 è stato volutamente evitato ogni riferimento al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, stante la sua particolare specificità operativa (ancorché le problematiche particolari relative alle aree di Venezia e di Favignana meriterebbero approfondimenti *ad hoc*).

Conclude osservando che eventuali lacune dell'articolato del disegno di legge n. 1157 potranno comunque essere superate nel prosieguo dell'*iter* tramite opportuni e specifici emendamenti.

Ad avviso del senatore PEGORER (*PD*) i rilievi mossi dal prefetto Pansa andrebbero considerati con la massima attenzione, soprattutto in un momento come quello attuale, dove il Paese sta attraversando una fase importantissima della sua vita e dove sembra avviata una fase di ra-



zionalizzazione e di coordinamento tra le Forze di polizia particolarmente delicata.

L'intervento dell'ammiraglio Angrisano, inoltre, sembra suggerire, per il futuro, un maggiore coordinamento delle Capitanerie di porto con gli altri Corpi dello Stato dediti all'attività di soccorso, mentre, d'altro canto, si impone una parallela riflessione sull'opportunità di includere le stesse Capitanerie di porto tra le Forze di polizia, attese le diversità funzionali rispetto ad altri corpi ad ordinamento militare, come ad esempio la Guardia di finanza.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) si rivolge al prefetto Pansa, domandando delucidazioni sulla possibile soppressione della squadra nautica di Augusta nell'ambito della razionalizzazione dell'impegno profuso dalla Polizia di Stato sul mare.

Considerata, infatti, la particolare importanza rivestita dalla predetta struttura portuale, un eventuale provvedimento di soppressione sarebbe decisamente da evitare, tramite specifiche deroghe.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE rinvia quindi ad altra seduta il seguito della procedura informativa in titolo, comunicando, altresì, che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente DIVINA, apprezzate le circostanze, propone di sconvocare la seduta già prevista per domani, giovedì 17 luglio, alle ore 8,30.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 16.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 16 luglio 2014

**Plenaria**

**248<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea**

(Parere alle Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione una nota della ragioneria generale dello Stato, che fornisce chiarimenti sui rilievi sollevati dal Relatore.

Illustra, quindi, analiticamente, il contenuto della nota predetta, soffermandosi, in particolare, sui profili finanziari degli articoli 3, in materia di interventi per il sostegno del *made in Italy*, 6, sulla rete del lavoro agricolo di qualità, 9, sull'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari, 10, sulla prevenzione del rischio idrogeologico, 14, sul sistema di tracciabilità dei rifiuti, 18, riguardante il credito d'imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali, 19, sulle modifiche alla disciplina dell'ACE (Aiuto per la crescita economica) e 32, sulla garanzia dello Stato in favore di SACE, per le operazioni non di mercato.

Si riserva, da ultimo, di fornire ulteriori elementi informativi relativi all'articolo 26, sulle tariffe incentivanti per l'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver ringraziato il rappresentante del Governo per l'ampia disamina della nota della Ragioneria generale dello Stato, che si aggiunge alla nota del Dipartimento delle finanze, messa a disposizione nella seduta di ieri, dà incarico al relatore Lai di redigere, alla luce degli elementi informativi pervenuti, una proposta di parere sul testo del provvedimento, che sarà, poi, oggetto di successivo dibattito in Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## **Plenaria**

### **249<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente  
AZZOLLINI*

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea**

(Parere alle Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposti ed osservazioni. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO, ad integrazione della nota illustrata nella seduta antimeridiana di oggi, fornisce ulteriori elementi esplicativi

sugli articoli 26 e 31 del provvedimento in esame. In merito all'articolo 26, si sofferma sulla garanzia fornita dalla Cassa depositi e prestiti, facendo presente che essa poggia su convenzioni di carattere privatistico tra la Cassa e il sistema bancario; per quanto concerne, invece, la garanzia prestata dallo Stato, fa presente come le risorse appostate presso l'apposito fondo di garanzia appaiano sufficienti a far fronte al relativo onere. Relativamente, invece, ai rischi di contenzioso connessi alla rimodulazione degli incentivi e all'allungamento dei relativi tempi di erogazione, osserva che l'instaurarsi di un contenzioso non può essere escluso, ma che tuttavia sono state poste in essere le iniziative idonee a prevenirlo.

Passando, poi, alla disamina dell'articolo 31, sul nuovo meccanismo di decorrenza dell'anatocismo, fa presente come non possa astrattamente escludersi la sopravvenienza di oneri per gli enti locali convenzionati con istituti bancari per il servizio di tesoreria, ma che tali oneri appaiono di difficile previsione e, comunque, fronteggiabili intervenendo sulle convenzioni esistenti.

Il relatore LAI (*PD*), anche alla luce degli ulteriori elementi informativi testé forniti dal Vice ministro, propone l'approvazione della seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto:

– che, con riferimento all'articolo 3, che introduce due crediti di imposta in favore delle imprese produttrici di prodotti agricoli e agroalimentari, l'onere massimo derivante da tale disposizione risulti pari ai limiti di spesa ivi previsti, indipendentemente dal numero di imprese potenzialmente interessate;

– della congruità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa dell'articolo 6, che istituisce la Rete del lavoro agricolo di qualità;

– che, in merito all'articolo 9, comma 2, l'esclusione dell'applicabilità dei criteri previsti dall'articolo 204 del Testo unico delle leggi sugli enti locali, ai fini dell'accensione di mutui per l'efficientamento energetico di edifici scolastici e universitari pubblici, non comporti effetti di alterazione rispetto agli obiettivi di risparmio già contemplati dai tendenziali a legislazione vigente, in relazione al patto di stabilità interno;

– che, relativamente all'articolo 10, comma 9, gli effetti della proroga del termine di completamento delle opere ivi previste siano già scontati sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di opere già programmate e in corso di realizzazione, per le quali era già stato preventivato il mancato rispetto della conclusione nei termini originariamente previsti;

– che, in merito all'articolo 14, comma 1, gli oneri per il personale restino a carico dell'impresa titolare del rapporto di lavoro, considerato, peraltro, che l'ente territoriale agirà soltanto in via temporanea, nei casi di concreto pericolo per la salute pubblica;

– dell'invarianza di oneri connessi agli articoli 16 e 17, rispetto alla normativa previgente;

– dell'effettiva disponibilità delle risorse appostate presso il Fondo per lo sviluppo e la coesione e utilizzate per la copertura delle misure recate dagli articoli 18 e 19;

– che, in merito all'articolo 18 – per quanto riguarda i possibili effetti indotti dalla norma agevolativa, con riferimento sia ai maggiori ammortamenti per gli investimenti addizionali sia agli eventuali maggiori indebitamenti per il loro finanziamento – il limitato lasso temporale dell'agevolazione in esame e il riferimento agli investimenti di consistente importo, superiori a diecimila euro, non rivestano caratteri tali da indurre modifiche nella pianificazione degli investimenti delle imprese nel breve periodo;

– che, in relazione all'articolo 32 sulla garanzia dello Stato in favore di SACE Spa, il riferimento, nel capoverso 9-*bis*, ad «un ammontare massimo di capacità» non costituisca un semplice tetto di spesa, bensì la soglia superiore, in termini di massima perdita, entro cui opererebbe la garanzia dello Stato;

– che, sempre in merito al predetto articolo 32, la destinazione di risorse a copertura per il solo esercizio 2014 derivi dalla necessità di individuare una dotazione iniziale di un fondo che, a regime, sarà alimentato da premi corrisposti da SACE Spa, per il rilascio della garanzia in favore di essa;

e con le seguenti osservazioni:

– il differimento di nove mesi del termine per l'ammodernamento dei sistemi antincendio, di cui all'articolo 11, comma 5, lettera *b*), rischia di comportare l'obbligo di restituzione di somme versate a titolo sanzionatorio che, se accertate, risultano già scontate in termini di competenza;

– appare contraddittorio il dettato dell'articolo 14, comma 4, laddove, da un lato, esclude ogni compenso in favore del commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della provincia di Salerno e, dall'altro, fa salvo il compenso per l'eventuale direzione dei lavori, a valere sulle risorse stanziare per la realizzazione dell'opera;

– in merito all'articolo 19, recante modifiche alla disciplina dell'ACE (Aiuto Crescita Economica), appare opportuno l'inserimento di una clausola di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità, al fine di fronteggiare eventuali scostamenti rispetto alla quantificazione degli oneri recata nel comma 3 del medesimo articolo 19;

– le stime sulla platea dei beneficiari delle misure agevolative di cui agli articoli 21 e 22 non rispondono pienamente ai requisiti richiesti dalla legge di contabilità sulla relazione tecnica, in ordine ai profili di quantificazione;

– per quanto attiene all'articolo 26, comma 5 – che consente ai beneficiari delle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti foto-

voltaici l'accesso a finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia della Cassa depositi e prestiti o dello Stato – non ne risulta pienamente evidente la portata finanziaria e, inoltre, appaiono sottovalutati i rischi di contenzioso connessi alla rimodulazione degli incentivi e al conseguente allungamento dei relativi tempi di erogazione;

– non risulta scongiurato il rischio di effetti finanziari negativi per le pubbliche amministrazioni, in relazione a contratti da queste stipulati, derivante dall'articolo 31, che introduce un nuovo meccanismo di decorrenza degli interessi sugli interessi maturati (cosiddetto "anatocismo");

– con riferimento all'articolo 32, sulla garanzia dello Stato in favore di SACE per operazioni non di mercato, non sono stati forniti ulteriori elementi di valutazione in merito ai settori ed ai comparti che saranno principalmente interessati dalla garanzia in questione, nonché in relazione ai volumi di fatturato da considerare quali potenziali ambiti da attrarre nell'attuazione della garanzia già nel corrente esercizio.».

La senatrice DE PIN (*Misto-ILC*) chiede al Governo un ulteriore chiarimento sulla portata finanziaria dell'articolo 26, relativamente agli effetti della garanzia della Cassa depositi e prestiti o dello Stato.

Il vice ministro MORANDO ribadisce come non possa escludersi l'insorgere di un contenzioso connesso all'articolo 26, per quanto attiene all'allungamento dei tempi di erogazione degli incentivi per gli impianti fotovoltaici, ma fornisce rassicurazioni sul fatto che sono state poste in essere le opportune iniziative per prevenire l'insorgere di controversie.

In merito, poi, alla garanzia della Cassa depositi e prestiti, rileva che essa risulta fornita dalla gestione separata, per la quale valgono le regole di diritto privato, mentre, per quanto attiene alla garanzia dello Stato, osserva come il relativo fondo rechi le risorse sufficienti allo scopo.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) ritiene che il possibile insorgere di un contenzioso potrebbe rendere necessaria la formulazione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla norma in esame.

Il PRESIDENTE ricorda come una contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è stata formulata soltanto in presenza di un contenzioso già insorto o in presenza di sentenze di primo grado o passate in giudicato. Nel caso in esame, invece, si è in presenza soltanto di un eventuale e futuro contenzioso.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere avanzata dal relatore, ritenendo peraltro, che, in merito all'articolo 19, sarebbe stato preferibile formulare un'apposita condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta ad inserire la clausola di salvaguardia finanziaria.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva, quindi, la proposta di parere avanzata dal relatore.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 1, il PRESIDENTE propone di formulare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte segnalate dal relatore come produttive di maggiori oneri.

Il viceministro MORANDO concorda con tale proposta.

La senatrice BULGARELLI (M5S) chiede chiarimenti sui profili di onerosità dell'emendamento 1.24.

Il PRESIDENTE osserva come tale emendamento vanifichi la clausola di neutralità finanziaria contenuta nell'articolo 1.

Il relatore LAI (PD) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.16, 1.24, 1.63, 1.64, 1.0.4 e 1.0.6. Su tutti i restanti emendamenti l'esame resta sospeso.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

Mercoledì 16 luglio 2014

### Plenaria

113<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

#### *SULLO STATO DI SALUTE DEL SENATORE CIAMPI*

Il presidente Mauro Maria MARINO, a nome di tutti i componenti, rivolge un pensiero al presidente Ciampi, membro della Commissione, esprimendo l'augurio che possa rimettersi al più presto.

La Commissione si associa.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1519) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1533) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis**, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1519. Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1533. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1519. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1533)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 luglio.

La relatrice RICCHIUTI (PD) propone di esprimere una relazione favorevole, con osservazioni sul disegno di legge n. 1519.



Previa verifica del numero legale la proposta della relatrice è messa in votazione (pubblicata in allegato), risultando approvata all'unanimità.

La relatrice RICCHIUTI (PD) presenta quindi uno schema di relazione favorevole sul disegno di legge n. 1533. Tale testo (pubblicato in allegato), posto in votazione, è approvato all'unanimità.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi di ieri si sono svolte le audizioni dei rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia e di Assoconfidi, nonché del professor Luca Erzegovesi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1259, recante delega per la riforma dei confidi. Avverte inoltre che i documenti acquisiti nel corso di tali audizioni saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA CORRENTE SETTIMANA*

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che l'ordine del giorno della settimana è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1563 e, in sede consultiva su atti del Governo, con l'esame dello schema di decreto legislativo in materia di commissioni censuarie (Atto del Governo n. 100).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

## RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1519

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo, formula una valutazione favorevole con le seguenti osservazioni e proposte di modifica:

considerato che

la *Mortgage Credit Directive* assicura a tutti i consumatori che chiedono un prestito che il loro immobile sia adeguatamente valutato e dunque protetto da rischi. La crisi finanziaria ha fatto aumentare esponenzialmente i prestiti insostenibili e quindi i casi di *default* e pignoramenti; la direttiva offre dunque uno spettro di garanzia più ampio a tutela del proprietario di un bene immobile oggetto di ipoteca, nonché dell'istituto di credito che ne richiede la valutazione, grazie alla previsione di *standard* di valutazione che tutelano i consumatori e il mondo del credito, garantendo una valutazione imparziale ed obiettiva, in particolar modo quando questa influenza l'obbligo residuo del consumatore in caso di inadempimento;

la direttiva contribuisce inoltre in maniera sensibile a generare fiducia nei consumatori e favorire la mobilità degli operatori, creando condizioni di parità per gli operatori e promuovendo le attività transfrontaliere da parte di creditori e intermediari del credito.

Si suggerisce quindi all'articolo 1, allegato A, di inserire la seguente direttiva tra quelle da recepire: 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Considerato inoltre che

l'articolo 3 detta i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, nonché del regolamento n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi; la delega definisce la ripartizione di competenze fra le autorità di vigilanza interessate, Banca d'Italia e Consob, l'ampiezza del ricorso alle fonti secondarie e il coordinamento con le norme di diritto societario vigenti;

la delega appare in ogni caso più ampia del disposto normativo europeo con riguardo alla materia sanzionatoria; si recepisce la direttiva, infatti, in relazione all'obiettivo di sanzionare in primo luogo l'ente e, solo

sulla base dei presupposti che saranno individuati dal diritto nazionale, l'ente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione.

Si suggerisce di tenere conto di un criterio di proporzionalità al fine di tenere conto delle specificità dell'ordinamento bancario e del settore creditizio italiano soprattutto per quanto concerne le banche popolari e di credito cooperativo.

La Commissione formula la seguente proposta emendativa diretta a far sì che la disciplina di recepimento nazionale sia applicata, così come richiesto dalla direttiva stessa (considerando 92), secondo un criterio di proporzionalità coerente con la natura, l'ampiezza e la complessità degli enti destinatari e delle loro attività: «All'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole "e che modifica il regolamento n. 648/2012/UE"; aggiungere le seguenti: "In maniera proporzionale alla natura, all'ampiezza e alla complessità di tali enti e delle loro attività;"».

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1533**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato, per la parti di competenza, il disegno di legge in titolo, formula una relazione favorevole.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 25**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,25*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**114<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1563) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore GIACOBBE (*PD*) segnala anzitutto l'articolo 1, che introduce un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo. I contribuenti potranno usufruire di tale credito nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015 e nella misura del 50 per cento per il 2016. Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento

del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui; è riconosciuto anche laddove le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi.

Il relatore si sofferma quindi sull'articolo 6, comma 1, che aumenta da 5 a 10 milioni il limite massimo del credito d'imposta a favore delle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione per film o parti di film girati sul territorio nazionale utilizzando manodopera italiana, ma su commissione di produzioni estere esprimendo riserve sulla conformità del riferimento alla cittadinanza italiana dei lavoratori con l'ordinamento comunitario. Il comma 1-*bis* introduce la possibilità di utilizzare entro il 31 dicembre 2015 le somme non impegnate nel 2014 per la concessione del credito d'imposta alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo. Il comma 2 aumenta da 110 a 115 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la misura del limite complessivo di spesa per la concessione dei crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico.

I successivi commi da 2-*bis* a 2-*sexies*, prevedono la concessione di un credito d'imposta per gli anni 2015 e 2016 nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, riservato alle piccole e medie imprese di esercizio cinematografico, purché le sale oggetto degli interventi esistano almeno dal 1° gennaio 1980. Detto credito d'imposta – ripartito in tre quote annuali di pari importo – è riconosciuto fino ad un massimo di 100.000 euro e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di 3 milioni di euro.

L'articolo 9, allo scopo di sostenere la competitività del sistema del turismo nazionale favorendo la digitalizzazione del settore, concede un credito d'imposta fino ad un massimo di 12.500 euro per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016, a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per investimenti ed attività di sviluppo. Con una modifica introdotta in prima lettura l'agevolazione è stata estesa alle agenzie di viaggio e ai *tour operator* specializzati nel turismo *incoming* per una quota non superiore al 10 per cento delle risorse complessive messe a disposizione. Il credito d'imposta è riconosciuto per spese di digitalizzazione relative a: impianti *wi-fi*; siti *web* ottimizzati per il sistema mobile, programmi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti; promozione e commercializzazione di servizi sui siti e piattaforme informatiche specializzate, servizi di *marketing* digitale, proposte innovative in tema di ospitalità per persone disabili, formazione del titolare o del personale.

L'articolo 10, ai commi da 1 a 4, modificati dalla Camera, per migliorare la qualità dell'offerta ricettiva e accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, concede alle imprese alberghiere, per il periodo

d'imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, un credito d'imposta, per un massimale di spesa pari a 200.000 euro, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, di abbattimento delle barriere architettoniche e di efficientamento energetico.

Il successivo comma 7 prevede che una quota pari al 10 per cento del limite massimo complessivo sia destinata alla concessione del credito d'imposta in favore delle imprese alberghiere per spese relative ad ulteriori interventi, compresi quelli per l'acquisto di mobili e componenti di arredo destinati agli immobili oggetto di ristrutturazione, abbattimento di barriere architettoniche e efficientamento energetico; tale beneficio è subordinato alla condizione che il beneficiario non ceda a terzi o destini i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo.

Si segnala infine l'articolo 13-*bis*, aggiunto dalla Camera, che prevede l'istituzione con decreto interministeriale di un gruppo di lavoro che individui risorse da destinare alla promozione del turismo, attraverso la determinazione di principi e criteri per la disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria *tax free shopping*, per la corretta applicazione delle disposizioni relative al rimborso dell'IVA sulle cessioni di beni a soggetti domiciliati e residenti fuori l'Unione.

In sede di discussione generale ha la parola la senatrice GUERRA (*PD*), la quale esprime dubbi circa la compatibilità della previsione di cui all'articolo 6, comma 1, con l'ordinamento dell'Unione europea in relazione alla libera circolazione dei lavoratori. Giudica inoltre poco comprensibile il riferimento al 5 per mille del ricavo annuo quale limite al credito d'imposta di cui all'articolo 1, divergente rispetto al consueto richiamo della legislazione al reddito. Giudica infine apprezzabili le misure recate dall'articolo 10 al fine di promuovere l'abbattimento delle barriere architettoniche.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) formula in primo luogo riserve sull'efficacia del provvedimento in considerazione della frammentazione degli interventi previsti e della durata limitata del periodo di applicazione degli stessi. Giudica quindi insufficiente il limite del 15 per cento del reddito imponibile quale misura del credito di imposta riconosciuto a persone fisiche ed enti non commerciali dall'articolo 1. Richiama inoltre l'attenzione sulla scarsa incisività delle disposizioni riferite al settore alberghiero, nonostante il comparto turistico rappresenti un fondamentale motore di una potenziale ripresa.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) esprime a sua volta perplessità in relazione al riferimento alla nazionalità italiana della manodopera di cui all'articolo 6, del comma 1. Manifesta inoltre dubbi relativamente alla congruità del limite del 15 per cento del reddito imponibile per il credito

di imposta di cui all'articolo 1. Conclude formulando una valutazione complessivamente favorevole sul provvedimento in esame.

Il vice ministro CASERO osserva che il menzionato riferimento alla nazionalità italiana della manodopera quale requisito per la fruizione dei benefici fiscali nell'ambito della produzione cinematografica e audiovisiva è determinato dalla legislazione previgente. La scelta di parametrare il credito di imposta riconosciuto alle imprese al 5 per mille dei ricavi è inoltre riconducibile alla previsione di un maggiore effetto di stimolo dell'attività economica, pur comprendendo i rilievi della senatrice Guerra.

Il presidente Mauro Maria MARINO auspica che nel parere sia contemplato un riferimento alla sistematicità richiamata dalla senatrice Guerra.

Il relatore GIACOBBE (PD) propone quindi lo schema di parere favorevole con osservazioni, redatto sulla base di quanto rilevato nel corso del dibattito.

Dopo la dichiarazione di astensione a nome delle rispettive parti politiche della senatrice BELLOT (LN-Aut), della senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) e del senatore MOLINARI (M5S), e previa verifica del numero legale, lo schema di parere proposto dal relatore (pubblicato in allegato) viene messo in votazione, risultando approvato.

*La seduta termina alle ore 14,45.*



**PARERE APROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1563**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per la parti di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in merito al credito di imposta di cui all'articolo 1, nel condividere l'obiettivo di individuare strumenti innovativi ed efficaci, anche fiscali, per sostenere le erogazioni liberali a sostegno della cultura, si segnala che il riconoscimento del credito d'imposta ai soggetti titolari di reddito d'impresa, nei limiti del cinque per mille dei ricavi annui, appare asistemico rispetto ai regimi agevolativi ordinari nei limiti di percentuali di reddito d'impresa;

in relazione all'articolo 6, il parere favorevole è espresso nel presupposto che sia stata valutata la compatibilità con la disciplina comunitaria e internazionale del vincolo da parte delle imprese destinatarie dell'agevolazione dell'utilizzo di manodopera italiana.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 26**

*Presidenza del Vice Presidente*  
CARRARO

*Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,55*

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1259 (DELEGA PER LA RIFORMA DEI CONFIDI)*

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

Mercoledì 16 luglio 2014

**Plenaria**

**109<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Interviene il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Franceschini.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*SULL'ELEZIONE DEL SENATORE CENTINAIO A PRESIDENTE DEL GRUPPO LEGA NORD E AUTONOMIE*

Il PRESIDENTE manifesta le più vive congratulazioni al senatore Centinaio per la sua recente elezione a Presidente del Gruppo Lega Nord e Autonomie.

Si associa la Commissione tutta.

*IN SEDE REFERENTE*

*(1563) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)*

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

In discussione generale prende la parola la senatrice Elena FERRARA (PD) la quale, dopo aver ringraziato la relatrice e il Ministro per le ampie informazioni rese, si sofferma su uno degli aspetti a suo avviso meno enfatizzati nelle comunicazioni riguardanti la riorganizzazione del Ministero, ossia la creazione di una apposita Direzione generale dedi-

cata all'educazione e alla ricerca. Nel richiamare in proposito un recente protocollo d'intesa tra i Dicasteri dell'istruzione e dei beni culturali, che pone a suo avviso le premesse per lo sviluppo di nuove progettualità, si augura che tale sinergia possa essere proficua per il rilancio dei settori di interesse, anche in termini turistici.

Svolge indi alcune considerazioni sull'articolo 8 del provvedimento in titolo che valorizza il ruolo di talune figure professionali che svolgono interventi sui beni culturali. Al riguardo condivide la fissazione della soglia di 40 anni che consente di dare opportunità a professionisti che purtroppo hanno vissuto finora una carenza occupazionale. Manifesta altresì apprezzamento sulla possibilità di includere anche apposite iniziative nell'ambito del servizio civile nazionale, auspicando che tali misure, unite a quelle finanziate dal «Fondo mille giovani per la cultura» possano ridare dignità anche in termini di remunerazione a dette categorie. Reputa comunque necessarie ulteriori forme di coordinamento tra i due Ministeri summenzionati.

Giudica altresì essenziale l'intervento riguardante le Fondazioni lirico-sinfoniche, anche a fronte di numerose sollecitazioni provenienti dal mondo della musica.

Coglie indi l'occasione per sottolineare l'importanza di recuperare la tradizione del Carnevale anche in realtà meno note di quella di Viareggio, in quanto il lavoro artigianale ad esso sotteso rappresenta per certi versi la storia del Paese. Afferma peraltro che tale evento ha le sue radici in epoche lontane e conserva appieno le sue peculiarità. Si augura pertanto che gli ordini del giorno presentati su tale argomento trovino positivo accoglimento da parte del Governo.

Il senatore CONTE (*NCD*) sottolinea di aver già manifestato pieno sostegno alle forme di mecenatismo previste dall'articolo 1, soprattutto in occasione delle dichiarazioni programmatiche rese dal ministro Franceschini in Commissione. Esse consentono infatti di incentivare maggiormente i privati e pertanto dovrebbero essere rese strutturali. Rileva infatti criticamente che l'articolo 1 si limita a concedere agevolazioni fiscali solo per tre anni mentre esse dovrebbero avere vigenza a regime. Fa presente perciò di aver presentato degli emendamenti in tal senso.

In merito all'articolo 12, rimarca come il tema dell'autorizzazione paesaggistica sia alquanto delicato e fa presente che spesso si registrano tempi lunghi nelle procedure e pareri non coerenti. Si dichiara dunque favorevole alla previsione di un riesame di tali pareri attraverso una commissione interna al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che rappresenta a suo giudizio una garanzia per assicurare certezza nei tempi e omogeneità di interpretazione, sebbene potrebbero essere necessarie ulteriori misure.

Reputa infine positivo il collegamento tra cultura e turismo, segnalando l'esigenza di promuovere anche alcuni eventi realizzati a livello locale, come ad esempio la valorizzazione dei luoghi della Grande Guerra,

su cui potrebbe essere convogliata l'attenzione degli investitori privati anche in virtù delle disposizioni previste all'articolo 1.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*), richiamando le considerazioni della senatrice Elena Ferrara, ribadisce l'importanza del Carnevale quale manifestazione culturale nazionale alle cui spalle vi è un intenso lavoro anche artigianale e artistico. Pur riconoscendo che il decreto-legge n. 91 del 2013 (cosiddetto «valore cultura») ha rappresentato un primo passo verso l'affermazione del rilievo di tale evento, reputa opportuno uno sforzo ulteriore, tenuto conto che spesso dette manifestazioni soffrono di difficoltà economiche. Menziona in particolare il Carnevale di Viareggio, quale evento culturale importante per l'intera regione Toscana, la cui origine risale al 1870. Fa notare peraltro che tale particolare comparto ha anche un notevole risvolto occupazionale e auspica perciò che gli ordini del giorno da lei presentati sull'argomento possano essere favorevolmente accolti dall'Esecutivo.

Con riferimento al settore turistico, sollecita la risoluzione della questione delle concessioni marittime, reputando assai datata la normativa vigente che non corrisponde allo stato attuale delle imprese turistico-balneari.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) manifesta una grande ma non completa soddisfazione per il provvedimento in quanto non è stato a suo giudizio risolto il problema dell'imposizione dell'IRAP sulle Fondazioni lirico-sinfoniche. Nel precisare che il Gruppo Movimento 5 Stelle è contrario a tale tassa, ritenuta iniqua, rimarca la necessità di escludere le Fondazioni lirico-sinfoniche onde lasciare loro margini di ripresa anche per recuperare nuovi fondi.

Richiama indi l'attenzione sulla proposta «Adotta un monumento», sulla quale precisa di aver presentato uno specifico emendamento, invitando l'Esecutivo a valutare la possibilità di accogliere quanto meno un ordine del giorno nella stessa direzione.

In merito al riesame dei pareri resi dai Sovrintendenti, giudica inutile tale previsione, in quanto è possibile ricorrere ad altre misure. Né condive presunte ragioni di urgenza, in quanto si rischia di creare un doppio canale. Ritiene perciò paradossale che il potere di controllare sia di fatto attribuito al controllato, tanto più che in molti casi si verificano situazioni non trasparenti proprio in materia di vincoli paesaggistici e di appalti per ricostruzioni e restauri. Paventa pertanto il rischio che venga nei fatti potenziata la posizione di funzionari ad oggi sottoposti ad indagini.

Il senatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*) ricorda di aver già espresso viva soddisfazione per le risposte ricevute dal Ministro in un recente *question time* in Assemblea di cui tale provvedimento costituisce a suo avviso un elemento di continuità. Afferma infatti che il decreto mette finalmente al centro del dibattito i settori della cultura e del turismo il cui abbinamento è a suo giudizio strategico. Occorre del resto aumentare la consa-

pevolezza dei cittadini sulla esigenza di sfruttare i giacimenti culturali che l'Italia possiede, armonizzandoli con i bisogni del turismo.

Ciò premesso rileva tuttavia che alcuni aspetti sono stati sottovalutati, primo fra tutti il massiccio impiego di giovani nella valorizzazione dei beni culturali quale asse portante dello sviluppo futuro del Paese. Avrebbe dunque auspicato un atto di coraggio finalizzato all'utilizzo, attraverso diverse forme di reclutamento di neolaureati in materie umanistiche o specializzati nei diversi segmenti dei beni culturali, onde offrire possibilità occupazionali a tali giovani. Tale disattenzione giustifica a suo giudizio una certa delusione rispetto alle aspettative, specialmente per quanto riguarda il Meridione che ha puntato, a livello di formazione, proprio sulla tutela e la valorizzazione dei beni culturali. Sollecita pertanto un ripensamento, anche in vista di un'azione più incisiva in termini di spesa.

Sottolinea altresì la necessità di promuovere un unico *brand* italiano che superi la frammentazione tra i diversi marchi e prodotti sponsorizzati dalle diverse realtà territoriali. Ritiene infatti che tale parcellizzazione non giovi alla nostra economia e dunque sollecita il Governo a una più efficace promozione all'estero dei nostri marchi opportunamente messi in rete, in modo da far emergere le eccellenze italiane.

Con riferimento al «Programma Italia 2019», previsto all'articolo 7, esprime soddisfazione per l'iniziativa che può costituire un utile volano per l'economia. In proposito suggerisce di valutare la possibilità di individuare, di anno in anno, più di una città capitale della cultura, eventualmente in aree territoriali diverse, nell'ottica di recuperare il *gap* esistente e dare una identità compiuta al sentimento dell'italianità.

La senatrice FASIOLO (*PD*), rammaricandosi di non essere riuscita a presentare in tempo un emendamento sulle aree di confine, rimarca l'esigenza di sostenere le iniziative turistiche in tali zone che hanno un valore strategico anche a fini di integrazione. Nel sottolineare che nelle aree di confine è spesso presente il plurilinguismo quale peculiarità culturale, si augura una particolare attenzione in tal senso, anche per valorizzare l'interculturalità.

Il presidente MARCUCCI (*PD*) apprezza l'adozione di un secondo provvedimento successivo al decreto-legge n. 91 del 2013 sui beni culturali, che conferma un mutato atteggiamento nei confronti del patrimonio storico-artistico, per la prima volta collegato al turismo. Ritiene perciò che il decreto introduca positive novità e importanti conferme, anche in termini di potenzialità per il futuro. Cita in proposito l'articolo 1, che giudica assai innovativo sul piano dei contenuti e dell'entità delle risorse, in virtù del quale le grandi imprese e i cittadini più abbienti potranno compiere uno sforzo collettivo per sostenere i beni culturali. Si tratta perciò di un risultato di rilievo, che si augura possa in futuro essere ampliato tanto in merito ai destinatari quanto circa le tipologie di attività. Riconosce comunque che in fase di prima applicazione si sconta sempre una certa incertezza e dunque condivide l'approccio prudente del Dicastero. Sottolinea

comunque che il costo per lo Stato rappresentato dal meccanismo delle detrazioni è bilanciato dal maggiore impulso che verrà senza dubbio dato al sostegno del patrimonio, innescando così un circuito virtuoso come quello già avviato con il *tax credit* nel settore cinematografico.

Rivolge invece una parziale critica al lavoro svolto in prima lettura con riferimento all'articolo 2, manifestando forte preoccupazione per l'eventualità di non rispettare i tempi concordati in relazione al Grande Progetto Pompei, oggetto di un cofinanziamento tra l'Italia e l'Europa. Ritiene infatti che le procedure erano state già velocizzate con il decreto-legge n. 91 del 2013, mentre le misure previste originariamente dal provvedimento in esame rischiano di essere depotenziate da alcune modifiche apportate dalla Camera dei deputati. In considerazione degli stretti tempi di esame, manifesta comunque l'intenzione di non modificare l'articolo, pur sottolineando, in termini politici, l'importanza di Pompei quale sfida a cui l'Italia non può sottrarsi sul piano internazionale. Nel reputare assai valide le persone indicate dal Dicastero ai vertici del Grande Progetto Pompei, sollecita una forte determinazione politica del Ministro tenuto conto che è in gioco l'immagine del Paese.

Con riguardo alle Fondazioni lirico-sinfoniche, riconosce che, all'atto di entrata di vigore del decreto-legge n. 91, non era quantificabile l'importo dei debiti, fermo restando che tale provvedimento ha consentito l'avvio di un processo di risanamento. Registrando tuttora carenze, mancate economie di scala e insufficiente collaborazione e controlli, presumibilmente derivanti anche dalla natura mista di tali soggetti, plaude alla volontà di proseguire il percorso intrapreso, precisando a sua volta che il fondo rotativo non prevede somme a fondo perduto. Invoca comunque un maggiore controllo atteso che ogni Fondazione che accede al fondo deve aver elaborato un piano di riduzione dei costi, che non significa necessariamente riduzione di qualità. Rileva peraltro criticamente che restano scarse le coproduzioni tra le Fondazioni, mentre dovrebbero essere incentivate, comprese quelle con i teatri stabili, oltre che con i teatri internazionali, nella prospettiva di produrre economie di scala. Auspica perciò che lo sforzo aggiuntivo ora compiuto sia definitivo rispetto alla strada del risanamento, in considerazione del valore aggiunto costituito da tali organismi nella promozione della musica italiana nel mondo.

Ricorda poi di aver a sua volta sostenuto in molteplici occasioni le manifestazioni del Carnevale, che giudica una espressione del patrimonio culturale e delle connesse attività economiche. Nel prendere atto dell'impossibilità di inserire in questa fase un finanziamento *ad hoc*, sottolinea dunque l'importanza di dare seguito alle previsioni del decreto-legge n. 91 e individuare così un percorso che giunga ad un sostegno effettivo da parte del Ministero.

Manifesta inoltre particolare apprezzamento per le comunicazioni rese dal Ministro sulla riorganizzazione del Dicastero, rilevando che, al centro dei servizi pubblici, oltre al bene collettivo, si colloca senza dubbio l'interesse dei cittadini. Reputa infatti necessario da un lato salvaguardare i beni culturali e il paesaggio e, dall'altro, dare risposte tempestive ai cit-

tadini come finora purtroppo non sempre è avvenuto. In conclusione si congratula con il Ministro per il sostegno ricevuto dall'altro ramo del Parlamento, che non mancherà di certo neanche al Senato, a dimostrazione della grande sensibilità del Legislatore sul patrimonio culturale.

Conclusa la discussione generale, replica la relatrice DI GIORGI (PD), la quale si compiace per l'adesione registrata sul provvedimento in titolo, ritenendo altresì che le osservazioni avanzate abbiano arricchito il dibattito. Afferma del resto che il provvedimento in esame potrebbe avviare un reale cambiamento nella gestione dei beni culturali.

Pur essendo consapevole che in questa fase non è possibile esplicitare in maniera completa la fase emendativa, dati i ristretti tempi di conversione del decreto, registra positivamente la grande apertura del Ministro anche rispetto ad impegni più stringenti, che possono a suo giudizio costituire un ulteriore terreno di confronto, fermo restando che alcuni temi possono essere affrontati a livello amministrativo.

In conclusione dichiara che si farà portatrice, durante l'esame in Assemblea, delle istanze da più parti avanzate, che potranno trovare accoglimento in specifici atti di indirizzo.

Il ministro FRANCESCHINI replica a sua volta integrando alcune delle considerazioni già espresse nella seduta di ieri. Nel giudicare assai positivo lo spirito costruttivo emerso nei lavori parlamentari, che ha infatti portato ad un miglioramento del testo, condivide l'obiettivo di alcuni emendamenti circa l'esigenza di investire in cultura e turismo.

Con riferimento all'articolo 1, riconosce la possibilità di migliorare ulteriormente le disposizioni e di estenderle, ma invita a tener conto che si tratta di una innovazione forte rispetto alla quale bisogna tener conto dei limiti della finanza pubblica. Precisa peraltro che il Ministero dell'economia e delle finanze ha collaborato alla stesura del testo e che tuttora non è esattamente conoscibile l'impatto delle agevolazioni fiscali su tale settore.

In merito al Carnevale ritiene che non siano necessarie norme di rango legislativo, al pari della valorizzazione delle aree di confine. Ritiene infatti che troppo spesso il ricorso a disposizioni legislative finisca per irrigidire la disciplina, tanto più che nel caso del Carnevale c'è già una norma contenuta nel decreto-legge n. 91 del 2013 e che è previsto un fondo interdisciplinare all'interno del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Nel puntualizzare che alla Camera dei deputati è stato accolto un ordine del giorno su tale argomento, si dichiara comunque disponibile a valutare impegni ancor più incisivi.

Circa il tema dell'esenzione dall'IRAP, ritiene che esso vada affrontato in maniera sistematica in quanto anche altre associazioni *no profit* invocano l'esclusione da tale forma di tassazione. Occorre dunque evitare di creare ulteriori disparità.

Condivide inoltre l'iniziativa «Adotta un monumento», precisando che nella stessa direzione si colloca una iniziativa promossa d'intesa



con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, inizialmente avviata dalla regione Campania e ora realizzabile su tutto il territorio nazionale. Si dichiara parimenti disponibile a valutare un indirizzo del Parlamento su questo argomento.

Con riferimento al riesame dei pareri dei Sovrintendenti, chiarisce che per evitare discrezionalità da parte del Ministero è stato introdotto il principio per cui i componenti delle commissioni di garanzia devono essere solo interni al Ministero e esse sono costituite per funzioni.

Concorda altresì con l'esigenza di aumentare l'impiego di giovani nel settore dei beni culturali, tanto più che in alcuni comparti, come quello degli archivi, a fronte dei numerosi pensionamenti, si pone il problema di un ricambio generazionale. Invita perciò a valutare positivamente la possibilità di favorire la mobilità da altre amministrazioni e di assumere a tempo determinato giovani fino a quarant'anni.

In relazione all'articolo 2, ritiene che la Camera dei deputati abbia apportato utili modifiche alle procedure connesse al Grande Progetto Pompei, con lo scopo di coniugare la trasparenza con l'esigenza di celerità, precisando comunque che sono stati recepiti i suggerimenti della Commissione lavori pubblici di quel ramo del Parlamento. Al riguardo, comunica che domani sarà a Pompei insieme al sottosegretario Delrio e al commissario europeo per le politiche regionali Hahn per siglare un nuovo *action plan* inerente modalità, tempi e finanziamenti.

Ribadisce conclusivamente che il Fondo rotativo per le Fondazioni lirico-sinfoniche è una sorta di prestito ed è stato incrementato per corrispondere alle esigenze degli enti che vi hanno fatto richiesta. Ritiene comunque necessario superare l'approccio per cui gli organismi che spendono di più ma in maniera poco efficiente vengono di fatto sostenuti mentre coloro i quali agiscono in maniera virtuosa non ricevono alcun supporto.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato, e successivamente all'espressione dei pareri da parte della relatrice e del Governo. Comunica poi che le senatrici Bignami e Serra hanno aggiunto la propria firma all'ordine del giorno n. G/1563/14/7<sup>a</sup> e che la senatrice Bignami ha aggiunto la sua firma a tutti gli emendamenti presentati come prima firmataria dalla senatrice Montecvecchi. Dichiara infine improponibile per estraneità di materia l'ordine del giorno G/1563/8/7<sup>a</sup>.

La senatrice PUGLISI (PD) sottoscrive e illustra l'ordine del giorno n. G/1563/1/7<sup>a</sup>, con il quale si intende chiedere l'inclusione del Festival Verdi di Parma e di Busseto nell'ambito dei festival musicali disciplinati dalla legge n. 238 del 2012.

Il presidente MARCUCCI (PD), nonché le senatrici FASIOLO (PD) e IDEM (PD), aggiungono a loro volta la firma all'ordine del giorno n. G/1563/1/7<sup>a</sup>.

Il presidente MARCUCCI (*PD*), le senatrici PUGLISI (*PD*) e IDEM (*PD*), nonché i senatori LIUZZI (*FI-PdL XVII*) e COTTI (*M5S*), sottoscrivono l'ordine del giorno n. G/1563/2/7<sup>a</sup>, dandolo per illustrato.

Le senatrici SERRA (*M5S*), MONTEVECCHI (*M5S*), BLUNDO (*M5S*), PUGLISI (*PD*) e FASIOLO (*PD*), nonché i senatori LIUZZI (*FI-PdL XVII*) e CONTE (*NCD*), sottoscrivono l'ordine del giorno G/1563/4/7<sup>a</sup>, dandolo per illustrato.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) dà per illustrati gli ordini del giorno G/1563/5/7<sup>a</sup> e G/1563/7/7<sup>a</sup>.

Le senatrici Elena FERRARA (*PD*) e FASIOLO (*PD*), nonché il senatore SCAVONE (*GAL*), sottoscrivono l'ordine del giorno G/1563/5/7<sup>a</sup> e lo danno per illustrato.

Il senatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*) aggiunge la sua firma all'ordine del giorno G/1563/6/7<sup>a</sup>, rinunciando ad illustrarlo.

La senatrice FASIOLO (*PD*) e il senatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*) aggiungono la loro firma all'ordine del giorno G/1563/7/7<sup>a</sup>, che viene dato per illustrato.

Il senatore SCAVONE (*GAL*) dà conto dell'ordine del giorno G/1563/9/7<sup>a</sup> riguardante l'Orchestra giovanile del Mediterraneo presso il Teatro San Carlo di Napoli, sollecitando l'Esecutivo ad autorizzare l'anticipazione di cassa già disposta dalla legge di stabilità del 2014 per tale organismo.

I senatori LIUZZI (*FI-PdL XVII*) e Elena FERRARA (*PD*) aggiungono la propria firma all'ordine del giorno G/1563/9/7<sup>a</sup>.

I restanti ordini del giorno di carattere generale sono dati per illustrati.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) esprime un parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (con alcune riformulazioni) e 7. In merito all'ordine del giorno n. 9 suggerisce di riformularlo nel senso di impegnare il Governo a dare sollecita attuazione alle disposizioni già previste dalla legge di stabilità 2014.

Il ministro FRANCESCHINI manifesta un avviso conforme a quello della relatrice suggerendo di riformulare l'ordine del giorno n. 1 nel senso di impegnare il Governo «a operare per includere» il Festival Verdi tra i festival contemplati dalla legge n. 238 del 2012, tenuto conto che si tratta di un compito prioritariamente spettante al Legislatore. Con riferimento all'ordine del giorno n. 3 propone di riformulare il primo impegno soppri-

mendo il riferimento al Presidente del Consiglio dei ministri e al Cancelliere austriaco per ragioni di opportunità.

Si passa indi all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati all'articolo 1, nonché quelli volti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 1.

Il PRESIDENTE dichiara improponibili per estraneità di materia gli emendamenti 1.0.4 e 1.0.5.

I senatori LIUZZI (*FI-PdL XVII*), CONTE (*NCD*) e MARIN (*FI-PdL XVII*) sottoscrivono l'ordine del giorno n. 10 dandolo per illustrato.

La senatrice SERRA (*M5S*) dà conto delle proposte emendative a sua firma volte a evidenziare la specificità delle produzioni culturali anche nel caso di donazioni di modesta entità. Si sofferma in particolare sull'emendamento 1.16, volto ad escludere che dette erogazioni liberali possano costituire forme di pubblicità indiretta specialmente per società farmaceutiche, del tabacco e del gioco d'azzardo.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) illustra l'emendamento 1.0.1 che propone l'emissione di titoli obbligazionari per il finanziamento di interventi sui beni culturali, invitando ad una riflessione ulteriore dato il carattere innovativo della proposta. Si augura perciò che il Governo voglia tenerne adeguatamente conto, almeno con l'approvazione di un ordine del giorno. Dà indi conto dell'emendamento 1.0.2, inerente il progetto «Adotta un monumento» richiamando le considerazioni espresse in discussione generale, nonché dell'1.0.3 di cui presenta una riformulazione in un testo 2, pubblicato in allegato.

I restanti emendamenti si danno per illustrati.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 10. Manifesta invece parere contrario su tutte le proposte emendative presentate. Dell'emendamento 1.19, degli identici emendamenti 1.20 e 1.21, dell'1.0.1 e dell'1.0.2 suggerisce tuttavia ai rispettivi proponenti la trasformazione in ordini del giorno.

Il ministro FRANCESCHINI esprime un parere conforme a quello della relatrice, precisando in merito all'emendamento 1.0.1 di condividere il principio ma di non riscontrare al momento le condizioni per costruire uno strumento a suo avviso complicato sul piano finanziario. Quanto all'emendamento 1.0.3 (testo 2) ritiene inopportuno legificare la disciplina dell'ingresso ai monumenti e musei, già oggetto di norme secondarie. Fa presente peraltro che i docenti sono già esonerati dal pagamento del biglietto di ingresso.

La senatrice SERRA (*M5S*) chiede di rivedere il parere espresso sull'emendamento 1.16, ribadendo l'inopportunità di dare eccessivo risalto, in termini di pubblicità indiretta, alle società farmaceutiche, del tabacco e del gioco d'azzardo.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) conferma il parere contrario atteso che la disciplina delle erogazioni liberali esclude la possibilità di godere di una pubblicità indiretta.

Il ministro FRANCESCHINI si associa alla posizione della relatrice, rimarcando che le donazioni hanno una disciplina diversa rispetto alle sponsorizzazioni e godono pertanto di benefici fiscali e pubblicitari differenti. Non si può peraltro prevedere per alcune società il divieto di corrispondere erogazioni liberali, tanto più che esse operano legittimamente in base all'ordinamento vigente. Invita perciò a tener distinta ogni valutazione di carattere morale.

Il senatore CENTINAIO (*LN-Aut*), alla luce del parere contrario espresso su tutte le proposte emendative, domanda se l'orientamento generale sia quello di respingere ogni ipotesi di modifica.

Il PRESIDENTE, richiamando quanto espresso nella seduta di ieri, fa presente che l'attività emendativa è stata approfondita in maniera ampia durante l'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, in alcuni casi con l'apporto dei Gruppi dei due rami del Parlamento. Alla luce dei tempi ristretti di esame in seconda lettura reputa pertanto assai difficile apportare ulteriori modifiche pena la decadenza del decreto. Fa notare tuttavia che numerosi emendamenti possono rappresentare il presupposto per l'espressione di indirizzi politici precisi nei confronti dell'Esecutivo laddove fossero trasformati in ordini del giorno.

Il senatore CENTINAIO (*LN-Aut*), tenuto conto di tale orientamento, dichiara di ritirare tutti gli emendamenti presentati, riservandosi di ripresentarli in Assemblea.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1563  
(Al testo del disegno di legge di conversione)**

**G/1563/1/7**

PAGLIARI, ZANDA, PUGLISI, MARCUCCI, FASIOLO, IDEM

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

premesso che:

il Festival Verdi di Parma e di Busseto è un'importante manifestazione operistica di respiro internazionale dedicata alla figura di Giuseppe Verdi, che si tiene tutti gli anni nel mese di ottobre a Parma e a Busseto, e rientra tra le attività istituzionali della Fondazione Teatro Regio di Parma, la quale ha la responsabilità della gestione del notissimo omonimo Teatro;

il Festival stesso è stato fondato a metà degli anni Ottanta e ha avuto luogo fino al 1993. Dopo una pausa, è stato reintrodotta nel 2001 in occasione delle celebrazioni nazionali del centenario verdiano e da allora proposto annualmente nel periodo primaverile. Da ottobre 2007 ha luogo nella forma attuale;

negli ultimi anni il programma del Festival Verdi di Parma e Busseto ha alternato spettacoli operistici, concerti sinfonico-corali e *recitals* affiancando agli spettacoli principali incontri, presentazioni e dibattiti legati alla figura di Giuseppe Verdi e alla sua opera. Molti sono gli enti, nazionali e locali, che hanno collaborato con la Fondazione Teatro Regio di Parma, titolare del Festival Verdi, in vario modo alla realizzazione delle varie edizioni del Festival stesso, tra queste l'Istituto nazionale di studi verdiani, la Fondazione Arturo Toscanini e il Conservatorio di Musica A. Boito di Parma;

il calendario del Festival Verdi è ed è stato sempre progettato con l'obiettivo di accogliere appassionati e turisti provenienti da tutto il mondo, cercando di creare un'opportunità interessante sia per il turismo specializzato, sia per quello mosso non solo dalla curiosità di assistere alle opere, ma anche di conoscere Parma e il territorio. In questo modo, si è raggiunto l'obiettivo di incrementare le presenze turistiche extraterritoriali, di provenienza anche internazionale, generando così un indotto, già importante nei risultati ottenuti e di evidente enorme potenzialità;

l'edizione 2013 del Festival Verdi, che ha celebrato il bicentenario della nascita del grande Maestro, ha visto la presenza di spettatori provenienti da Austria, Germania, Francia, Giappone, Svezia, USA, Svizzera, Inghilterra e Australia, con segni di crescente attenzione;

la potenziale capacità attrattiva del Festival Verdi di Parma e di Busseto è assolutamente maggiore dei dati finora registrati sia per il prestigio del Cigno di Busseto e per la straordinaria notorietà delle sue opere, sia per la fama, di cui continua a beneficiare il Teatro Regio di Parma. Una capacità attrattiva, che, qualora sviluppata, si tradurrebbe in un'ulteriore valorizzazione del complesso dei Festival musicali ed operistici, in particolare di quelli dedicati ai più prestigiosi Maestri italiani, quali, ad esempio, Rossini e Puccini;

il Festival Verdi di Parma e di Busseto, a differenza dei precitati Festival, non ha un finanziamento tabellare. Esso, infatti, non è riconosciuto (e, conseguentemente, incluso) dalla legge 20 dicembre 2012, n. 238, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale, che garantisce un milione di euro ciascuno a favore della Fondazione Rossini Opera Festival, della Fondazione Festival dei Due Mondi, della Fondazione Ravenna Manifestazioni e della Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago;

la Fondazione Teatro Regio di Parma, titolare del Festival Verdi, ha dovuto, pertanto, gestire e organizzare la manifestazione senza poter contare su una base di finanziamento certo, se si esclude la positiva parentesi del finanziamento «*una tantum*» riconosciuto da apposita legge, che ha esaurito la sua efficacia;

questa incertezza economico-finanziaria non è stata l'ultima delle cause che hanno reso complicata, fino ad ora, la vita del Festival Verdi di Parma e di Busseto. Una fonte sicura e costante di finanziamento, infatti, è il presupposto irrinunciabile per una programmazione seria e per la correlata attività di promozione e di accreditamento, da cui passa la definitiva consacrazione sul piano nazionale ed internazionale di una manifestazione come il Festival Verdi di Parma e di Busseto. Il dato è di assoluta evidenza, così come l'esigenza che la Fondazione Teatro Regio di Parma, una volta ottenuta una base finanziaria sicura e costante, individui le iniziative innovative indispensabili per la crescita del Festival stesso,

impegna il Governo:

a includere il Festival Verdi di Parma e di Busseto tra i Festival contemplati dalla legge 20 dicembre 2012, n. 238, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale, così equiparando la situazione della Fondazione Teatro Regio di Parma, sul piano giuridico e su quello finanziario, a quella degli Enti titolari degli altri Festival musicali e operistici contemplati dalla predetta legge 20 dicembre 2012, n. 238.

---

**G/1563/2/7**

RANUCCI, MARCUCCI, PUGLISI, IDEM, LIUZZI, COTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

premessi che:

il turismo, nei suoi diversi aspetti, rappresenta per l'Italia il volano dell'economia; le bellezze naturali e paesaggistiche, il ricco patrimonio di storia, opere d'arte e monumenti hanno permesso all'Italia di collocarsi tra le principali mete turistiche del mondo e l'UNESCO ha inserito il nostro Paese nel patrimonio mondiale dell'umanità;

il turismo congressuale è un turismo di nuova generazione che va oltre il profilo *business* in quanto un evento congressuale non si circoscrive ad una o più giornate di lavoro ma si estende agli aspetti paralleli legati al tempo libero, ad agevolare rapporti e contatti tra convenuti; risulta quindi determinante la scelta della sede della convention che consenta di abbinare alle giornate di meeting anche fattori quali: visite guidate, escursioni, gastronomia, natura, *shopping* che diventano parte integrante del pacchetto congressuale;

il turismo congressuale si basa sulla stretta collaborazione tra gli operatori del settore, le strutture alberghiere ed i comuni che, attraverso la cura dedicata alla preparazione degli eventi congressuali, creano l'occasione per svolgere un ruolo di promozione del territorio e delle eccellenze del luogo di destinazione in cui si svolge l'evento;

il 18 giugno 2014 si è costituito l'«Italia Convention Bureau» promotore sul mercato internazionale della *meeting industry* e sostenuto da tutte le associazioni degli operatori che partecipano al comitato di coordinamento delle azioni per lo sviluppo dell'offerta congressuale istituito nel luglio 2013 dall'ENIT-Agenzia nazionale del turismo;

tale organismo, coordinandosi con l'azione di promozione del *brand* nazionale svolta dalle istituzioni, dovrà cogliere le molte opportunità offerte dalla domanda mondiale di congressi ed eventi che sino ad oggi, proprio per la mancanza di un referente in grado di accogliere e supportare il cliente nella prima fase delle proprie scelte, ha privilegiato altre Nazioni;

considerato che:

è necessario ed urgente il rilancio del comparto turistico italiano visto che è, per l'economia dell'Italia, uno dei più importanti pilastri dell'industria, sia in termini di apporto finanziario che per numero di occupati e per questo deve essere inserito al centro delle strategie di sviluppo e di crescita del nostro Paese;

è necessario, nell'ambito delle disposizioni volte a promuovere e sostenere le strutture ricettive turistico-alberghiere, adottare misure specifiche volte a favorire le strutture che operano nell'ambito del turismo congressuale,

impegna il Governo:

a promuovere azioni di sostegno per lo sviluppo del turismo congressuale affinché si possa giungere rapidamente ed in modo efficace ad una piena attuazione della sinergia tra «Italia *Convention Bureau*» e ENIT-Agenzia nazionale del turismo che consenta al nostro Paese di essere davvero competitivo sul mercato internazionale;

a prevedere agevolazioni fiscali in favore del turismo congressuale al fine di renderlo realmente competitivo sul mercato internazionale dei congressi e degli eventi favorendo le conseguenti ricadute economiche ed occupazionali per il nostro Paese.

---

### **G/1563/3/7**

PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

premesso che:

il Trentino per secoli è appartenuto storicamente all'area tedesca; in particolare nel 1815 divenne parte integrante del Tirolo e dell'Impero d'Austria;

tra il 1859 e il 1866 il Trentino, dopo la perdita del Lombardo Veneto da parte dell'Austria, divenne area di confine con il Regno d'Italia e il governo di Vienna predispose la militarizzazione del territorio. Tra il 1861 e il 1915 furono costruite circa 80 fortificazioni e un sistema trincerato lungo 300 chilometri. Nei piani di Vienna, in caso di conflitto contro l'Italia e la Russia, il Tirolo avrebbe dovuto resistere contro un avversario numericamente superiore. A partire dal 1860 furono quindi costruite numerose «tagliate» (sbarramenti stradali) a difesa dei valichi; in seguito il programma di fortificazioni divenne più ambizioso, soprattutto nella parte meridionale del Trentino;

nel settembre 1914 lo Stato maggiore austro-ungarico diede l'incarico di costruire la *Tiroler Widerstandslinie* (linea di resistenza tirolese), una linea trincerata ininterrotta dal Tonale alla Marmolada da utilizzare nel caso di un conflitto con il Regno d'Italia; furono impiegati circa 20.000 lavoratori civili;



la Prima Guerra mondiale investì il Trentino e ne cambiò la storia. Nel 1914 vennero chiamati alle armi, nell'Armata austro-ungarica, gli uomini di età compresa tra i 21 e i 42 anni (dal 1915 dai 18 ai 49 anni). I trentini richiamati furono circa 60.000 e quasi tutti a presidio del confine orientale con la Russia, dove rimase quasi tutto il contingente di lingua italiana costituito da trentini e da italiani delle province adriatiche dell'Impero;

i trentini vennero inquadrati nei 4 reggimenti *Kaiserjager* (cacciatori imperiali) e nei 3 reggimenti da montagna *Landesschtitzen*, oltre che nei 2 reggimenti di milizia territoriale (*Tiroler Landsturm*). Circa 15-20.000 trentini caddero prigionieri dei Russi; molti di loro furono impiegati come forza lavoro. Circa 4.000 prigionieri trentini e italiani delle province adriatiche furono trasferiti in Italia: partiti nel 1916 dal campo di prigionia di Kirsanov, imbarcati nel porto di Arcangelsk, attraverso la Gran Bretagna e la Francia giunsero a Torino. Alla fine del 1917, altri 2.500 vennero trasferiti in Cina. Alcune centinaia di loro, inquadrati nei Battaglioni Neri del Corpo di spedizione italiano in Estremo Oriente, combatterono contro i bolscevichi; altri trentini si arruolarono invece nell'Armata Rossa. Un ultimo gruppo, infine, fu imbarcato dai porti dell'Estremo Oriente per gli Stati Uniti, da dove proseguì alla volta dell'Europa;

nel maggio 1915, allo scoppio della guerra con il Regno d'Italia, le truppe schierate a difesa del Tirolo ammontavano a circa 35.000 uomini; furono mobilitate anche le compagnie di *Standsschtitzen* tirolesi (compresi quindi anche combattenti trentini). I soldati di entrambi gli schieramenti conobbero la durezza della «guerra bianca» e furono costretti a combattere in condizioni di vita estreme;

dal maggio 1915 un'ampia fascia del territorio trentino fu devastata dai bombardamenti. La dichiarazione di guerra dell'Italia all'Impero austro-ungarico provocò l'evacuazione verso nord e verso sud di più di 100.000 persone (circa un terzo della popolazione), per lo più donne, bambini e anziani dalle aree poste in prossimità del fronte. La gran parte di loro fu disseminata nelle campagne della Boemia e della Moravia. Altre decine di migliaia vennero concentrate in vere e proprie «città di legno» in Austria. Nei baraccamenti si instaurò una forma di militarizzazione della vita civile; la mortalità provocata dalla miseria e dall'indigenza raggiunse cifre elevatissime. Circa 30.000 trentini vennero evacuati dall'Esercito italiano in diverse regioni italiane;

l'economia del Trentino ne risultò sconvolta e la popolazione che rimase nei paesi conobbe la fame e la durezza dell'occupazione militare; nei paesi non evacuati le donne dovettero prestare servizio per l'esercito sia sul versante italiano che su quello austriaco, addirittura nella costruzione di strade e nel trasporto di materiali. Alcune di loro morirono nel corso di bombardamenti;

nel novembre 1918, dopo una lunga guerra di posizione, sanguinose avanzate e una grave sconfitta a Caporetto, l'esercito italiano sfondò le linee austro-ungariche. Il 4 novembre venne firmato l'armistizio e, alla fine della guerra, scomparve l'Impero austro-ungarico; nel novembre del

1918 Trento, Bolzano e Innsbruck furono occupate dall'esercito italiano; dopo gli accordi di pace del 1919 il «Tirolo a Sud del Brennero» (come previsto dal patto di Londra del 24 aprile 1915) venne definitivamente annesso al Regno d'Italia);

il paesaggio del Trentino appariva trasformato dalla costruzione di fortificazioni e campi trincerati, dal disboscamento, dalle esplosioni e dalle azioni belliche. Un centinaio di paesi e di borgate che si trovavano nella «zona nera» risultarono distrutti o gravemente lesionati. I profughi e i soldati che tornavano nei propri paesi trovarono edifici danneggiati, abitazioni e cantine saccheggiate, campagne, pascoli e boschi disseminati di ordigni inesplosi e di reticolati;

la ricostruzione iniziò rapidamente e permise nell'arco di un paio di anni di riparare alcuni dei danni più gravi prodotti dalla guerra. La ripresa della vita civile ed economica fu lenta e complicata, a causa del nuovo assetto istituzionale in cui il Trentino si venne a trovare, del cambio della moneta, del mutamento delle principali relazioni commerciali;

rilevato che:

la costruzione di una memoria pubblica dei caduti ha trovato anche in Trentino un grande spazio. Il ricordo dei più di 11.000 trentini caduti in divisa austro-ungarica fu invece ostacolato dal nuovo Stato italiano, che non seppe riconoscere la situazione in cui il Trentino si era trovato. Dedicine di iscrizioni sui monumenti eretti per ricordare i caduti della guerra recavano la frase «Caduti della Guerra 1915-18», quando in realtà tutti o quasi i soldati elencati erano caduti nel 1914, oppure parlava di loro come dei soldati caduti per una patria avversa; tali caduti vennero ricordati in molte lapidi ufficiali – che ancora esistono in diversi paesi del Trentino – come «morti per la Patria nefanda»;

vennero invece celebrati con tutti gli onori, anche se in numero molto inferiore, i caduti volontari nell'Esercito italiano;

per questo motivo la Provincia, attraverso il Museo storico italiano della Guerra di Rovereto, ha promosso il censimento e la raccolta di dati sui caduti trentini nella Prima Guerra mondiale. Il progetto, esposto pubblicamente nel memoriale «Nel cuore nessuna croce manca», vuole assolvere ad un dovere civile di memoria e colmare una lacuna troppo a lungo protratta. Degli oltre 55.000 soldati trentini che tra il 1914 e il 1918 combatterono in Galizia, in Serbia e sul fronte italiano, più di 11.000 morirono nelle trincee, negli ospedali e nei campi di prigionia. I loro corpi furono sepolti in cimiteri dove ben poche famiglie poterono recarsi (odierno territorio di Romania, Ucraina, Polonia). Il crollo dell'Impero austro-ungarico, nel cui esercito aveva combattuto gran parte di loro, e l'unificazione del Trentino al Regno d'Italia ostacolarono l'accurato e doveroso censimento delle perdite. Nel dopoguerra furono le comunità a conservarne la memoria sui monumenti ai caduti e sulle lapidi poste nei cimiteri, nelle chiese e sulle piazze; encomiabile, inoltre, l'operato della Croce nera austriaca, che ha conservato la memoria di questi soldati in tutti i luoghi di

battaglia e nelle centinaia di cimiteri, spesso monumentali, allestiti dall'amministrazione austriaca in particolare in terra di Galizia;

tutti i dati sono contenuti nel sito «Trentinograndeguerra.it», dal quale sono state tratte, anche testualmente, gran parte delle informazioni riportate nel presente documento;

a cento anni dai tragici eventi della Prima Guerra mondiale, la Provincia autonoma di Trento, in accordo con tutte le istituzioni interessate, ha realizzato un programma pluriennale di progetti culturali, studi, ricerche e interventi nel campo della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico della Grande Guerra;

per caratterizzare tutte le iniziative relative al Centenario della Prima Guerra mondiale è stato creato un logo, caratterizzato da una grande «ESSE», che disegna quello che un tempo era il fronte italoaustriaco, accompagnata dalla scritta «Trentino '14-'18: dalla guerra alla pace» in tre lingue, a dimostrazione di come oggi sui luoghi della guerra si voglia costruire la pace e la collaborazione dei popoli, rafforzando in tal modo l'integrazione europea;

il Trentino e i trentini sono stati testimoni diretti della Grande Guerra, coinvolti in uno scontro europeo che ha inciso il territorio e tutte le sue comunità. Oggi quei segni sono ancora visibili e visitabili, immergendosi in itinerari che attraversano una grande varietà di paesaggi o scoprendo il lungo e prezioso lavoro che ha portato al recupero di manufatti e alla costituzione di piccoli e grandi musei, di mostre tematiche e di percorsi di ricerca. Con la sua lunghezza di circa 350 km, il fronte della Grande Guerra ha attraversato l'intero Trentino. Fortificazioni a presidio di vallate, capisaldi su punti panoramici, trincee su crinali così come resti di baraccamenti e gallerie ricavati nella roccia – se non nel ghiaccio – anche a quote molto elevate e in ambienti severi. Molti di questi luoghi si trovano lungo il Sentiero della Pace, un tracciato che copre più di 500 km e collega il Passo del Tonale alla Marmolada, collegando tutti i luoghi significativi della Grande Guerra e costituendo un percorso della memoria di grande suggestione;

per questo motivo, approfittando delle parole pronunciate dal Presidente del Consiglio in occasione della presentazione in Senato delle linee guida sul semestre europeo a guida italiana e del suo incontro con il cancelliere austriaco Werner Faymann, nel corso del quale Matteo Renzi ebbe a dire testualmente: «Cento anni fa qui si lottava in una guerra drammatica, oggi ci rendiamo conto dei passi avanti fatti in Europa, oggi raccontiamo una storia di bellezza», il sottoscritto ha inviato nei giorni scorsi al Presidente una lettera in cui rappresenta la disponibilità del Trentino ad ospitare un evento internazionale per il Centenario. In particolare, poiché proprio dal fronte trentino partirono nel 1918 le trattative per giungere all'armistizio tra Italia e Austria, si è proposto di organizzare in Trentino l'evento di chiusura del Centenario, riunendo assieme, alla Campana dei Caduti di Rovereto, il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano e il Cancelliere austriaco. Un'iniziativa che per le comunità italiane ed austriache, un tempo lacerate dalla Guerra ed oggi comunemente impegnate

nello sviluppo di azioni di collaborazione concreta (basta per tutti l'esempio del tunnel del Brennero), sarebbe di straordinaria importanza e darebbe una spinta considerevole a tutte le attività dei prossimi anni, il cui obiettivo principale resta quello di tenere viva la memoria e di rinsaldare sempre più quei valori di pace e di solidarietà di cui tutti siamo fieri e orgogliosi. La città di Rovereto, a tale scopo, rappresenta il sito ideale, perché posta al centro di un fronte che conserva innumerevoli testimonianze della Guerra, ubicata in luogo sacro anche per la presenza del Sacro di Castel Dante, città sede di un importante Museo della Guerra e soprattutto della Fondazione Opera Campana dei Caduti che associa gran parte dei Paesi del mondo. La città di Rovereto infine, è promotrice del Progetto «Città dell'Armistizio» che vede riunite tutte le città europee dove ebbero luogo le trattative e furono firmati gli armistizi che portarono alla fine della guerra;

nella stessa lettera il sottoscritto ha ricordato che i sottosegretari del precedente Governo avevano condiviso la proposta di organizzare a Roma un evento espositivo sui cittadini di lingua italiana che hanno combattuto in altri eserciti, come ad esempio gli oltre 60.000 trentini reclutati nell'Armata austro-ungarica;

tutto ciò premesso,

nell'anno del Centenario dell'inizio della Prima Guerra mondiale, impegna il Governo a valutare la possibilità:

di organizzare l'evento di chiusura del Centenario in Trentino, riunendo assieme, alla Campana dei Caduti di Rovereto, il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano e il Cancelliere austriaco, oltre ai rappresentanti di tutti i Paesi coinvolti nella Grande Guerra, quale gesto di impegno comune per la pace e l'integrazione europea;

di promuovere a Roma, in collaborazione con i territori interessati e le loro istituzioni culturali e museali, un evento espositivo sulle vicende che hanno coinvolto i soldati di lingua italiana appartenenti ad altre nazionalità, allo scopo di recuperare degnamente la memoria, celebrarne il ricordo e favorirne la conoscenza pubblica.

---

#### **G/1563/4/7**

BUEMI, PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, CONTE, SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, PUGLISI, LIUZZI, FASIOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

premessi che:

il mercato dell'arte moderna e contemporanea meriterebbe particolare attenzione per la grave situazione che questo settore sta attraversando;

le gallerie d'arte sono in crisi non perché non ci siano gli acquirenti, ma perché il sistema fiscale crea forti impedimenti a discapito di tutto il settore;

pertanto questo comporta una serie di inconvenienti a catena: le gallerie riducono il personale, altre chiudono, con grave danno anche per la perdita di posti di lavoro e per la perdita di valori in un settore così importante e strategico per l'economia e per il turismo;

molti galleristi, infatti, trovano più conveniente trasferirsi all'estero, dove godono di un migliore trattamento fiscale e se non si interviene con urgenza il settore ben presto si impoverirà e si creerà un vuoto difficilmente colmabile;

considerato che:

i giovani artisti non trovano lavoro, i più validi si trasferiscono all'estero. Eppure, i giovani avrebbero bisogno di essere incentivati dalle gallerie, ma in Italia non si trova spazio lavorativo nei Musei per l'arte contemporanea che, tra l'altro, sono pochi e quei pochi sono privi di fondi;

le gallerie private sono in crisi economica perché le banche non danno prestiti anzi, chiedono il rientro a coloro che ne hanno usufruito;

il collezionista non acquista se non a condizioni migliori e, quindi, si trasferisce all'estero dove ha tutti gli incentivi per poterlo fare e tutto ciò comporta anche una grave perdita di posti di lavoro;

la valorizzazione dei nostri artisti è assolutamente necessaria perché se perdiamo questa opportunità ci verremo a trovare nella situazione dell'Egitto e della Grecia, considerate "Civiltà sepolte", mentre noi abbiamo avuto nel XX Secolo e, in particolare, nel secondo Novecento, dopo la caduta del Fascismo, una quantità di grandi artisti che sono stati punto di riferimento per il resto del mondo. L'arte è una delle cose più importanti nella vita dell'uomo e lo dimostrano i milioni di collezionisti che si muovono in tutto il mondo, da un Paese all'altro per vedere mostre, seguire aste e così via;

anche le case d'asta si sono ridotte a vendere le opere ad offerta libera, perché il loro obiettivo, in questo momento di grave crisi, è solo quello di prendere la percentuale da chi è costretto a vendere per necessità, incentivando così gli acquisti a prezzi completamente stracciati;

è necessario, dunque, prendere presto provvedimenti per il settore altrimenti sarà difficile recuperare anni di così intenso lavoro, dove le gallerie hanno lavorato per la promozione e la valorizzazione di tanti artisti;

tanto premesso, impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere misure volte al sostegno dell'arte moderna e contemporanea, rafforzando anche le sinergie fra organi-

smi privati ed istituzioni pubbliche, non solo per promuovere e valorizzare la suddetta arte, ma anche per arricchire il prestigioso ruolo culturale delle città italiane che hanno rappresentato, per tutto il Novecento, uno dei punti cardine della storia dell'arte italiana. In particolare, si ricorda che nel secondo Dopoguerra i vari movimenti artistici che sono sviluppati e l'energia creativa che sprigionavano attorno alle storiche gallerie italiane sono stati di stimolo per la rinascita culturale ed economica del nostro Paese.

---

### **G/1563/5/7**

GRANAIOLA, MARCUCCI, LIUZZI, PUGLISI, CONTE, MATTESINI, Elena FERRARA, FASIOLO, SCAVONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

premessi che:

le attività e le manifestazioni del Carnevale hanno un importante valore storico e culturale e nella tradizione italiana e popolare e sono un fondamentale veicolo per lo sviluppo turistico dei territori;

le manifestazioni del Carnevale non sono ancora riconosciute a pieno titolo tra i beni culturali del nostro Paese. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non considera i beni culturali di natura immateriale alla stregua dei beni culturali di natura materiale;

l'articolo 4-ter del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, riconosce il valore storico e culturale nella tradizione italiana del carnevale e delle attività e manifestazioni ad esso collegate e ne favorisce la tutela e lo sviluppo in accordo con gli enti locali;

la Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale approvata dalla Conferenza generale dell'UNESCO a Parigi il 3 novembre 2003 e ratificata dall'Italia il 27 settembre 2007 con legge n. 167 e la Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, approvata il 20 ottobre 2005 dalla XXIII Conferenza generale dell'UNESCO e successivamente ratificata dall'Italia il 19 febbraio 2007 con legge n. 19 del 2007, hanno stabilito il riconoscimento delle espressioni di identità culturale collettiva anche quando siano rappresentate da testimonianze immateriali;

impegna il Governo:

a reperire in tempi brevi risorse aggiuntive, eventualmente a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, nell'ambito della quota destinata alle iniziative multidisciplinari, al fine di favorire la tutela e lo sviluppo delle attività e delle manifestazioni dei Carnevali storici nei territori italiani.

---

### **G/1563/6/7**

PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, LIUZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

premesso che:

l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) disciplina le ipotesi di detrazione per oneri sostenuti dal contribuente per i quali dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento;

considerato che:

le bande musicali, i cori, i gruppi storici e folcloristici, le associazioni coreutiche e le scuole di danza ed i sodalizi culturali in generale, sin dalle loro origini, rappresentano un tutt'uno con le comunità di cui sono una valida e preziosa espressione identitaria e nel loro ruolo insostituibile ne hanno sempre scandito i «ritmi sociali»; questi sodalizi costituiscono, infatti, un fattore insostituibile di animazione, di coesione e di promozione sociale e culturale, oltre che una straordinaria ed efficace occasione di coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi;

sarebbe, inoltre, opportuno incentivare e supportare queste associazioni anche per il futuro dei nostri giovani. Non va dimenticato, infatti, che queste realtà, promosse e sostenute quasi totalmente dal volontariato, rappresentano anche un'importante opportunità che permette di togliere dalla «strada» e dalle facili e negative tentazioni i giovani, impegnandoli in un'attività culturale entusiasmante, creativa, coinvolgente e socializzante. Non va sottovalutato inoltre l'importante opportunità e funzione di orientamento che offrono con le loro scuole;

tenuto inoltre conto che:

l'articolo 149 del TUIR stabilisce, al comma 4, che gli enti ecclesiastici, riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, e le associazioni sportive dilettantistiche non perdono la qualifica di ente non com-

merciale qualora, ai sensi della legge n. 398, l'attività considerata commerciale per un intero periodo d'imposta superi quella considerata non commerciale;

impegna il Governo:

anzitutto a modificare il comma 4 dell'articolo 149 del TUIR al fine di evitare che, erroneamente, le bande musicali, i cori, i gruppi storici e folcloristici, le associazioni coreutiche e le scuole di danza ed i sodalizi culturali in generale, perdano la qualifica di ente non commerciale;

a prevedere, inoltre, detrazioni per le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni culturali legalmente costituite, nonché per spese sostenute per iscrizione e frequenza di allievi - possibilmente di età compresa tra i cinque e i diciotto anni - a corsi di formazione dilettantistica musicale, corale o coreutica presso strutture riconosciute o presso associazioni o scuole legalmente costituite.

---

#### **G/1563/7/7**

GRANAIOLA, MARCUCCI, FASIOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

premessi che:

il Carnevale è una festa le cui origini sono antichissime. Secondo la maggior parte degli studiosi, etimologicamente la parola carnevale deriva dal latino «carnem levare», popolarmente tradotto «carne-vale» o «carnasciale», perché anticamente indicava il banchetto di abolizione della carne che si teneva subito prima del periodo di astinenza e digiuno della quaresima;

il Carnevale è da sempre una festa del popolo, un momento in cui vige la più assoluta libertà e tutto diviene lecito: ogni gerarchia decade per lasciare spazio alle maschere, al riso, allo scherzo e alla materialità;

la storia del Carnevale e la storia del nostro Paese sono strettamente legate, esso fa parte della nostra cultura, delle nostre tradizioni e dell'inventiva tipica del nostro popolo;

in particolare, la fama del Carnevale di Viareggio travalica i confini nazionali per la capacità di attrarre turisti sia dall'Italia che dall'e-



stero: nato nel 1873, da allora svolge ogni anno un complesso di manifestazioni che attirano centinaia di migliaia di visitatori;

i carri del Carnevale di Viareggio predisposti dai maestri carristi e dalle loro maestranze, sono i più grandi e movimentati del mondo e il Carnevale di Viareggio non è solo la più spettacolare festa italiana, ma rappresenta le capacità artistiche e organizzative degli italiani nel mondo, costituendo in tal senso una manifestazione di rilievo internazionale;

il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, all'articolo 4-ter, riconosce il valore storico e culturale del Carnevale e delle attività e manifestazioni ad esso collegate nella tradizione italiana, al fine di favorirne la tutela e lo sviluppo in accordo con gli enti locali;

le Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, hanno stabilito il riconoscimento delle espressioni di identità culturale collettiva anche quando siano rappresentate da testimonianze immateriali;

impegna il Governo:

a reperire risorse a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, nell'ambito della quota destinata alle iniziative multidisciplinari, al fine di favorire la tutela e lo sviluppo delle attività e delle manifestazioni del carnevale, con particolare riguardo a quelle di rilievo internazionale come il Carnevale di Viareggio.

---

### **G/1563/8/7**

BERGER, PALERMO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

premessi che:

si registra un costante calo dei giovani che praticano gli sport invernali;

in soli 30 anni il numero di bambini e giovani che si avvicinano allo sport sulla neve è diminuito del 30 per cento;

gli esperti del settore avvertono che chi non pratica uno sport con gli sci da giovane, difficilmente si deciderà per una settimana bianca da adulto;

anche la Federazione internazionale di sci ha ammesso che tra i giovani la pratica di sci e *snowboard* sta regredendo e per contrastare la tendenza ha lanciato diverse campagne;

questi dati, insieme alla sfavorevole congiuntura economica, hanno fatto registrare negli ultimi anni un forte calo nella frequentazione delle stazioni invernali e pertanto sono necessarie iniziative per cercare di invertire la tendenza e salvaguardare l'intero comparto con relativo indotto;

la proposta di una «settimana bianca» obbligatoria è stata avanzata a livello nazionale nel 2007 dall'allora Vicepresidente del Consiglio dei Ministri nonché Ministro per i beni e le attività culturali Onorevole Francesco Rutelli, che è stato promotore di una proposta in favore della destagionalizzazione del turismo, in modo da avere una settimana in più di vacanze pasquali e una settimana in più durante l'anno;

anche l'ex Presidente della Federazione italiana sport invernali, Giovanni Morzenti, ha lanciato la proposta di estendere a tutte le regioni la settimana bianca obbligatoria come già avviene in Paesi come Francia, Spagna, Svizzera, Germania solo per citarne alcuni;

diverse Regioni e Province Autonome (Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige) hanno varato negli ultimi anni una piccola rivoluzione dei calendari scolastici facendo iniziare l'anno scolastico 4-5 giorni prima del previsto e chiudendo le scuole 2-3 giorni più tardi in modo tale da ricavare a febbraio una settimana di vacanze alla quale viene attribuito lo *status* di «settimana sportiva» oppure «settimana bianca»;

anche sotto l'aspetto di risparmio energetico, l'apertura anticipata delle scuole in autunno e la chiusura posticipata di una settimana a giugno, avrebbe ripercussioni positive in termini di risparmio per le casse dello Stato;

considerato che:

la motivazione di una tale iniziativa non deve essere solo sportiva, ma anche economica, ambientale sociale e culturale al fine di promuovere un'industria del turismo fiorente e una sana economia di montagna;

una settimana bianca «regionale», potrebbe attrarre nei periodi di bassa stagione, anche cittadini con una disponibilità economica riservata allo svago più limitata e portare vantaggi per la collettività: riduzione dell'inquinamento atmosferico, benefici in termini di sicurezza, riduzione della congestione stradale;

la scuola è, per il settore turistico-alberghiero, un comparto molto interessante con i suoi 726 mila insegnanti, un milione e 100 mila addetti ai lavori e 7 milioni e 800 mila alunni che potrebbero nelle vacanze scolastiche spostarsi con le famiglie in giro per le città d'arte e le località sciistiche;

impegna il Governo a:

valutare la rimodulazione del calendario scolastico per destagionalizzare i flussi dei vacanzieri;

valutare la possibilità di introdurre una settimana bianca obbligatoria nelle scuole al fine di rilanciare gli sport invernali e ridare fiato agli operatori turistici;

facilitare il lavoro a quelle scuole che vogliono organizzare una giornata di sci o una settimana bianca prevedendo una piattaforma nazionale che presenta le offerte disponibili per gli istituti.

---

### **G/1563/9/7**

Giovanni MAURO, SCAVONE, LIUZZI, Elena FERRARA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

premesso che:

– la legge n. 147 del 2013 ha disposto lo stanziamento di 1 milione di euro per l'Orchestra giovanile del Mediterraneo, presso l'ente lirico Teatro San Carlo di Napoli;

– l'Orchestra giovanile del Mediterraneo, presso l'ente lirico Teatro San Carlo di Napoli, nasce come progetto di riscatto sociale attraverso l'istruzione musicale ed ha l'intento di coinvolgere tutti i Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo;

– il Mediterraneo ha una ricchezza culturale e storica unica, è il risultato dell'incontro di popoli diversi e l'Orchestra giovanile viene a configurarsi come uno strumento per connettersi alla gente, ai luoghi, ai sapori, ai pensieri;

– l'unità sociale del progetto sta nell'offrire ai giovani la possibilità di fare musica nella prospettiva di entrare a far parte di un'orchestra, con l'obiettivo di formare professionisti, ma anche di combattere il disagio giovanile, la dispersione scolastica e di favorire forme di aggregazione anche interculturali;

– è importante avviare il progetto durante il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea, dove si configura come obiettivo prioritario il rilancio dell'area del Mediterraneo

impegna il Governo:

a autorizzare l'anticipazione di cassa, come disposto dall'articolo 1, comma 386, della legge n. 147 del 2013 per l'Orchestra giovanile del Mediterraneo presso l'ente lirico Teatro San Carlo di Napoli.

---

**G/1563/13/7**

PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

premessi che:

l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 prevede che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera;

il comma 2 prevede, inoltre, che gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

un ente dello spettacolo che, comunque, riceve dei contributi a carico delle finanze pubbliche non può avere all'interno i propri organi, che svolgono delle attività e che sono anche responsabili del proprio operato, con cariche solo onorifiche oppure con il gettone di presenza non superiore a 30 euro a seduta;

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di escludere, a partire dall'anno 2010, l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 per gli enti dello spettacolo, che non consente agli organi collegiali dei suddetti enti di percepire compensi.

---

**G/1563/10/7**

MANDELLI, GIRO, LIUZZI, CONTE, MARIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

premessi che:

– all'articolo 1 del presente decreto-legge si prevede l'introduzione di un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo;

– durante l'esame in VII Commissione alla Camera viene previsto, al comma 2 dell'articolo 1, che il credito di imposta sia riconosciuto anche ove le erogazioni sono destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni culturali pubblici;

– i Teatri di tradizione, grazie alle loro profonde radici storiche e ai compiti di interesse pubblico che svolgono, rappresentano una rete culturale e produttiva che si estende in tutto il Paese. La particolarità di queste istituzioni, la storia ed il rilievo dell'attività svolta, incidono positivamente sui valori culturali, civili e sociali della comunità e sull'economia locale, grazie anche all'indotto e ai positivi riflessi sul commercio,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nei limiti delle compatibilità finanziari, di adottare ogni utile iniziativa, anche di tipo normativo, volta a far rientrare pienamente nell'ambito del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 1 le erogazioni liberali a favore dei Teatri di tradizione, in qualità di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo ovvero come soggetti concessionari o affidatari dei beni culturali pubblici.

---

## Art. 1.

### 1.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 1.

*(ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura)*

1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione, restauro, promozione e valorizzazione di beni culturali come definiti dall'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura come definiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 101 del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere *h*) e *i*), e 100, comma 2, lettere *f*) e *g*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del:

*a*) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;

*b*) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

2. In nessun caso l'effetto applicativo di cui al presente articolo può costituire presupposto di spese per sponsorizzazioni o di qualsiasi altra forma di comunicazione pubblicitaria moderna tesa a incrementare la notorietà e l'immagine verso il pubblico del nome, del marchio, del segno distintivo, del prodotto o del servizio riconducibile alla persona fisica, all'ente non commerciale o al soggetto titolare di reddito di impresa che ha effettuato l'erogazione liberale.

3. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 30 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 4, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, anche con un'apposita sezione nei propri siti *web* istituzionali. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. L'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è abrogato. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all'articolo 14, comma 3, si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali tra i privati e la raccolta di fondi tra il pubblico.

8. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17 nonché, nel limite massimo di 50 milioni di euro all'anno per ciascun anno del triennio 2014, 2015 e 2016, attraverso quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 9.

9. All'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private, e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

- 1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
- 2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
- 3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

## 1.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

"1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione, restauro, promozione e valorizzazione di beni culturali come definiti dall'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura come definiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 101 del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche

che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere *h*) e *i*), e 100, comma 2, lettere *f*) e *g*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del:

*a*) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;

*b*) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

*1-bis*. In nessun caso l'effetto applicativo di cui al comma 1 può costituire presupposto di spese per sponsorizzazioni o di qualsiasi altra forma di comunicazione pubblicitaria moderna tesa a incrementare la notorietà e l'immagine verso il pubblico del nome, del marchio, del segno distintivo, del prodotto o del servizio riconducibile alla persona fisica, all'ente non commerciale o al soggetto titolare di reddito di impresa che ha effettuato l'erogazione liberale".

---

### 1.3

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «protezione e restauro» con le seguenti: «protezione, restauro, promozione e valorizzazione».*

---

### 1.4

MANDELLI, GIRO

*Al comma 1, dopo le parole: «fondazioni lirico-sinfoniche» aggiungere le seguenti: «, dei Teatri di tradizione».*

---

### 1.5

SANTANGELO, BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Al comma 1, dopo le parole: «svolgono esclusivamente attività nello spettacolo» inserire le seguenti: «nonché atti alla promozione e valorizzazione del territorio e fornitura di servizi turistici».*

---



**1.6**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* «esclusivamente attività nello spettacolo» *aggiungere le seguenti:* «, nonché soggetti di natura giuridica privata, come le fondazioni costituite da enti pubblici o soggetti privati senza scopo di lucro che abbiano nello statuto o nell'atto costitutivo la promozione, organizzazione e gestione di attività culturali».

---

**1.7**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* «esclusivamente attività nello spettacolo» *aggiungere le seguenti:* «, ivi comprese le istituzioni museali ed espositive dedicate all'arte contemporanea rispettivamente gestite dallo Stato, dalle regioni, dalle province oppure dai comuni, nonché da soggetti di natura giuridica privata, come le fondazioni costituite da enti pubblici o soggetti privati senza scopo di lucro che esercitano attività specifica e documentata nell'ambito dell'arte contemporanea».

---

**1.8**

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «nello spettacolo,» *aggiungere le seguenti:* «e promozione culturale».

---

**1.9**

LIUZZI, PERRONE

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Dopo l'articolo 10 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

"Art. 10-bis. – (Oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali) – 1. Dal reddito complessivo delle persone fisiche e dal reddito delle imprese sono integralmente deducibili le erogazioni liberali a favore di soggetti, compresi quelli di cui all'articolo 15,

comma 1, lettera *h*), che organizzano eventi culturali, artistici, musicali e turistici, ivi comprese le erogazioni per l'organizzazione di mostre e di esposizioni.

1-*bis*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della disposizione di cui al comma 1"».

---

### 1.10

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche alle micro donazioni effettuate attraverso forme di finanziamento collettivo di *crowdfunding* ovvero realizzate mediante il portale di cui al comma 5 del presente articolo per la raccolta di denaro a fini di liberalità».

---

### 1.11

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. In nessun caso l'effetto applicativo di cui al presente articolo può costituire presupposto di spese per sponsorizzazioni o di qualsiasi altra forma di comunicazione pubblicitaria moderna tesa a incrementare la notorietà e l'immagine verso il pubblico del nome, del marchio, del segno distintivo del prodotto o del servizio riconducibile alla persona fisica, all'ente non commerciale o al soggetto titolare di reddito di impresa che ha effettuato l'erogazione liberale».

---

**1.12**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 1, sostituire, rispettivamente, le parole: "47,8; 81,9; 88,20; 84,60 e 75,20" con le seguenti: "50,5; 93,8; 106,4; 99,2; 80,4", nonché, al medesimo comma 1, lettera a), sostituire, rispettivamente, le parole: "6; 3,4; 4,4; 7,6; 5 ", con le seguenti: "8,7; 15,3; 22,6; 22,2; 10,2".*

---

**1.13**

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 1, sostituire rispettivamente le parole: "47,8; 81,9; 88,20; 84,60; 75,20", con le seguenti: "50,5; 93,8; 106,4; 99,2; 80,4" nonché, alla lettera a), sostituire rispettivamente le parole: "6; 3; 4; 4,4; 7,6; 5», con le seguenti: "8,7; 15,3; 22,6; 22,2; 10,2".*

---

**1.14**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «20 per cento» e sostituire le parole: «5 per mille» con le seguenti: «8 per mille».*

*Conseguentemente all'articolo 17 apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1 sostituire le parole: «81,9 milioni, 88,20 milioni, 84,60 milioni, 75,20 milioni» rispettivamente con le seguenti: «84,9 milioni, 92,70 milioni, 88,20 milioni, 76,50 milioni»;*

b) *al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «quanto» fino a «l'anno 2019» con le seguenti: «quanto a 41,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 86,8 milioni di euro per l'anno 2016, a 88,3 milioni di euro per l'anno 2017, a 80,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 71,5 milioni di euro per l'anno 2019».*

---

**1.15**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al fine di evitare il rischio che le erogazioni liberali per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo possano costituire una forma di pubblicità indiretta, il credito d'imposta non è riconosciuto, in relazione alla natura dell'attività svolta, alle società del tabacco e del gioco d'azzardo».*

---

**1.16**

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

*Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al fine di evitare il rischio che le erogazioni liberali per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo possano costituire una forma di pubblicità indiretta, il credito d'imposta non è riconosciuto, in relazione alla natura dell'attività svolta, alle società farmaceutiche, del tabacco e del gioco d'azzardo».*

---

**1.17**

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

*Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In nessun caso, le erogazioni liberali di cui al presente articolo possono diventare strumento di pubblicità diretta, come l'installazione di impianti pubblicitari, o forma alcuna di pubblicità indiretta».*

---

**1.18**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In nessun caso, le erogazioni liberali di cui al presente articolo possono diventare strumento di pubblicità diretta, come l'installazione di impianti pubblicitari, o forma alcuna di pubblicità indiretta».*

---

**1.19**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'acquisto per donazione da parte di persone fisiche o giuridiche a favore di musei d'arte contemporanea pubblici, a gestione statale, comunale, provinciale e/o regionale, di opere d'arte contemporanea rientranti in un periodo temporale inferiore ai 50 anni e per importi non superiori ai 200.000 euro, si applica il medesimo credito di imposta di cui al comma 1, con le modalità di cui al presente articolo».

---

**1.20**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al fine di consentire il monitoraggio degli effetti applicativi delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché ridurre il rischio di eventuali squilibri nell'assegnazione dei finanziamenti finalizzati all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta semestralmente al Parlamento una documentazione conoscitiva ed una relazione analitica sull'utilizzazione delle risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate».

---

**1.21**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al fine di consentire il monitoraggio degli effetti applicativi delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché di ridurre il rischio di eventuali squilibri nell'assegnazione dei finanziamenti finalizzati all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta semestralmente al Parlamento una documentazione conoscitiva ed una relazione analitica sull'utilizzazione delle risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate».

---

**1.22**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Le autorizzazioni di spesa relative all'importo delle quote finanziarie allocate nell'ambito del Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2013-2015, destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter), pari rispettivamente a 500,3 milioni di euro per l'anno 2013, 534,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 657,2 milioni di euro per l'anno 2015, qualora non corrispondano ad impegni formalmente assunti entro la data del 26 giugno 2013 per l'acquisto prospettato di velivoli Joint Strike Fighter (JSF) F35 con riferimento ai quali il Ministro della difesa trasmette al Parlamento, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni documentazione utile a garantire la massima trasparenza sui contratti sottoscritti, sono definanziate e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per una quota pari a 50 milioni di euro l'anno per ciascun anno del triennio 2014, 2015 e 2016, ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzato a finanziare interventi di manutenzione, protezione, restauro, promozione e valorizzazione dei beni culturali, come pure a sostenere gli istituti e i luoghi della cultura che risultino esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

**1.23**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2014, sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzato a finanziare interventi di manutenzione, protezione, restauro, promozione e valorizzazione dei beni culturali, come

pure a sostenere gli istituti e i luoghi della cultura che risultino esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

---

#### 1.24

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi versati derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al 50 per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 50 milioni di euro all'anno, ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzato a finanziare interventi di manutenzione, protezione, restauro, promozione e valorizzazione dei beni culturali, come pure a sostenere gli istituti e i luoghi della cultura che risultino esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea».

---

#### 1.25

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 50 milioni di euro all'anno, ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzato a finanziare interventi di manutenzione, prote-

zione, restauro, promozione e valorizzazione dei beni culturali, come pure a sostenere gli istituti e i luoghi della cultura che risultino esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea».

---

## 1.26

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al 50 per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 106, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 50 milioni di euro all'anno, ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzato a finanziare interventi di manutenzione, protezione, restauro, promozione e valorizzazione dei beni culturali, come pure a sostenere gli istituti e i luoghi della cultura che risultino esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici, di finanza pubblica concordati in sede europea.

7-ter. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2014, sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 7-bis».

---



**1.27**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, eventualmente non utilizzato nell'anno corrispondente, è riutilizzato per le stesse finalità nell'anno successivo».

---

**1.0.1**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BIGNAMI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Emissione di titoli obbligazionari per il finanziamento di opere di restauro, conservazione e valorizzazione dei beni culturali-ART-BOND)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a definire emissioni speciali di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento di investimenti finalizzati alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione di beni culturali. È fatto divieto di emettere prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte corrente. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla gestione cartolare dei BOT di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1985 del Ministro del tesoro. Le emissioni obbligazionarie sono sottoposte al benestare preventivo della Banca d'Italia, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, nei limiti fissati dalla stessa ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I titoli obbligazionari possono essere quotati sui mercati regolamentati ai sensi della normativa vigente e possono essere riacquistati dall'ente emittente esclusivamente con mezzi provenienti da economie di bilancio.

3. Con apposito regolamento da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonché i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti a osservare per la raccolta del risparmio; definisce l'ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno percepire gli intermediari autorizzati; definisce altresì i criteri di quotazione sul mercato se-

condario. A tal fine possono anche essere previste modificazioni e integrazioni delle certificazioni di bilancio di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

## 1.0.2

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BIGNAMI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

### «Art. 1-bis.

*(Raccolta di fondi relativa al progetto «Adotta un monumento»)*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri, con proprio decreto stabilisce ed elabora una piattaforma di *crowdfunding* verticale espressamente dedicata al progetto denominato «Adotta un monumento».

2. Il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo provvede a effettuare un censimento, su scala regionale, dei beni architettonici vincolati e delle cose che risultano oggetto di specifiche disposizioni di tutela, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Tale censimento si compone di un elenco – messo a disposizione e consultabile *on-line* sul portale del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo – volto in particolare a individuare una serie di beni culturali che necessitano di interventi di restauro, conservazione, tutela e valorizzazione.

3. Singoli cittadini o comunità-residenti sia sul territorio nazionale sia all'estero – nonché enti o società, interessati alla tutela di uno o più beni presenti sul territorio, aderiscono al progetto «adottando» il monumento mediante erogazioni liberali in denaro finalizzate al recupero e alla valorizzazione del bene.

4. Fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuate le seguenti modalità di attuazione del presente articolo:

a) l'accoglimento da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, con adeguate misure di pubblicità e trasparenza, delle eventuali proposte di adozione ricevute su beni o monumenti che sono rese note in modo dettagliato, nonché l'entità delle elargizioni ricevute e finalizzate al singolo bene;

b) le modalità per la concessione del credito d'imposta a sostegno del patrimonio culturale di cui al presente articolo».

---

### 1.0.3

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BIGNAMI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Disposizioni per la disciplina dell'ingresso a monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato)*

1. I titoli di legittimazione all'ingresso di musei, aree e parchi archeologici e complessi monumentali statali, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, devono potere essere emessi, oltre che con l'uso del denaro contante, mediante l'utilizzo di apparecchiature informatiche e reti telematiche. Il pagamento del biglietto con denaro elettronico – mediante strumenti quali bancomat o carta di credito – deve inoltre essere sempre consentito e dà diritto a uno sconto pari al 10 per cento sul prezzo del biglietto.

2. È consentito l'ingresso gratuito negli istituti e luoghi della cultura di cui al comma 1 ai docenti delle scuole statali di ogni ordine e grado con incarico a tempo indeterminato.

3. A prescindere da qualsiasi iniziativa legata a diversa calendarizzazione, è autorizzato il libero ingresso agli istituti e luoghi della cultura di cui al comma 1 ogni penultima domenica del mese.

4. Durante la stagione estiva, fra il mese di giugno e quello di settembre, al fine di garantire la fruizione del patrimonio culturale nazionale, gli orari di apertura dei luoghi della cultura, di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, subiscono variazioni e sono allungati dalle ore 8 alle ore 20 sette giorni su sette.

5. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**1.0.3 (testo 2)**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BIGNAMI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Disposizioni per la disciplina dell'ingresso a monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato)*

1. I titoli di legittimazione all'ingresso di musei, aree e parchi archeologici e complessi monumentali statali, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, devono potere essere emessi, oltre che con l'uso del denaro contante, mediante l'utilizzo di apparecchiature informatiche e reti telematiche. Il pagamento del biglietto con denaro elettronico – mediante strumenti quali bancomat o carta di credito – deve inoltre essere sempre consentito.

2. È consentito l'ingresso gratuito negli istituti e luoghi della cultura di cui al comma 1 ai docenti delle scuole statali di ogni ordine e grado con incarico a tempo indeterminato.

3. A prescindere da qualsiasi iniziativa legata a diversa calendarizzazione, è autorizzato il libero ingresso agli istituti e luoghi della cultura di cui al comma 1 ogni penultima domenica del mese.

4. Durante la stagione estiva, fra il mese di giugno e quello di settembre, al fine di garantire la fruizione del patrimonio culturale nazionale, gli orari di apertura dei luoghi della cultura, di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 2 dell'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, subiscono variazioni e sono allungati dalle ore 8 alle ore 20 sette giorni su sette.

5. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**1.0.4**

PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Ulteriori misure relative al credito d'imposta a sostegno della cultura)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-*bis*, comma 1, sostituire la lettera *i-ter* con la seguente:

«*i-ter*) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5000 euro, in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;»;

b) all'articolo 15, al comma 1, dopo la lettera *i-septies* aggiungere la seguente:

«*i-septies-bis*) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite.»;

c) all'articolo 149, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed alle associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015.»

---

## 1.0.5

LIUZZI, PERRONE

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

### «Art. 1-*bis*.

*(Spese per autovetture, buoni taxi e comunicazione mobile radio cellulare)*

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come in-

dividuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi e le spese per l'acquisto e la manutenzione di apparecchi per la comunicazione mobile radiocellulare; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.

2. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.

3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

4. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento».

---

## Art. 2.

### 2.1

RANUCCI, MARGIOTTA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in ogni caso» con le seguenti: «nel caso di cui alla lettera b)».*

---

**2.2**

CROSIO, CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:*

«6-bis) maggior punteggio per la selezione dei soggetti a cui affidare i suddetti contratti alle imprese o associazioni di imprese a cui partecipino giovani professionisti di età inferiore ai 40 anni».

---

**2.3**

SANTANGELO, MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**2.4**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «la soglia», fino a: «1,5 milioni di euro».*

---

**2.5**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di prevenire fenomeni corruttivi, i dati relativi agli affidamenti con procedura negoziata per lavori di importo complessivo pari o superiore a 500.000 euro, sono comunque trasmessi all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, nonché all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici».*

---

**2.6**

RANUCCI, MARGIOTTA

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**2.7**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*  
\_\_\_\_\_**2.8**

RANUCCI, MARGIOTTA

*Al comma 1, sopprimere la lettera c-bis).*  
\_\_\_\_\_**2.9**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c-bis).*  
\_\_\_\_\_**2.10**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BIGNAMI

*Al comma 1, sopprimere le lettere e) e h).*  
\_\_\_\_\_**2.11**

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*  
\_\_\_\_\_**2.12**

CIOFFI, SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «il Direttore generale di progetto», aggiungere le seguenti: «previo parere vincolante dell’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.)».*  
\_\_\_\_\_



**2.13**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «il Direttore generale di progetto», aggiungere le seguenti: «previo parere vincolante dell’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.)».*

---

**2.14**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Al comma 1, lettera e), primo periodo, dopo la parola: «procedimento» inserire le seguenti: «, per grave inadempimento nell’esercizio delle sue funzioni,».*

---

**2.15**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «può altresì attribuire le funzioni di responsabile unico del procedimento anche ai componenti della Segreteria tecnica di cui al comma 5;».*

---

**2.16**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

---

**2.17**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

---

**2.18**

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«*h-bis*). il Direttore generale di progetto, d'intesa con la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, stipula una convenzione con la stazione unica appaltante, costituita, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania e Molise, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici, in coerenza con il programma dei lavori previsto dal Grande Progetto Pompei, nonché di prevenire il rischio di infiltrazioni di tipo mafioso. Negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d'invito la stazione unica appaltante di cui al precedente periodo prevede, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che il mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo di legalità stipulato con la competente prefettura ufficio territoriale del Governo o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara».

---

**2.19**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«*h-bis*) le imprese aggiudicatrici e i rappresentanti legali delle stesse che, in occasione dei controlli previsti dall'articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, forniscano informazioni ovvero esibiscano documenti non veritieri sono interdetti a partecipare a gare d'appalto pubbliche per un periodo di 10 anni a decorrere dal momento in cui è stata fornita l'informazione ovvero è stato esibito il documento».

---

**2.20**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«*h-bis*.) le imprese aggiudicatrici e i rappresentanti legali delle stesse che, in occasione dei controlli previsti dall'articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, forniscano informazioni ovvero esibiscano documenti non veritieri sono interdetti a partecipare a gare d'appalto pubbliche per un periodo di 10 anni a decorrere dal momento in cui è stata fornita l'informazione ovvero è stato esibito il documento».

---

**2.21**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito il Direttore generale di contratto prevede, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che il mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo di legalità stipulato con la competente prefettura – ufficio territoriale del Governo o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara».

*Conseguentemente all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, aggiungere la seguente lettera: "d) mancata indicazione negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190".*

---

**2.22**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito il Direttore generale di contratto prevede, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che il mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo di legalità stipulato con la competente prefettura ufficio territoriale del Governo o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara».

*Conseguentemente all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, aggiungere la seguente lettera: "d) mancata indicazione negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190".*

---

**2.23**

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

*Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine i seguenti periodi: «I membri di detto Comitato di gestione sono scelti tra esperti di comprovata qualificazione professionale che abbiano conseguito una particolare specializzazione culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, nonché da eventuali pubblicazioni scientifiche o*

da significative esperienze di lavoro maturate in questo ambito. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a divulgare sul proprio sito *Internet* i *curricula* delle persone selezionate».

---

**2.24**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Sopprimere il comma 5.*

---

**2.25**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Al comma 5, sostituire le parole: «20 unità» con le seguenti: «30 unità».*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, sostituire le parole: "900.000 euro" con le seguenti: "1.200.000 euro";*

*al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: "500.000 euro" con le seguenti: "800.000 euro";*

*all'articolo 17, comma 1:*

*alinea, sostituire le parole: "47,8 milioni di euro per l'anno 2015" con le seguenti: "48,1 milioni di euro per l'anno 2015";*

*lettera b), sostituire le parole: "quanto a 41,8 milioni di euro per l'anno 2015" con le seguenti: "quanto a 42,1 milioni di euro per l'anno 2015".*

---

**2.26**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili, per la partecipazione alle attività di tutela e valorizzazione del sito di Pompei, la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia stipula convenzioni con le Università al fine di favorire *stage* curriculari o *post lauream* di studenti per le attività di restauro e ricerca su materiali antichi al fine della conservazione del sito stesso».

---

**2.27**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al fine di potenziare la tutela e la conservazione dei siti archeologici, nonché garantire la manutenzione ordinaria degli stessi, la Soprintendenza speciale dei beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia è autorizzata al reclutamento di nuovo personale, in deroga ai vincoli di assunzione della pubblica amministrazione, secondo la disciplina vigente nel pubblico impiego e nel rispetto dei propri vincoli di bilancio, nonché allo sblocco del *turn-over* del personale.

6-ter. La Soprintendenza è autorizzata a destinare parte degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di accesso al sito, al fine di costituire una scuola permanente di formazione delle maestranze necessarie alla manutenzione ordinaria del sito stesso, che entreranno a far parte dell'organico della Soprintendenza. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con la Soprintendenza, ridetermina la pianta organica della Soprintendenza, al fine di adeguarla al fabbisogno del personale da reclutare».

---

**2.28**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di potenziare la tutela e la conservazione dei siti archeologici, nonché garantire la manutenzione ordinaria degli stessi, la Soprintendenza speciale dei beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia è autorizzata al reclutamento di nuovo personale, in deroga ai vincoli di assunzione della pubblica amministrazione, secondo la disciplina vigente nel pubblico impiego e nel rispetto dei propri vincoli di bilancio, nonché allo sblocco del *turn-over* del personale».

---

**2.29**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. La Soprintendenza speciale dei beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia è autorizzata a destinare parte degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di accesso al sito, al fine di costituire una scuola permanente di formazione delle maestranze necessarie alla manutenzione ordinaria del sito stesso, che entreranno a far parte dell'organico della So-

printendenza. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con la Soprintendenza, ridetermina la pianta organica della Soprintendenza, al fine di adeguarla al fabbisogno del personale da reclutare».

---

## 2.0.1

DI BIAGIO

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni urgenti a favore della Società di studi fiumani)*

1. All'articolo 2 della legge 30 marzo 2004, n. 92, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Con riguardo all'Archivio museo storico di Fiume, in aggiunta ai vigenti stanziamenti di bilancio, è altresì autorizzato un finanziamento di 70.000 euro per l'anno 2014 e di 70.000 euro per l'anno 2015 alla Società di studi fiumani.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni»».

---

## **Art. 3.**

### **3.1**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.2**

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 2 sostituire le parole da: "Ferme restando" fino a: "consegnatario unico", con le seguenti: "La Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta assume i compiti di capofila dei soggetti oggi operanti nella Reggia di Caserta, consegnataria unica"».*

*sopprimere il comma 3;*

*aggiungere, infine, il seguente comma:*

«3-bis. Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinate alle finalità di cui al Fondo "Mille giovani per la cultura" previsto dall'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99».

---

**3.3**

SANTANGELO, MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: «Il commissario è nominato» fino ad: «altre amministrazioni statali», con le seguenti: «Al fine di favorire la trasparenza e la pubblicità di detto incarico, il commissario è nominato tra esperti di comprovata qualificazione professionale che abbiano conseguito una particolare specializzazione culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, nonché da eventuali pubblicazioni scientifiche o da esperienze di lavoro maturate anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi».*

---

**3.4**

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al commissario viene affiancato, quale organo consultivo, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un coordinamento fra tutte le istituzioni pubbliche rappresentative del territorio, comprese eventuali cooperative, associazioni e organizzazioni della società civile e

locale, al fine di monitorare proposte e progetti circa le iniziative che concernono la destinazione culturale del sito e il suo utilizzo».

---

### 3.0.1

LIUZZI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Tutela e valorizzazione dei trulli)*

1. Allo scopo di preservare e valorizzare la memoria storica e l'aspetto architettonico e paesaggistico delle singolari costruzioni in pietra a secco denominate Trulli, insistenti nel territorio vasto della Murgia – Valle d'Itria, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove ed attua un Piano dettagliato comprensivo di censimento, catalogazione, redazione di programmi di recupero e rifunzionalizzazione anche turistica di questi antichi manufatti. La cura e la valorizzazione di tale patrimonio storico-architettonico sono affidate alla specifica Soprintendenza di Puglia, ai comuni e alle unioni dei comuni all'uopo formatesi. Agli oneri del Piano di recupero e valorizzazione si provvede ricorrendo all'utilizzazione dei Fondi europei della programmazione 2014-2020.

2. Il personale impiegato nelle attività di censimento e catalogazione dei Trulli deve essere in possesso dei requisiti e dei titoli stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

### 3.0.2

LIUZZI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Tutela e valorizzazione delle antiche masserie del Mezzogiorno)*

1. È riconosciuto il valore storico-architettonico, produttivo e di salvaguardia del paesaggio alle antiche masserie del Mezzogiorno d'Italia. Tali beni immobili contraddistinguono in maniera pregnante il paesaggio rurale delle regioni meridionali, avendone segnato l'evoluzione agraria,



le forme produttive organizzate dell'agricoltura, dell'allevamento e delle trasformazioni dei prodotti della terra e della filiera lattiero-casearia. Lo Stato, tramite la concorrenza delle Soprintendenze regionali, delle Regioni, delle Aree vaste e dei Comuni e delle unioni dei comuni provvede a redigere un Piano dettagliato comprensivo di censimento, catalogazione, tutela, recupero e rifunzionalizzazione delle masserie delle regioni del Sud con particolare riguardo alla estesa rete di insediamenti masserizzi esistenti in Puglia dove la presenza pervasiva di questi singolari edifici e ville gentilizie ha dato vita ad un fenomeno costruttivo particolarmente originale tuttora frequentato e usato come mezzo di produzione.

2. Il personale impiegato nelle attività di censimento e catalogazione delle antiche masserie del Mezzogiorno deve essere in possesso dei requisiti e dei titoli stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

### **G1563/11/7**

VALENTINI, AMATI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in oggetto dispone che il Ministero, tramite i propri organi periferici, d'intesa con gli enti locali, possa procedere ad una revisione delle attività su area pubblica ricadenti nelle aree di particolare valore monumentale, culturale o ambientale;

in siffatte aree possono ricadere attività e strutture che, presenti *in loco* da svariati decenni, per caratteristiche, tradizione e storicità costituiscono parte integrante del tessuto sociale, economico e/o culturale delle aree stesse;

è quindi opportuno che tali attività siano escluse dai provvedimenti di soppressione o spostamento e che, anzi, siano tutelate quali elementi tradizionali o storici dell'ambito urbano o locale;

impegna il Governo:

affinché siano salvaguardate e tutelate, e non siano oggetto di spostamento o soppressione, le attività su aree pubbliche storiche, folcloristiche o tradizionali situate nelle zone di pregio il cui svolgimento sia storicamente presente in tali aree da almeno cinquanta anni, sia come settore merceologico che come strutture di vendita.

---

**G1563/12/7**

VALENTINI, AMATI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in oggetto dispone che, in caso di revoca della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, se non risulta possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, venga corrisposto al titolare un indennizzo nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività più il 50 per cento di investimenti dettati dagli enti locali;

qualora i comuni e i competenti uffici territoriali del Ministero procedessero a spostamenti o soppressioni di posteggi e fossero create apposite aree o strutture commerciali di servizio all'interno o nelle vicinanze delle aree di pregio interessate dagli spostamenti o soppressioni, queste si potrebbero suggerire in alternativa agli operatori destinatari dei provvedimenti di spostamento o di revoca;

il comune o l'ente territoriale del Ministero potrebbero subordinare la concessione dell'area o delle strutture al pagamento da parte degli operatori o dei raggruppamenti di imprese ammessi di una somma percentuale del ricavo annuo per un massimo del 15 per cento annuo da destinare ad interventi per la riqualificazione del sito monumentale o per la creazione di servizi gratuiti per i turisti;

nelle zone in cui siano previsti spostamenti o soppressioni di posteggi comuni, anche su proposta degli operatori interessati attraverso le proprie associazioni di categoria o raggruppamenti di imprese formate dagli operatori stessi, ai fini della riduzione o dell'accorpamento dei posteggi, potrebbero autorizzare la realizzazione di strutture alternative di vendita, anche fisse, da integrarsi nel sito di interesse culturale o monumentale e da concedersi prioritariamente agli operatori destinatari dei provvedimenti di spostamento o soppressione,

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le necessarie iniziative perché il Ministero competente, anche tramite gli uffici periferici, e gli enti locali si obbligino affinché agli operatori destinatari del provvedimento di spostamento o di soppressione delle proprie attività commerciali, nell'ambito della fruizione di soluzioni equivalenti, sia offerta in via prioritaria la possibilità di gestione, anche in forma associata, di attività commerciali all'interno di futuri centri servizi nelle vicinanze o all'interno delle aree di pregio interessate dalla soppressione.

---

**Art. 4.****4.1**

SANTANGELO, MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al comma 1 dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nelle aree individuate ai sensi del presente articolo, i Comuni adottano altresì opportune determinazioni volte a rafforzare i controlli per la prevenzione e il contrasto all'abusivismo commerciale e le relative sanzioni"».

---

**4.2**

PANIZZA, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO

*Al comma 1, dopo le parole:* «i competenti uffici territoriali del Ministero, di intesa con i Comuni», *aggiungere le seguenti:* «previa valutazione circa il mantenimento di una limitata presenza di commercio su aree pubbliche».

---

**4.3**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* «non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma,» *aggiungere le seguenti:* «nei soli casi in cui si rilevino delle irregolarità fiscali e contributive legate all'esercizio dell'attività».

---

**4.4**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da:* «anche in deroga a eventuali disposizioni regionali», *fino a:* «nel mercato interno».

---

**4.5**

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «anche in deroga a eventuali disposizioni regionali» con le seguenti: «in conformità alle disposizioni regionali».*

---

**4.6**

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «nonché in deroga ai criteri» con le seguenti: «in conformità ai criteri».*

---

**4.7**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa equivalente in termini di potenziale remuneratività, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-*quinquies*, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che esercitano attività storiche e tradizionali. I provvedimenti delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e delle Soprintendenze finalizzati alla tutela del patrimonio culturale sono sempre adottati d'intesa con gli enti locali assicurando il massimo coinvolgimento delle organizzazioni sindacali di categoria».*

---

**4.8**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: «potenzialmente equivalente» fino alla fine del comma con le seguenti: «equivalente in termini di potenziale remuneratività, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-*quinquies*, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che esercitano attività storiche e tradizionali. I provvedimenti delle Direzioni regionali per i beni*

culturali e paesaggistici e delle Soprintendenze finalizzati alla tutela del patrimonio culturale sono sempre adottati d'intesa con gli enti locali, assicurando il massimo coinvolgimento delle organizzazioni sindacali di categoria».

---

## Art. 5.

### 5.1

MILO

*Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «un piano di risanamento» sono aggiunte le seguenti: ", ispirato a criteri di razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento sulla base di principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, "».

---

### 5.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «un piano di risanamento» sono aggiunte le seguenti: ", ispirato a criteri di razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento sulla base di principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori"».

---

### 5.3

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, lettera f), dopo le parole: «idonee a riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi» sono aggiunte le seguenti: "alla data della definitiva approvazione del piano di risanamento di cui al presente comma"».

---

**5.4**

MILO

*Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, lettera f), dopo le parole: "idonee a riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi" sono aggiunte le seguenti: "alla definitiva approvazione del piano di risanamento di cui al presente comma"».

---

**5.5**

LIUZZI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano,» aggiungere le seguenti: «che non implementino strumenti di riduzione della produttività,».*

---

**5.6**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le parole: «mentre restano confermati, mantenendo validità per quanto concerne i piani di risanamento e gli accordi di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 del presente articolo, i criteri direttivi indicati al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, nonché, per i medesimi piani ed accordi, il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, secondo le modalità previste al comma 2 del citato articolo 1».*

*Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera a).*

---

**5.7**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 13 con il seguente:*

«13. Per il personale risultante in eccedenza all'esito degli accordi di cui al comma 2 inerenti la rideterminazione delle dotazioni organiche, le

fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale, applicano per gli anni 2014, 2015 e 2016, l'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi comprese le disposizioni in materia di liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato; analogamente, al personale in forza a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche, è esteso per il triennio 2014, 2015, 2016 quanto previsto al comma 1 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato che risulti ancora eccedente è inserito dalla fondazione in un elenco di disponibilità e, su richiesta della società Ales S.p.A. in base alle proprie esigenze produttive, nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa prova d'idoneità finalizzata all'individuazione dell'inquadramento nelle posizioni disponibili, è comandato *pro tempore*, nel rispetto della dignità professionale del lavoratore, presso la struttura richiedente. La stessa procedura può essere adottata, in presenza di specifica convenzione stipulata tra la fondazione e le pubbliche amministrazioni presenti *in loco* ovvero con aziende partecipate dalle pubbliche amministrazioni, fermo restando il divieto di procedere a nuove assunzioni o utilizzazioni esterne di prestazioni comunque compatibili con le professionalità presenti tra i lavoratori inseriti nell'elenco di disponibilità».

---

## 5.8

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 13, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «fermo restando il divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato».*

---

## 5.9

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 13, primo periodo, inserire in fine le seguenti parole «consentendo alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere d'ufficio alla verifica dei requisiti anagrafici e contributivi del personale in questione avvalendosi della documentazione in possesso dell'INPS».*

---

**5.10**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 13, primo periodo, in fine, inserire le seguenti parole: «, consentendo alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere d'ufficio alla verifica dei requisiti anagrafici e contributivi del personale in questione avvalendosi della documentazione in possesso dell'INPS».*

---

**5.11**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «13», dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Analogamente, a tutto il personale assunto a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche, viene esteso, per il triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, quanto previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133».*

---

**5.12**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 13 sostituire il secondo periodo con i seguenti: «In caso di ulteriori eccedenze, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro della semplificazione e pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono disposti apposita procedura selettiva di idoneità e il successivo comando presso la società Ales S.p.a del personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale comandato mantiene titolarità e diritti maturati nel rapporto di lavoro in capo alla fondazione di appartenenza con la possibilità di rientro a fronte del rideterminarsi di fabbisogni professionali compatibili».*

---



**5.14**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 13, sostituire il secondo periodo con i seguenti:* «Il personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato che, alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risulti in esubero è inserito dalla fondazione di appartenenza in un elenco di disponibilità, per essere comandato *pro tempore* presso la Società ALES S.p.a, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La società ALES procede alla valutazione d'idoneità volta all'individuazione della posizione lavorativa del comandante, nel rispetto della dignità professionale del medesimo. Le fondazioni adottano la medesima procedura con altre amministrazioni pubbliche locali, previa stipula di una Convenzione. È fatto divieto alle fondazioni di procedere a nuove assunzioni o utilizzazioni esterne di prestazioni comunque compatibili con le professionalità presenti tra i lavoratori inseriti nell'elenco di disponibilità».

---

**5.15**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 13 sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi, entro e non oltre il 30 dicembre 2014, su proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa concertazione con tutte le organizzazioni sindacali, il personale che risulti ancora eccedente alla data di entrata in vigore del presente decreto è trasferito e assunto a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche per la tutela, valorizzazione e gestione dei beni culturali, di prossimità geografica, nell'ambito delle vacanze di organico e nei limiti delle rispettive fasce assunzionali, per lo svolgimento di mansioni attinenti alle proprie competenze, comprovate da una prova selettiva d'idoneità, anche al fine di salvaguardare le professionalità acquisite».

---

**5.16**

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 13, dopo le parole:* «nelle posizioni disponibili», *inserire le seguenti:* «e nel rispetto delle professionalità acquisite».

---

**5.17**

MILO

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

"13-bis. Le fondazioni di cui al comma 1 procedono, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla stabilizzazione del personale artistico che ha svolto attività professionale nel triennio precedente per almeno quattrocento giorni, selezionato a seguito di procedure ad evidenza pubblica. Tale personale artistico deve essere stabilizzato in sede di predisposizione dei piani di risanamento di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse ivi previste" ».

---

**5.18**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) al comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", pertanto le parti firmatarie del CCNL, con apposito accordo da concludere entro e non oltre il 31 dicembre 2014, provvedono ad armonizzare alle nuove disposizioni il contratto stesso, definendo le voci retributive inerenti il trattamento fondamentale e le voci inerenti il trattamento accessorio"».

---

**5.19**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) al comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «pertanto le parti firmatarie del CCNL, con apposito accordo da concludere entro e non oltre il 31 dicembre 2014, provvedono ad armonizzare le nuove disposizioni con il medesimo contratto, definendo le voci retributive inerenti il trattamento fondamentale e le voci inerenti il trattamento accessorio».

---

**5.20**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Al comma 1, lettera f), secondo periodo, sostituire le parole «50 per cento» con le seguenti: «25 per cento».*

---

**5.21**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

---

**5.22**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Al comma 1, lettera g), capoverso 21-bis, primo periodo, sostituire le parole: «per la individuazione delle», con le seguenti: «e i parametri necessari per l'attribuzione dello status di fondazioni speciali alle».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso:*

*primo periodo, sostituire le parole: «si dotano», con le seguenti: «richiedono di dotarsi»;*

*sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le fondazioni che, previa attribuzione, si siano dotate di forme organizzative speciali, percepiscono a decorrere dal 2015 e per gli anni successivi purché siano mantenuti i requisiti e i parametri previsti per tale condizione, un contributo dello Stato, aggiuntivo a quanto di loro pertinenza relativamente al Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, con risorse ad hoc disposte nell'ambito della legge annuale di stabilità ovvero attingendo per le disponibilità annualmente ricostituite nel fondo di rotazione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013».*

---

**5.23**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Al comma 1, lettera g), capoverso 21-bis, secondo periodo, dopo le parole: «organizzazioni sindacali» sopprimere la seguente «maggiormente».*

---

**5.24**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**5.25**

LIUZZI, PERRONE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In relazione alle particolari esigenze di gestione, per le Fondazioni i cui Comuni e Regioni abbiano ricostruito nel tempo o abbiano programmato di ricostruire un nuovo teatro, è disposto il ripristino dei contributi erogati sulla base delle leggi speciali di riferimento».*

---

**5.26**

Giovanni MAURO, SCAVONE

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ai fini di quanto disposto dall'articolo 1, comma 386, della legge n. 147 del 2013, si autorizza l'anticipazione di cassa».*

---

**5.27**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*«4-bis. Il trattamento economico del soprintendente non può superare il limite massimo retributivo previsto dal precedente comma e si compone di una parte fissa, che non può essere superiore a 120 mila euro lordi e una parte variabile basata su parametri oggettivi di qualità della produzione e raggiungimento di obiettivi. A tal fine, il Ministro dei beni e delle*

attività culturali e del turismo, con decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, individua apposite linee guida alle quali le fondazioni dovranno attenersi».

---

**5.28**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**5.29**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, nel limite di 50 milioni di euro, a concedere interventi in conto economico e in conto fondo di rotazione, nonché finanziamenti di durata fino ad un massimo di trenta anni, a favore degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, e successive modificazioni, di seguito denominati "fondazioni", con esclusione di quelli che versano nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero che non sono oggetto di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, su apposita richiesta triennale.

6-ter. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al comma 6-bis, la Cassa depositi e prestiti predispone un modello tipo di intervento, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalità di erogazione e di restituzione delle predette somme, nonché, qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti, al versamento delle rate di ammortamento dovute, le modalità di recupero delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori. L'erogazione delle somme è subordinata alla sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma 6-bis, di contratti conformi al contratto tipo.

6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 6-quinquies.

6-quinquies. Il comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale, e pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

- 1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
- 2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
- 3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale"».

---

### 5.34

BOCCHINO, BIGNAMI

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, nel limite di 50 milioni di euro, a concedere interventi in conto economico e in conto fondo di dotazione nonché finanziamenti di durata fino ad un massimo di trenta anni, a favore degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, e successive modificazioni, di seguito denominati "fondazioni", con esclusione di quelli che versano nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero che non sono oggetto di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto 8 agosto 2013, n. 91, su apposita richiesta triennale.

6-ter. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al comma 6-bis, la Cassa Depositi e Prestiti predispone un modello tipo di intervento, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalità di erogazione e di restituzione delle predette somme, nonché qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, le modalità di recupero delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori. L'erogazione delle somme è subordinata alla sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma 1, di contratti conformi al contratto tipo».

---

**5.30**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le fondazioni lirico-sinfoniche sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".

6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, pari a 15 milioni di euro all'anno, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivati dall'attuazione del comma 6-quater.

6-quater. Il comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale, e pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

- 1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
- 2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
- 3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale"».

*Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «ad esclusione del comma 6», con le seguenti: «ad esclusione dei commi 6 e 6-bis».*

---

**5.31**

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BIGNAMI

*Dopo il comma 6 inserire i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «A decorrere dall'anno 2015 le fondazioni lirico-sinfoniche sono escluse dalla imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, valutato in 15 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-quater.

6-quater. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'e-

conomia e delle finanze, si provvede ad una rideterminazione, esclusivamente per le emittenti private, del canone annuo di cui all'articolo 27, comma 9, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da effettuare, in misura tale da assicurare un maggior gettito annuo pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2014. Il decreto ministeriale di cui al periodo precedente dovrà essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

### 5.32

LIUZZI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le fondazioni lirico-sinfoniche sono escluse dalla imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"».

---

### 5.33

BOCCHINO, BIGNAMI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le fondazioni lirico-sinfoniche sono escluse dalla imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"».

---

### 5.0.1

MUSSINI, ZAVOLI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, PETRAGLIA, AIROLA

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Disposizioni urgenti per il Festival Verdi del Teatro Regio di Parma)*

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: "un milione di euro ciascuna a favore", inserire le seguenti: "del Teatro Regio di Parma,".



*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2014-2016 nell'ambito del "programma Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

---

## 5.0.2

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

### «Art. 5-bis.

*(Disposizioni urgenti per il Festival Verdi del Teatro Regio di Parma)*

Alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. *(Contributo straordinario)* – 1. Al fine di sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici italiani di assoluto prestigio internazionale è assegnato, a decorrere dal 2014, un contributo di un milione di euro ciascuna a favore del Teatro Regio di Parma, della Fondazione Rossini Opera Festival, della Fondazione Festival dei due Mondi, della Fondazione Ravenna Manifestazioni e della Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago".

b) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2011, n. 75"».

---

**G/1563/14/7**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563 di conversione del decreto-legge del 31 maggio 2014, n. 83, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», premesso che:

l'articolo 6 del decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per attrarre investimenti esteri in Italia nel settore della produzione cinematografica ed audiovisiva;

l'industria cinematografica produce una ricaduta economica su un indotto vastissimo, che muove dalla logistica alle attività di supporto artigianali, dalla finanza al turismo, anche grazie alla enorme capacità attrattiva di capitali e investimenti stranieri, considerata la vocazione naturale e artistica del nostro Paese, detentore di oltre il 70 per cento del patrimonio artistico mondiale, e alla presenza in Italia di una categoria d'eccellenza di lavoratori del settore con una storia e una tradizione che si può definire «secolare»;

attrarre investimenti esteri in Italia, nella produzione cinematografica, rappresenta pertanto una opportunità da non trascurare e da promuovere a tutti i livelli. Tuttavia è innegabile che occorra agire parallelamente in direzione complementare e contraria, riconoscendo innanzitutto le capacità ideative e pratiche di un comparto com'è quello del cinema italiano, ch'è strumento privilegiato per pubblicizzare fuori dai confini nazionali, e talvolta evocare un'immagine, circoscritta quanto si vuole ma efficace, sia in termini realistici sia artistici, del nostro Paese. Sono qui a dimostrarlo i numerosi premi internazionali che continuano a ottenere le opere italiane, cui deve essere naturalmente aggiunta, da ultimo, *La grande bellezza* di Paolo Sorrentino, insignito del premio Oscar come miglior film straniero;

l'industria cinematografica – fortemente penalizzata dal protrarsi della crisi economica – sconta la propria dipendenza da iniqui finanziamenti pubblici (rispetto alle politiche d'investimento di altre Nazioni europee, come ad esempio la Francia), da un sistema distributivo in regime di monopolio, da un assetto meritocratico nel sistema di finanziamento totalmente disatteso, da una tassazione esorbitante rispetto alle facilitazioni e agli sgravi a livello fiscale (*tax-credit* e/o *tax-shelter*: periodicamente rimessi in discussione e tuttavia fondamentali per incentivare gli investimenti), dalle difficoltà a creare *partnership* co-produttive internazionali;

considerato che:

per la fruizione, la promozione e la conoscenza della cultura cinematografica e dei suoi linguaggi, con particolare attenzione per le generazioni più giovani, un ruolo prezioso e spesso insostituibile, anche a fronte dei significativi cambiamenti multimediali e della diffusione del digitale, nonché delle ripercussioni che tali cambiamenti hanno esercitato sulle

nuove forme di narratività «per immagini», è stato svolto dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica;

tali associazioni ufficialmente riconosciute sono nove e operano, attraverso più di 1.000 circoli, sull'intero territorio nazionale, in particolare in quelle aree culturalmente disagiate del Paese in cui l'esercizio cinematografico è totalmente assente e la diffusione di film e della cultura che vi sottostà largamente disattesi e insufficienti;

le associazioni nazionali di cultura cinematografica riconosciute ricevono un finanziamento annuale – di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 – attraverso il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), con riferimento al capitolo 8573 del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo. La ripartizione dei fondi per le attività di promozione cinematografica è stabilita dal Direttore generale, previo parere della Commissione ministeriale;

visto infine che:

fra il 2010 e il 2013, pur a fronte di un aumento dello stanziamento globale relativo al FUS, le associazioni hanno lamentato un decremento complessivo, che, nell'arco del triennio suddetto, ammonta in proporzione al 40 per cento e che pertanto ne compromette non solo l'espletamento delle proprie funzioni ma la stessa sopravvivenza;

impegna il Governo:

a promuovere – con ogni mezzo e anche con provvedimenti a carattere normativo – il cinema italiano, incrementando gli investimenti nel settore e adoperandosi per reperire forme di finanziamento, potenziamento e promozione dell'industria cinematografica;

a elaborare un piano strategico e coerente di rilancio sul medio-lungo termine, mediante un tavolo tecnico di confronto cui siano invitate a partecipare tutte le istanze interessate – dai produttori ai lavoratori, agli esercenti, dai distributori ai sindacati, dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica al sistema di finanziatori –, che coinvolga sinergicamente tutti i Ministeri in grado di operare per favorire il consolidamento di un circuito virtuoso di investimento, produzione, distribuzione, fruizione, di concerto al rilancio artistico, culturale e turistico del nostro Paese;

a superare una visione tanto miope da un punto di vista lavorativo e del riconoscimento dell'attività professionale, quanto sterile da un punto di vista produttivo, basata sul volontariato riguardo alla diffusione, promozione e valorizzazione del prodotto cinematografico, ripristinando i finanziamenti precedentemente tagliati alle associazioni nazionali di cultura cinematografica.

---

**Art. 6.****6.1**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Al comma 1, sostituire le parole: «dieci milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro».*

*Conseguentemente, al comma 3, inserire infine il seguente periodo: «All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 17, nonché attraverso quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del successivo comma 3-bis».*

*Conseguentemente ancora, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

"3-bis. Il comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

«9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

c) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

d) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

- 1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
- 2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
- 3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

**6.2**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Al comma 2, sostituire le parole: «110 milioni di euro per l'anno 2014 e di 115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «115 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2014».*

*Conseguentemente ancora all'articolo 17, comma 1, lettera a) sostituire le parole: «quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «quanto a 6,1 milioni di euro per l'anno 2014».*

---

### 6.3

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le riprese cinematografiche effettuate sul territorio nazionale, con particolare riferimento a luoghi di interesse storico-artistico o che coinvolgono cose che sono oggetto di specifiche disposizioni di tutela, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non devono compromettere, neanche temporaneamente, le caratteristiche ambientali o le qualità specifiche di beni storici, artistici, culturali e paesaggistici».

---

### G/1563/15/7

LANZILLOTTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

premessi che:

il 28 gennaio 2014 è stata approvata all'unanimità dal Senato la mozione n. 182 sul «Programma Italia 2019», volto a valorizzare, attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, il patrimonio progettuale dei *dossier* di candidatura delle città candidate a «Capitale europea della cultura 2019»;

il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini, nel corso del *question time* svoltosi al Senato il 5 giugno 2014, si è impegnato ad affrontare il tema e a dare seguito alla mozione nel corso della conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, oggi all'esame del Senato;

nel corso dell'esame alla Camera dei deputati del disegno di legge di conversione del decreto, all'articolo 7 è stato aggiunto il comma 3-*quater*, il quale prevede che, al fine di favorire progetti, iniziative e attività di

valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il «Programma Italia 2019»;

la disposizione introdotta prevede che sia lo stesso «Programma Italia 2019» ad individuare per ciascuna delle azioni proposte, secondo principi di trasparenza e pubblicità, anche tramite portale *web*, l'adeguata copertura finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi dell'Unione europea per il periodo 2014-2020;

impegna il Governo:

ad individuare idonee risorse da destinare al Programma Italia 2019 al fine di permettere il suo avvio.

---

### **G/1563/16/7**

BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

premesso che:

il decreto-legge in esame stabilisce all'articolo 4 l'importanza di interventi finalizzati al rafforzamento della tutela del decoro dei siti culturali;

considerato che:

il comma 2 dell'articolo 7, novellando l'articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002, prevede, anzitutto, che la quota delle «risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture», iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, specificamente destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali, è individuata, a decorrere dal 2014, in misura pari al 3 per cento. In sintesi, rispetto alla normativa previgente (da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 106, della legge n. 147 del 2013), diventa valida a regime (e non più limitata al triennio 2014-2016) la previsione di riservare una quota delle risorse suddette per investimenti in favore di beni culturali e la sua

percentuale è univocamente fissata (e non più da individuare in misura «fino al 3 per cento»);

il medesimo decreto-legge in esame, all'articolo 8, prevede di incentivare l'impiego nelle attività di valorizzazione dei beni culturali di giovani laureati e di professionisti del settore fino all'età di 40 anni;

impegna il Governo:

a mettere in atto misure ed interventi finalizzati, anche a valere sulle risorse individuate ai sensi del citato comma 2 dell'articolo 7, all'assegnazione a cooperative di giovani, dei beni culturali abbandonati ed inutilizzati, al fine di favorire il recupero e la valorizzazione di realtà culturali importanti ed incoraggiare una maggiore attività imprenditoriale dei giovani nel settore.

---

#### **G/1563/17/7**

SIMEONI, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

premessi che:

l'articolo 7 del decreto-legge in esame reca il Piano strategico Grandi Progetti beni culturali e altre misure urgenti per i beni e le attività culturali; tale «Piano strategico», secondo quanto stabilito dal comma 1, «individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici»;

la cultura, come ha sottolineato più volte il ministro Franceschini, deve essere considerata un servizio pubblico essenziale e l'intento che sottosta al decreto-legge in esame risiede proprio nel considerare turismo e cultura come due aspetti fortemente correlati e connessi di un medesimo tema;

statistiche recenti attestano arretratezza del comparto turistico italiano: dopo essere stato per anni il Paese più visitato al mondo, l'Italia è arretrata ormai al quinto posto, dietro Francia, Stati Uniti, Spagna e Cina; ma è anche scivolata al 26esimo posto in competitività e precipitata al 101esimo posto riguardo l'uso delle nuove tecnologie;

considerato che:

nel novero degli «interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici», rientrano a pieno titolo gli spettacoli teatrali e/o le proiezioni di film o documentari con intento didascalico, rappresentati o proiettati all'interno di siti di interesse e rilevanza storico-culturale che, sfruttando e avvalendosi della suggestività della cornice, assolvono a una funzione divulgativa, formativa e di conoscenza per lo spettatore;

impegna il Governo:

a incentivare la produzione di tali rappresentazioni teatrali e/o cinematografiche da rappresentarsi o proiettarsi *in loco*, all'interno di siti di interesse e rilevanza storico-culturale, che hanno per oggetto e che, direttamente o indirettamente, si riferiscono a eventi, accadimenti, personaggi concernenti la storia e le tradizioni di quegli stessi luoghi, al fine di incentivare forme di spettacolo a fini turistici, accrescere ulteriormente l'attrattività dei siti per i visitatori, diffondere e far conoscere, attraverso la storia di un luogo, la grande Storia e i lineamenti di una intera civiltà.

---

## Art. 7.

### 7.1

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, primo periodo, in fine, inserire le seguenti parole: «anche dei piccoli comuni e delle periferie urbane»;*

*al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale» con le seguenti: «, sulla base di criteri oggettivi secondo il principio della massima trasparenza,».*

*al comma 2, lettera b), capoverso 4-ter, sostituire le parole: «Per finanziare progetti culturali elaborati da enti locali nelle periferie urbane» con le seguenti: «Per finanziare progetti per il recupero dei beni culturali elaborati dai piccoli comuni e dai grandi comuni nelle periferie urbane, ad esclusione del progetto EXPO di Milano».*

---

### 7.2

SANTANGELO, MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, an-*



che a fini turistici», *con le seguenti*: ««interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale, anche a fini turistici».

---

### 7.3

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole*: «, con priorità per i siti archeologici gravemente colpiti da eventi meteorologici o terremoti e per i beni monumentali oggetto di restauri conservativi od interventi analoghi non più ultimati, che abbiano cagionato danni».

---

### 7.4

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole*: «, con priorità per i siti archeologici gravemente colpiti da eventi meteorologici o terremoti e per i beni monumentali oggetto di restauri conservativi od interventi analoghi non più ultimati, che abbiano cagionato danni».

---

### 7.5

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole*: «5 milioni di euro per il 2014» *con le seguenti*: «12 milioni di euro per il 2014».

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il quarto periodo con il seguente*: «Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro nel 2014, 30 milioni di euro nel 2015 e 50 milioni di euro nel 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, Tabella B.

b) quanto a 7 milioni di euro nel 2014, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, Tabella B"».

---

## 7.6

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BIGNAMI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un programma di interventi volto all'aggiornamento della "Carta conoscitiva della situazione di rischio del patrimonio culturale", all'avvio di un piano di monitoraggio e manutenzione programmata dei beni culturali e al potenziamento delle attività di ricerca scientifica e formazione finalizzate alla tutela e conservazione del patrimonio culturale. Il programma individua, secondo principi di trasparenza e pubblicità, anche tramite portale *web*, per ciascuna delle azioni proposte, l'adeguata copertura finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi dell'Unione europea per il periodo 2014-2020».

---

## 7.7

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BIGNAMI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2017, una quota pari all'1 per cento delle risorse per le infrastrutture assegnata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo sostituito dal comma 2, lettera a), del presente articolo, è destinata al programma di interventi di cui all'articolo 1 della legge 19 aprile 1990, n. 84».

---

**7.8**

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di razionalizzare la spesa relativa all'assunzione di personale esterno specializzato, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo individua prioritariamente le figure professionali interne, già formate, da utilizzare ai fini individuati ai sensi del comma 1, destinando una quota parte delle relative risorse quale indennità aggiuntiva mensile, esclusa da qualsiasi forma di reddito imponibile».

---

**7.9**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Al comma 2, lettera b), capoverso 4-ter, dopo le parole: «periferie urbane» aggiungere le seguenti: «con criteri da stabilire in sede di Conferenza Unificata».*

---

**7.10**

PUGLISI, MARCUCCI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Al comma 2, lettera b), capoverso 4-ter, dopo le parole: «periferie urbane» aggiungere le seguenti: «, con criteri da stabilire in sede di Conferenza Unificata».*

---

**7.11**

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, NACCARATO, RUVOLO

*Al comma 2, lettera b), capoverso 4-ter, dopo le parole: «periferie urbane» inserire le seguenti: «, con criteri da stabilire in sede di Conferenza Unificata».*

---

**7.12**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 2, lettera b), capoverso 4-ter, dopo le parole: «periferie urbane» aggiungere le seguenti: «, con criteri da stabilire in sede di Conferenza Unificata».*

---

**7.13**

BOCCHINO, BIGNAMI

*Al comma 2, lettera b), capoverso 4-ter, dopo le parole: «periferie urbane», inserire le seguenti: «, con criteri da stabilire in sede di Conferenza Unificata».*

---

**7.14**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 2, lettera b), capoverso 4-ter, sostituire le parole: «3.000.000 di euro», con le seguenti parole: «10 milioni di euro».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo pari a 21.000.000 di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

---

**7.15**

PUGLISI, MARCUCCI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Al comma 2, lettera b), dopo il capoverso 4-ter, aggiungere il seguente:*

*«4-quater. Per finanziare progetti di promozione del libro e della lettura è destinata una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016. I progetti sono realizzati dal Centro per il Libro e la lettura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con i Comuni, sulla base di linee guida stabilite d'intesa con la Conferenza Unificata, che abbiano come*

priorità l'attenzione alle aree del Paese con più bassi tassi di lettura e gli interventi rivolti ai bambini e ai ragazzi in età scolare».

---

## 7.16

BOCCHINO, BIGNAMI

*Al comma 2, dopo la lettera b), dopo il capoverso 4-ter, inserire il seguente:*

«4-quater. Per finanziare progetti di promozione del libro e della lettura è destinata una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 5.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016. I progetti sono realizzati dal Centro per il Libro e la lettura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con i Comuni, sulla base di linee guida stabilite d'intesa con la Conferenza Unificata, che abbiano come priorità l'attenzione alle aree del Paese con più bassi tassi di lettura e gli interventi rivolti ai bambini e ai ragazzi in età scolare».

---

## 7.17

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, NACCARATO, RUVOLO

*Al comma 2, lettera b), dopo il capoverso 4-ter, inserire il seguente:*

«4-quater. Per finanziare progetti di promozione del libro e della lettura è destinata una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 5.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016. I progetti sono realizzati dal Centro per il Libro e la lettura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con i Comuni, sulla base di linee guida stabilite d'intesa con la Conferenza Unificata, che abbiano come priorità l'attenzione alle aree del Paese con più bassi tassi di lettura e gli interventi rivolti ai bambini e ai ragazzi in età scolare».

---

**7.21**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Al comma 2, lettera b), dopo il capoverso 4-ter, inserire il seguente:*

«4-quater. Per finanziare progetti di promozione del libro e della lettura, è prevista un'autorizzazione di spesa pari a 5.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016. I progetti sono realizzati dal Centro per il Libro e la lettura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con i Comuni, sulla base di linee guida stabilite d'intesa con la Conferenza Unificata, che abbiano come priorità l'attenzione alle aree del Paese con più bassi tassi di lettura e gli interventi rivolti ai bambini e ai ragazzi in età scolare».

*Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «del comma 3», aggiungere le seguenti: «e del comma 3-bis»; all'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «1,1 milioni di euro per l'anno 2014, ai 6 milioni di euro per l'anno 2015, a 3,4 milioni di euro per l'anno 2016, con le seguenti: "5,1 milioni di euro l'anno 2014, a 11 milioni di euro per l'anno 2015, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2016".*

---

**7.18**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il comma 277 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 144, è sostituito dal seguente:

"277. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti ed ipovedenti dell'Italia meridionale, delle isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, è erogato un contributo straordinario di 800.000 euro per l'anno 2014, da destinare al funzionamento del Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille ONLUS di Catania"».

---

**7.19**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Al comma 3, sostituire le parole: «pari a un milione di euro per il 2015», con le seguenti: «pari a due milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».*

*Conseguentemente, all'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:*

*all'alinea, sostituire le parole: «47,8 milioni» con le seguenti: «48,8 milioni»;*

*all'alinea, sostituire le parole: «81,9 milioni» con le seguenti: «82,9 milioni»;*

*alla lettera b), sostituire le parole: «41,8 milioni di euro» con le seguenti: «42,8 milioni di euro»;*

*alla lettera h), sostituire le parole: «83,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017» con le seguenti: «84,8 milioni di euro per l'anno 2016 e 83,8 milioni di euro per l'anno 2017».*

---

**7.20**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Al comma 3, sostituire le parole: «1 milione», con le seguenti: «2,5 milioni».*

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Ai relativi oneri pari a 2,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, Tabella B. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio».*

---

**7.24**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Dopo il comma 3-quater, aggiungere i seguenti:*

«*3-quinquies*. Per l'anno 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013, il Fondo "Mille giovani per la cultura" è destinato per il 50 per cento del relativo stanziamento alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi della cultura sulla base dei criteri previsti dal percorso formativo in materia di servizio civile e per il restante 50 per cento è destinato all'esecuzione di attività effettuata da professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali secondo le nuove disposizioni ed i criteri previsti dai successivi commi 3-*septies*, 3-*octies*, 3-*nonies*, 3-*decies* e 3-*undecies*.

3-*sexies*. Nella parte prima del Codice dei beni culturali e del paesaggio, dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunto il seguente:

"Art. 9-*bis*. – (*Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali*) – 1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale".

3-*septies*. Sono istituiti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi del comma 3-*octies*.

3-*octies*. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le rispettive associazioni professionali, individuate ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 206 del 2013, e successive modificazioni, e della legge 9 novembre 2007, n. 4, e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, in conformità e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, stabilisce, con proprio decreto, le modalità e i requisiti per l'iscrizione dei



professionisti negli elenchi nazionali di cui al comma 3-*septies* nonché le modalità per la tenuta degli stessi elenchi nazionali in collaborazione con le associazioni professionali. I predetti elenchi sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il decreto di cui al presente comma è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

3-*nonies*. Gli elenchi di cui al comma 3-*septies* non costituiscono sotto alcuna forma albo professionale e l'assenza dei professionisti dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione.

3-*decies*. Per i restauratori di beni culturali e per i collaboratori restauratori di beni culturali resta fermo quanto disposto dall'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

3-*undecies*. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-*septies* a 3-*decies* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

## 7.25

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

*Al comma 3-ter, primo periodo, in fine, inserire le seguenti parole: «senza la preclusione di ulteriori progetti che altre città intendano presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

---

## 7.34

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Sostituire il comma 3-quater con il seguente:*

«3-*quater*. Al fine di favorire progetti, iniziative ed attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale italiano materiale e immateriale, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di "Capitale italiana della cultura" ad una città italiana, sulla base di una apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata Stato-Città, anche tenuto conto del percorso di individuazione della città italiana "Ca-

pitale Europea della Cultura 2019". I progetti presentati dalla città designata "Capitale italiana della cultura" al fine di incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione ivi previsto per un importo nel limite di 5 milioni di euro annui. A tal fine il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i programmi da finanziare con le risorse del Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata "Capitale italiana della cultura" sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali».

---

**7.26**

PUGLISI, MARCUCCI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:*

«3-*quinquies*. Gli eventi di musica dal vivo gratuiti con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento del diritto d'autore, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e da tutti gli adempimenti relativi».

---

**7.27**

BOCCHINO, BIGNAMI

*Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:*

«3-*quinquies*. Gli eventi di musica dal vivo gratuiti con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento del diritto d'autore, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e da tutti gli adempimenti relativi».

---

**7.28**

LIUZZI

*Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:*

«3-*quinquies*. Gli eventi di musica dal vivo gratuiti con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento del diritto

d'autore, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e da tutti gli adempimenti relativi».

---

### 7.22

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:*

«3-*quinq*ues. Gli eventi di musica dal vivo gratuiti con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento del diritto d'autore, ai sensi della legge 22 aprile 1941 n. 633, e da tutti gli adempimenti relativi».

---

### 7.35

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:*

«3-*quinq*ues. Gli spettacoli di musica dal vivo con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento dei compensi SIAE e da tutti gli adempimenti relativi».

---

### 7.29

BOCCHINO, BIGNAMI

*Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:*

«3-*quinq*ues. All'articolo 4, numero 1), lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, dopo le parole: «Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone,» aggiungere le seguenti: «non necessita il parere sul progetto e».

---

**7.30**

LIUZZI

*Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:*

«3-quinquies. All'articolo 4, numero 1), lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, dopo le parole: «Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone,» aggiungere le seguenti: «non necessita il parere sul progetto e».

---

**7.23**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:*

«3-quinquies. All'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, dopo le parole: "Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone", aggiungere le seguenti: "non necessita il parere sul progetto e"».

---

**7.31**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BIGNAMI

*Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:*

«3-quinquies. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

---

**7.32**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BIGNAMI

*Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:*

«3-quinquies. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica di cui all'articolo 114, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

---

**7.33**

GASPARRI

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi *online*, sia come commercio elettronico diretto che indiretto, anche attraverso centri media ed operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana.

4-bis. Gli spazi pubblicitari *online* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, altrimenti detti servizi di *search advertising*, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito o la fruizione di un servizio *online* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario titolari di partita IVA italiana. La disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

4-ter. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie *online* deve essere effettuato dal soggetto che ha acquistato servizi o campagne pubblicitarie *online* esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare la partita IVA del beneficiario».

---

**7.0.1 (già 5.0.3)**

PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Diritti d'autore per lo spettacolo dal vivo)*

1. All'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Alle associazioni di volontariato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è consentita la libera esecuzione dal vivo dell'opera senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore.

1-ter. Per gli eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti, è consentita la libera esecuzione dal vivo dell'opera con il pagamento del 50 per cento del compenso per diritti di autore".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

---

**G/1563/18/7**

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563 di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;

premesso che:

l'articolo 8 del decreto-legge in oggetto è intitolato "Misure urgenti per favorire l'occupazione giovanile presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica";

al fine di garantire la tutela e la conservazione del patrimonio culturale italiano, gli interventi eminentemente deputati alla protezione e alla

conservazione dei beni culturali, con lo scopo precipuo di conferire loro una tutela provvisoria e preliminare a interventi strutturali, potrebbero essere affidati a coloro i quali svolgono attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro nel settore oggetto;

in tal guisa, si potrebbero scongiurare ulteriori pregiudizi a quei beni in stato di degrado e di abbandono; il fine ultimo di tali interventi è facilmente individuabile nel senso di solidarietà così come disposto dall'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Tali attività potrebbero essere affidate *a fortiori* a coloro i quali possano vantare, pur non svolgendo attività professionale, attestati di specializzazione. I suddetti interventi, previo accordo ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, verrebbero eseguiti sotto la direzione e responsabilità di professionisti del settore da individuare caso per caso;

considerato che:

nell'attività di conservazione e tutela del patrimonio culturale italiano ci si può avvalere dell'apporto di personale non professionale e proveniente dal mondo del volontariato, sebbene con conoscenze ed esperienze documentabili, comunque sotto l'egida e la responsabilità di professionisti esperti del settore, risulta, ragionevolmente, in linea con la *ratio* del provvedimento in oggetto. Difatti, data la situazione emergenziale in cui versa, in generale, il patrimonio culturale italiano, lo Stato ricorre all'apporto dei privati e delle loro risorse al fine, quanto meno, di mettere in sicurezza i beni in questione. Gli interventi *de quibus* sono da intendersi non come strutturali, bensì preliminari agli interventi di restauro vero e proprio, e di conseguenza successivi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, al fine di garantire la conservazione e una migliore fruizione del patrimonio culturale italiano, di impiegare, negli interventi preventivi e di mera conservazione dello stesso, personale volontario e non professionale, e tuttavia con comprovate conoscenze ed esperienze nel settore della cultura e del restauro, sotto l'egida di professionisti esperti da individuare caso per caso.

---

**G/1563/19/7**

SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, contenente misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo»;

premessi che:

al fine di garantire la tutela e la conservazione del patrimonio culturale italiano, gli interventi finalizzati alla sua valorizzazione, potrebbero essere affidati anche a coloro i quali, costituiti in cooperative di carattere territoriale, stringono accordi di partenariato con gli enti locali; con lo scopo precipuo di ottenere l'affidamento delle attività di restauro dei beni culturali relativamente anche a scavi di piccole, medie e grandi dimensioni;

in tal guisa, i fondi necessari per lo svolgimento delle attività *de quibus* potrebbero essere reperiti attraverso finanziamenti privati (*crowd-funding*) grazie all'apporto di piccoli e grandi finanziatori a seconda dell'entità dei lavori da mettere in essere. Si pensi, per quanto riguarda i lavori di piccole dimensioni, ai finanziamenti locali da parte di piccolo imprenditori (ristoratori, titolari di agriturismo ecc.) che avrebbero interesse ad investire nel territorio per il restauro dei beni culturali, potenzialmente in grado di attrarre turisti, potenziali fruitori dei loro servizi;

considerato che:

in tal modo si ottimizzerebbero le risorse sia umane che economiche attraverso fondi privati, previo accordo ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto del principio di cui all'articolo 6, comma 3, dello stesso Codice;

considerato inoltre che:

lo stato emergenziale in cui versa, in generale, il patrimonio culturale italiano milita a favore dell'adozione di accordi di partenariato sopra descritti, garantendo in tal modo l'incentivo al lavoro e al contempo la tutela dei beni culturali senza oneri per lo Stato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incentivare accordi di partenariato tra cooperative di professionisti in materia di beni culturali, costituiti in cooperative, e enti locali; al fine di promuovere la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali attraverso fondi da reperire attraverso il finanziamento privato.

---



**Art. 8.****8.1**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di assistenza al pubblico,» aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo alla fruibilità per le persone affette da disabilità».*

---

**8.2**

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di assistenza al pubblico,» inserire le seguenti: «con particolare riguardo alla fruibilità per le persone affette da disabilità,».*

---

**8.3**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di assistenza al pubblico» aggiungere le seguenti: «nonché di catalogazione, conservazione, restauro e gestione promozionale del bene».*

---

**8.4**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Al comma 1, primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «indetta sulla base di presentazione di *curricula* e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione e rotazione».*

---

**8.5**

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attraverso il proprio portale e/o sito *Internet*, è tenuto a fornire tempestivamente e con la massima trasparenza e pubblicità tutte le informazioni relative agli elenchi nominativi*

di cui al presente comma e ai relativi *curricula* di coloro che saranno impiegati per il miglioramento del servizio pubblico di valorizzazione dei beni culturali».

---

## 8.6

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai giovani impiegati secondo il presente comma deve essere riconosciuto in sede di concorso per posizioni affini un punteggio non inferiore al 10 per cento del punteggio totale massimo previsto dal bando».*

---

## 8.7

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

*Al comma 3, sostituire le parole: «ventinove anni» con le seguenti: «trentacinque anni».*

---

## 8.8

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Gli interventi operativi di tutela, protezione, conservazione dei beni culturali, nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi che abbiano una funzione di tutela provvisoria, al fine di impedire ulteriori pregiudizi ai beni in stato di abbandono e degrado, oltre ai professionisti possono essere affidati a coloro i quali svolgono attività ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché a persone in possesso di attestati di specializzazione secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I suddetti interventi, previo accordo ai sensi dell'articolo 112, comma 8, del predetto decreto legislativo n. 42 del 2004, sono eseguiti sotto la direzione e responsabilità degli esperti iscritti negli elenchi nazionali ai sensi dell'articolo 2».*

---

**8.9**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. I laureati in Scienze economiche per l'ambiente e la cultura sono considerati professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali».

---

**8.0.1**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Agevolazioni fiscali per promuovere la lettura)*

1. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'imposta sul valore aggiunto applicata alla compravendita delle pubblicazioni in formato elettronico dotate di codice ISBN o ISSN è uniformata a quella prevista per i libri a stampa.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

3. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscali di cui all'allegato C-bis annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente, autonomo e da pensione, nonché a tutela della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Tramite uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**8.0.2**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Agevolazioni fiscali per promuovere la lettura)*

1. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge l'imposta sul valore aggiunto applicata alla compravendita delle pubblicazioni in formato elettronico dotate di codice ISBN o ISSN è uniformata a quella prevista per i libri a stampa.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

3. Il comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

a) pari a 15 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

- 1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
- 2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
- 3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale"».

**8.0.3**

GRANAIOLO, MARCUCCI, CONTE, PUGLISI, LIUZZI

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Disposizioni per la valorizzazione del Carnevale)*

1. Al fine di favorire la tutela e lo sviluppo del Carnevale e delle attività e manifestazioni ad esso collegate, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo unico per lo spettacolo è integrato con 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. All'onere derivante dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17».

*Conseguentemente, all'articolo 17 sostituire l'alinea e la lettera a) con i seguenti:*

«1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, comma 5, 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, 8-bis, 9, 10 e 15, pari a 4,1 milioni di euro per l'anno 2014, a 52,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 86,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 93,20 milioni di euro per l'anno 2017, a 89,60 milioni di euro per l'anno 2018, a 80,20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 4,1 milioni di euro per l'anno 2014, ai 11 milioni di euro per l'anno 2015, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 9,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 12,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;».

#### **8.0.4**

BORIOLI, ALBANO, BROGLIA, CANTINI, CARDINALI, CORSINI, CUCCA, DIRINDIN, Stefano ESPOSITO, FAVERO, FORNARO, FILIPPI, GIACOBBE, GOTOR, LO GIUDICE, MANASSERO, MARGIOTTA, MIRABELLI, PEGORER, PEZZOPANE, VACCARI, ZANONI, Elena FERRARA

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia e degli Istituti ad esso federati e associati)*

1. Lo Stato riconosce il titolo di patrimonio storico e culturale nazionale ai repertori bibliotecari, archivistici, cinematografici, iconografici e audiovisivi, nonché ai repertori museali, raccolti presso l'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia e presso gli Istituti re-

gionali e provinciali ad esso federati e associati, e concorre alla loro conservazione e alla loro fruizione.

2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nei limiti delle disponibilità del bilancio dello Stato, provvede annualmente a disporre l'integrazione delle risorse stanziata dalle Regioni e dagli enti locali, necessarie per garantire la conservazione e l'apertura al pubblico delle biblioteche, degli archivi e delle raccolte allocate presso le istituzioni di cui al presente articolo.

3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo d'intesa con le Regioni e con gli enti locali, individua nell'ambito del patrimonio edilizio pubblico, e in relazione alla specifica consistenza del patrimonio culturale allocato presso ciascuno degli Istituti, locali idonei e adeguati alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1. Qualora gli Istituti di cui al comma 1 siano già collocati in immobili del patrimonio edilizio pubblico, in locali adeguati al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, i contratti di locazione sono trasformati dagli enti proprietari in contratti di comodato d'uso gratuito.

4. Nei casi in cui la proprietà degli immobili di cui al comma 2 appartenga alle Regioni o agli enti locali, lo Stato provvede a reintegrare gli enti proprietari dei mancati introiti causati dalla trasformazione in contratti di comodato d'uso gratuito dei contratti di locazione vigenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede con proprio decreto alla definizione delle modalità di attuazione del presente comma.

5. All'onere derivante dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17».

*Conseguentemente, all'articolo 17, sostituire l'alea e la lettera a) con i seguenti:*

«1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, comma 5, 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, 8-bis, 9, 10 e 15, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 48,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 82,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 88,20 milioni di euro per l'anno 2017, a 84,60 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014, ai 7 milioni di euro per l'anno 2015, a 4,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 4,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 7,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;».

---

**G/1563/20/7**

COTTI, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563 di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;

premessi che:

in relazione ai crediti di imposta previsti dall'articolo 9 del provvedimento in titolo, al fine di evitare che il ruolo degli esercizi ricettivi travalichi i compiti attribuiti in esclusiva alle agenzie di viaggi ed ai *tour operator* sulla commercializzazione dei pacchetti turistici, definiti dalle direttive CEE 31419/90 e 36/2005, dagli articoli 33 e 34 del decreto-legge n. 79 del 2011 (Codice del Turismo), dall'articolo 13 del presente decreto-legge, nonché dalle leggi regionali che disciplinano l'attività delle agenzie di viaggi;

impegna il Governo:

a prevedere, con eventuali norme attuative, circolari esplicative ed altri strumenti ritenuti idonei, che la eventuale commercializzazione di servizi turistici effettuata direttamente da esercizi ricettivi riguardi esclusivamente i servizi ricettivi offerti dall'esercizio stesso o servizi ad esso accessori, senza la possibilità per gli esercizi ricettivi di sostituirsi ad agenzie di viaggi e *tour operator* nella commercializzazione di «pacchetti turistici» così come definiti dalle leggi che ne riservano la commercializzazione a quei soggetti.

---

**Art. 9.****9.1**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «agli esercizi ricettivi singoli o aggregati», con le seguenti: «alle imprese ricettive, anche aggregate».*

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «degli esercizi ricettivi», con le seguenti: «delle imprese ricettive».*

---

**9.2**

FRAVEZZI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «agli esercizi ricettivi singoli o aggregati», con le seguenti: «alle imprese ricettive, anche aggregate».*

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «degli esercizi ricettivi», con le seguenti: «delle imprese ricettive».*

---

**9.3**

GRANAIOLA

*Al comma 1, sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «20 per cento»; dopo le parole: «comma 5», inserire le seguenti: «alle imprese che erogano servizi turistici e».*

*Conseguentemente, nella rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle imprese che erogano servizi turistici».*

---

**9.4**

GRANAIOLA

*Al comma 1, dopo la parola: «ancillari», aggiungere le seguenti: «e di servizi».*

---

**9.5.**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «o ancillari», aggiungere le seguenti: «, ad attività di ristorazione, sale da ballo, stabilimenti balneari».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai maggiori oneri, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---



**9.6**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «12.500 euro», con le seguenti: «25.000 euro».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai maggiori oneri, valutati in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

---

**9.7**

COTTI, SERRA

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

*«2-ter. Il credito d'imposta per le spese sostenute ai sensi delle lettere c) e d) del comma 2 è attribuito esclusivamente alle agenzie di viaggi e ai tour operator di cui al comma 1 del presente articolo».*

---

**9.8**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 4, dopo le parole: «sentito il Ministro dello sviluppo economico», aggiungere le seguenti: «e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».*

---

**9.9**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 4, sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «trenta giorni».*

---

**9.10**

FRAVEZZI

*Al comma 4, sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «trenta giorni».*

---

**9.11**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 4, sopprimere le parole: «le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta».*

---

**9.12**

FRAVEZZI

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta».*

---

**9.0.1**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Misure per favorire l'accesso alle vacanze)*

1. Al fine di sviluppare il mercato interno del turismo e facilitare l'accesso alle vacanze di tutti i cittadini italiani con particolare riguardo ai soggetti meno abbienti, i buoni vacanze di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, da emettere a favore dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, a tempo parziale, a tempo determinato, degli apprendisti e dei collaboratori e dei pensionati, sono emessi e gestiti a livello nazionale tramite una convenzione tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e un soggetto gestore, costituito nella forma di associazione *no profit*, partecipata dallo Stato, dalle federazioni associative maggiormente rappresentative delle imprese turistiche e delle associazioni del turismo sociale.

2. Le modalità di costituzione del soggetto gestore ed i contenuti della convenzione di cui al comma 1 sono fissati con il decreto di cui al comma 10.

3. Il gestore di cui al comma 1 è responsabile del funzionamento del sistema dei buoni vacanze e degli oneri che incombono sui prestatori di servizi convenzionati ai sensi del comma 5.

4. Gli avanzi di gestione del gestore convenzionato ai sensi del comma 5, al netto delle quote di investimento, sono destinati a finalità di promozione del turismo sociale e di erogazioni di buoni vacanze a soggetti senza reddito, in accordo con le Regioni ed i Comuni.

5. I buoni vacanze possono essere utilizzati per l'acquisizione, ai soli fini turistici, di almeno uno dei seguenti servizi, usufruiti fuori dal comune di residenza, presso le imprese e gli operatori convenzionati:

- a) mezzi di trasporto;
- b) alloggio e ristorazione;
- c) servizi turistici, culturali e di svago;
- d) servizi accessori alla vacanza.

6. La fruizione dei buoni vacanze è consentita per tutto l'anno solare. Al fine di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, il gestore di cui al comma 1 stipula convenzioni con i fornitori dei servizi turistici di cui al comma 5, che garantiscano particolari sconti e promozioni tariffarie modulate secondo i periodi dell'anno ed in rapporto alla tipologia del servizio reso. I buoni vacanze sono utilizzabili solo sul territorio nazionale sulla base delle convenzioni di cui al periodo precedente, salvo accordi bilaterali con sistemi di buoni vacanze di Paesi esteri.

7. Le spese dei lavoratori e dei pensionati di cui al comma 1 per l'acquisto dei buoni vacanze, con una situazione reddituale familiare, attestata da dichiarazione ISEE, pari o inferiore a euro 26.000, sono detraibili dalle imposte IRPEF, ai sensi del comma 15 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nella percentuale del 22 per cento della spesa annua fino al limite massimo di euro 2.000 per nucleo familiare. Tale importo massimo sarà modulato per numero di componenti del nucleo familiare con il decreto attuativo di cui al comma 10 del presente articolo.

8. Gli importi e le percentuali di cui al comma 7 possono essere modificati annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

9. Ferma restando la facoltà dei lavoratori dipendenti di determinare liberamente la quantità di retribuzione a proprio carico da destinare alle vacanze, nei contratti di lavoro possono essere fissate le modalità di versamento della contribuzione totale o parziale a carico del datore di lavoro finalizzata all'acquisto dei buoni vacanze. Il contributo versato dal datore di lavoro è deducibile ai fini previdenziali dal reddito del lavoratore ed è

interamente deducibile dalla base imponibile dell'impresa, secondo i requisiti ed entro i limiti fissati nel comma 8.

10. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:

a) le modalità di costituzione del soggetto gestore di cui al comma 1;

b) i contenuti della convenzione di cui al comma 1, indicanti le modalità di gestione, di finanziamento, e di controllo del sistema dei buoni vacanze e del gestore convenzionato ai sensi del comma 1;

c) le modalità della richiesta del beneficio ed i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni fiscali e contributive di cui al comma 7;

d) i contenuti delle convenzioni tipo con i prestatori di servizi turistici, di cui al comma 6, riguardanti in particolare la trasparenza degli impegni che i prestatori di servizi assumono verso i soggetti fruitori dei buoni vacanze;

e) il sistema di verifica dei costi della defiscalizzazione e le modalità di accertamento della agevolazione fiscale concessa nei limiti di oneri fissati dal successivo comma 11.

11. Il decreto di cui al comma 10 determina il limite dei quantitativi dei buoni vacanze emettibili ogni anno al fine di non superare gli oneri conseguenti alla defiscalizzazione. Gli oneri previsti per il primo biennio sono fissati nel limite massimo annuo di euro 10 milioni di euro, a valere su parte della quota destinata allo Stato di cui al comma 2 dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, determinata con le procedure vigenti. Per il 2014 sono acquisiti inoltre tutti i residui giacenti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, già destinati negli anni precedenti ai buoni vacanze.

12. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ogni biennio relaziona al Consiglio dei ministri e al Parlamento sugli effetti sociali, economici e fiscali indotti dal sistema dei buoni vacanze, al fine di verificare la possibilità di estendere il sistema medesimo».

---

## Art. 10.

### 10.1

GRANAIOLA

*Al comma 1, nella rubrica, dopo la parola: «ricettive» aggiungere le seguenti: «e di servizi».*

---

**10.2**

GRANAIOLO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole «offerta ricettiva» aggiungere le seguenti: «e dei servizi turistici» ;*

*b) sostituire le parole: «alle imprese alberghiere» con le seguenti: «alle strutture ricettive e alle imprese che erogano servizi turistici».*

*Conseguentemente, nella rubrica dopo le parole: «turistico-alberghiere» aggiungere le seguenti: «, i servizi turistici».*

---

**10.3**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «1° gennaio 2012» aggiungere le seguenti: «e alle strutture ricettive a vocazione montana.».*

---

**10.4**

FRAVEZZI

*Al comma 1, dopo le parole: «spese sostenute» inserire le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2013.».*

---

**10.5**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «200.000 euro» con le seguenti: «400.000 euro».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

---

**10.6**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 2, sostituire le parole da: «di ristrutturazione edilizia» fino a: «6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni» con le seguenti: «di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2016, al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

---

**10.7**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 3, comma 1, lettere», aggiungere la seguente: «a)».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

---

**10.8**

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

*Al comma 2, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «che dovranno essere effettuati in conformità alla legislazione vigente, limitando gli sprechi e con particolare riguardo al consumo di acqua e allo smaltimento dei rifiuti, specie se tossici».*

---

**10.9**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 2, dopo le parole:* «decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni», *aggiungere le seguenti:* «ad interventi per il miglioramento e l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza delle strutture esistenti».

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Ai maggiori oneri, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per gli anni dal 2016, al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**10.10**

RANUCCI

*Al comma 2, dopo le parole:* « decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni,» *aggiungere le seguenti:* «o ad interventi di ammodernamento e riqualificazione delle stanze, degli arredi e delle aree comuni».

---

**10.11**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 4, sostituire le parole:* «tre mesi» *con le seguenti:* «trenta giorni».

---

**10.12**

FRAVEZZI

*Al comma 4, sostituire le parole:* «tre mesi» *con le seguenti:* «trenta giorni».

---

**10.13**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 4, sopprimere le lettere a), b), e d).*

---

**10.14**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BIGNAMI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, modifica gli obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea LM-4 (Architettura e Ingegneria edile-architettura), prevedendo e inserendo tra gli ambiti disciplinari e propedeutici la materia denominata "Progettazione universale"; di cui all'articolo 2 della *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità* del 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18».

---

**10.15**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i due successivi, alle strutture di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 344 a 349 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 e per un valore massimo della detrazione dall'imposta lorda di 200.000 euro».

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---



**10.16**

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, NACCARATO, RUVOLO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è prorogato sino al quindicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo».

---

**10.17**

BERGER, PALERMO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è prorogato sino al quindicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo».

---

**10.18**

FRAVEZZI

*Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

«4-bis. Il termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è prorogato sino al quindicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo».

---

**10.19**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è prorogato sino al quindicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo».

---

**10.20**

PERRONE, PICCOLI, LIUZZI, BOCCA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è prorogato sino al quindicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo».

---

**10.21**

TOMASELLI, ORRÙ, FABBRI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è prorogato fino al quindicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo».

---

**10.22**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019» con le seguenti: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai maggiori oneri, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 e in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307».*

---

**10.23**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «per l'acquisto di mobili e componenti di arredo», aggiungere le seguenti: «, con particolare riferimento all'acquisto di mobili *made in Italy* e di grandi elettrodome-*

stici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.».

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Ai maggiori oneri, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

#### 10.24

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente ulteriore comma:*

«7-bis. Al comma 1 dell'articolo 66-*quater* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: «le comunicazioni sui siti *Internet*» sono inserite le seguenti: «fatta eccezione per i contratti aventi come oggetto la fornitura di alloggi per fini non residenziali».

---

#### 10.25

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, NACCARATO, RUVOLO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Per i contratti di locazione ad uso turistico di durata inferiore ad un mese, la cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011 è applicata senza necessità di opzione da parte del locatore, fatta salva l'esclusione relativa alle locazioni effettuate nell'esercizio di un'attività di impresa, arti e professioni. Nel caso in cui l'accettazione di un'offerta di locazione turistica avvenga tramite agenzie immobiliari o turistiche, o tramite piattaforme *online*, l'agenzia o il gestore della piattaforma riscuotono dal locatario l'importo dovuto dal locatore a titolo di cedolare secca sull'intero corrispettivo pattuito per la locazione turistica, provvedendo al suo versamento in qualità di sostituto di imposta. Le relative risorse sono destinate al Fondo per la promozione del turismo, istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

---

**10.26**

BERGER, PALERMO

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:*

«7-bis. Per i contratti di locazione ad uso turistico di durata inferiore ad un mese, la cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011 è applicata senza necessità di opzione da parte del locatore, fatta salva l'esclusione relativa alle locazioni effettuate nell'esercizio di un'attività di impresa, arti e professioni. Nel caso in cui l'accettazione di un'offerta di locazione turistica avvenga tramite agenzie immobiliari o turistiche, o tramite piattaforme *online*, l'agenzia o il gestore della piattaforma riscuotono dal locatario l'importo dovuto dal locatore a titolo di cedolare secca sull'intero corrispettivo pattuito per la locazione turistica, provvedendo al suo versamento in qualità di sostituto di imposta. Le relative risorse sono destinate al Fondo per la promozione del turismo, istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

---

**10.27**

LANZILLOTTA

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Per i contratti di locazione ad uso turistico di durata inferiore ad un mese, la cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011 è applicata senza necessità di opzione da parte del locatore, fatta salva l'esclusione relativa alle locazioni effettuate nell'esercizio di un'attività di impresa, arti e professioni. Nel caso in cui l'accettazione di un'offerta di locazione turistica avvenga tramite agenzie immobiliari o turistiche, o tramite piattaforme *online*, l'agenzia o il gestore della piattaforma riscuotono dal locatario l'importo dovuto dal locatore a titolo di cedolare secca sull'intero corrispettivo pattuito per la locazione turistica, provvedendo al suo versamento in qualità di sostituto di imposta. Le relative risorse sono destinate al Fondo per la promozione del turismo, istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

---

**10.28**

PERRONE, PICCOLI, LIUZZI, BOCCA

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:*

«7-bis. Per i contratti di locazione ad uso turistico di durata inferiore ad un mese, la cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011 è applicata senza necessità di opzione da parte del locatore, fatta salva l'esclusione relativa alle locazioni effettuate nell'esercizio di un'attività di impresa, arti e professioni. Nel caso in cui l'accettazione di un'offerta di locazione turistica avvenga tramite agenzie immobiliari o turistiche, o tramite piattaforme *online*, l'agenzia o il gestore della piattaforma riscuotono dal locatario l'importo dovuto dal locatore a titolo di cedolare secca sull'intero corrispettivo pattuito per la locazione turistica, provvedendo al suo versamento in qualità di sostituto di imposta. Le relative risorse sono destinate al Fondo per la promozione del turismo, istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

---

**10.29**

TOMASELLI, ORRÙ, FABBRI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Per i contratti di locazione ad uso turistico di durata inferiore ad un mese, la cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011 è applicata senza necessità di opzione da parte del locatore, fatta salva l'esclusione relativa alle locazioni effettuate nell'esercizio di un'attività di impresa, arti e professioni. Nel caso in cui l'accettazione di un'offerta di locazione turistica avvenga tramite agenzie immobiliari o turistiche, o tramite piattaforme *online*, l'agenzia o il gestore della piattaforma riscuotono dal locatario l'importo dovuto dal locatore a titolo di cedolare secca sull'intero corrispettivo pattuito per la locazione turistica, provvedendo al suo versamento in qualità di sostituto di imposta. Le relative risorse sono destinate al Fondo per la promozione del turismo, istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

---

**10.30**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere cumulata con altre garanzie, anche reali, concesse sui finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari con particolare riguardo al settore turistico ed indipendentemente dalla modalità di richiesta della garanzia. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia, le modalità di concessione e di esclusione, la durata della garanzia del Fondo, nonché i criteri di selezione delle operazioni».

---

**10.0.1**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Misure urgenti per la digitalizzazione dei servizi di accoglienza turistica e istituzione della Italy Tourist Card)*

1. Le Regioni, al fine di assicurare livelli minimi essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a introdurre negli atti di affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale clausole idonee a stabilire, secondo le modalità previste dall'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'obbligo per il concessionario del servizio di istituire e fornire all'utenza, entro il 2014, un servizio di biglietteria telematica di provata affidabilità e realizzato secondo *standard* operativi internazionali, integrabile all'interno di sistemi e piattaforme digitali per la promozione turistica e culturale di ogni specie e ad ogni livello nel territorio nazionale.

2. Per migliorare il servizio di biglietteria mediante potenziamento della bigliettazione elettronica automatizzata e della biglietteria telematica e di provata affidabilità e realizzato secondo *standard* operativi internazionali di istituti e luoghi della cultura, da garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le altre amministrazioni competenti provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a introdurre, nei pro-

pri regolamenti o negli atti di affidamento in concessione del servizio di biglietteria dei siti e dei musei, clausole idonee a stabilire l'obbligo per l'amministrazione od ente o per il concessionario del servizio di istituire e fornire all'utenza, entro il 2014, un servizio di biglietteria telematica integrabile all'interno di sistemi e piattaforme digitali per la promozione turistica e culturale di ogni specie e ad ogni livello.

3. Al fine di raggiungere il prioritario obiettivo della massima diffusione e distribuzione a livello nazionale e internazionale di strumenti digitali che consentano la migliore e più avanzata fruizione dei servizi turistici italiani, entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attraverso apposita gara pubblica, affida in concessione l'ideazione, la realizzazione e la distribuzione della Carta del turista in Italia, denominata *Italy Tourist Card*. La *Italy Tourist Card* deve permettere al viaggiatore di pre-configurare, attraverso strumenti e canali digitali, il suo viaggio e soggiorno, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura, e di disporre di agevolazioni per l'acquisto di servizi e prodotti enogastronomici e di altri prodotti del *made in Italy*. A tal fine, il concessionario stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati.

4. Sulla base di appositi accordi con le Regioni e gli enti territoriali e locali, la *Italy Tourist Card* può essere emessa anche per specifiche destinazioni e città.

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

### 10.0.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, MASTRANGELI, BIGNAMI

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 10-bis.

*(Misure urgenti per la digitalizzazione dei servizi di accoglienza turistica e istituzione della Italy Tourist Card)*

1. Le Regioni, al fine di assicurare livelli minimi essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a introdurre negli atti di affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale clausole idonee a stabilire, secondo le modalità previste dall'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'obbligo per il concessionario

del servizio di istituire e fornire all'utenza, entro il 2014, un servizio di biglietteria telematica di provata affidabilità e realizzato secondo *standard* operativi internazionali, integrabile all'interno di sistemi e piattaforme digitali per la promozione turistica e culturale di ogni specie e ad ogni livello nel territorio nazionale.

2. Per migliorare il servizio di biglietteria mediante potenziamento della bigliettazione elettronica automatizzata e della biglietteria telematica e di provata affidabilità e realizzato secondo *standard* operativi internazionali di istituti e luoghi della cultura, da garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le altre amministrazioni competenti provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a introdurre, nei propri regolamenti o negli atti di affidamento in concessione del servizio di biglietteria dei siti e dei musei, clausole idonee a stabilire l'obbligo per l'amministrazione od ente o per il concessionario del servizio di istituire e fornire all'utenza, entro il 2014, un servizio di biglietteria telematica integrabile all'interno di sistemi e piattaforme digitali per la promozione turistica e culturale di ogni specie e ad ogni livello.

3. Al fine di raggiungere il prioritario obiettivo della massima diffusione e distribuzione a livello nazionale e internazionale di strumenti digitali che consentano la migliore e più avanzata fruizione dei servizi turistici italiani, entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attraverso apposita gara pubblica, affida in concessione l'ideazione, la realizzazione e la distribuzione della Carta del turista in Italia, denominata *Italy Tourist Card*. La *Italy Tourist Card* deve permettere al viaggiatore di pre-configurare, attraverso strumenti e canali digitali, il suo viaggio e soggiorno, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura, e di disporre di agevolazioni per l'acquisto di servizi e prodotti enogastronomici e di altri prodotti del *made in Italy*. A tal fine, il concessionario stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati.

4. Sulla base di appositi accordi con le Regioni e gli enti territoriali e locali, la *Italy Tourist Card* può essere emessa anche per specifiche destinazioni e città.

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---



**10.0.3**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, MASTRANGELI, BIGNAMI

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni relative ai compiti della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento del turismo, al fine di istituire il laboratorio straordinario dell'ospitalità italiana ITLAB e per lo svolgimento del concorso nazionale start-up «Ospitalità italiana»).*

1. La Fondazione di studi universitari e di perfezionamento del turismo, di cui all'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è ridenominata "Fondazione laboratorio dell'ospitalità italiana", è posta sotto la vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, in conformità e aggiuntivamente ai compiti ad essa già assegnati dalla citata disposizione:

*a)* in collaborazione con gli enti locali e territoriali, raccoglie e codifica le informazioni disponibili relative al patrimonio culturale, paesaggistico e monumentale depositato presso Amministrazioni ed enti centrali e periferici. Allo scopo, è istituito presso la Fondazione un apposito laboratorio straordinario dell'ospitalità italiana, denominato ITLAB, che si avvale, per 24 mesi, di 100 laureati selezionati tramite concorso, tra giovani di età non superiore a 27 anni, che abbiano riportato una votazione di laurea di almeno 110/110 in ingegneria, architettura, archeologia, scienze forestali e geologia;

*b)* in base ai dati raccolti ed ordinati ai sensi della lettera *a)*, redige e trasmette al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in tre fasi progressive, rispettivamente entro il 31 dicembre 2014, il 30 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015, un *master plan* delle infrastrutture turistiche, ivi incluse strade consolari, ferrovie, piste ciclabili, circuiti culturali, paesaggistici, enogastronomici e dei relativi servizi, e predispone cinque progetti pilota per l'elaborazione dei progetti imprenditoriali di cui al comma 2.

2. Sulla base delle fasi del *master plan* di cui al comma 1, lettera *b)*, entro venti giorni dalla loro ricezione, trascorsi i quali esse si intendono comunque approvate, la Fondazione, sulla base dei progetti pilota già elaborati, indice il concorso nazionale *start up* "Ospitalità italiana", per la selezione di complessivi 500 progetti imprenditoriali per la valorizzazione e gestione del patrimonio archeologico, naturalistico e culturale e per la realizzazione e commercializzazione di nuovi prodotti e servizi turistici.

3. Nell'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al comma 1, le

parole: "avente sede in una delle Regioni di cui all'obiettivo Convergenza individuata dallo Statuto" sono soppresse.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Fondazione di cui al comma 1 provvede alle modifiche statutarie conseguenti alle previsioni del presente articolo, approvate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli organi della Fondazione restano in carica fino all'approvazione delle modifiche statutarie. Il comma 4 dell'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è soppresso.

5. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

#### 10.0.4

COTTI, SERRA

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Agevolazioni a favore delle agenzie di viaggi e turismo)*

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, dopo la lettera *i*), è aggiunta la seguente:

"*i-bis*) i mezzi pubblicitari recanti proposte di viaggio esposti nei locali delle agenzie di viaggi e turismo".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**10.0.5**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BIGNAMI

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche in luoghi turistici, storico-artistici e d'interesse pubblico)*

1. In attuazione e in conformità ai principi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, al fine di promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale e di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità della disciplina relativa agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici e della disciplina relativa agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, e, per i relativi profili di competenza, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, nonché sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione dello schema di decreto, sono coordinate e aggiornate le prescrizioni tecniche concernenti in particolare i luoghi turistici e d'interesse storico-artistico, nonché gli edifici pubblici e privati, gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, sono abrogati.

3. La Commissione di studio permanente, già prevista dall'articolo 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, è ricostituita, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di individuare la soluzione a eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa di cui alla presente legge, di elaborare proposte di modifica e aggiornamento

e di adottare linee guida tecniche basate sulla progettazione universale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *f*), della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006. I membri della Commissione di cui al presente comma sono nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti della Commissione di cui al presente comma non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese.

4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, modifica gli obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea LM-4 (Architettura e Ingegneria edile-architettura), prevedendo e inserendo tra gli ambiti disciplinari e propedeutici la materia denominata "Progettazione universale", di cui all'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui al comma 1 del presente articolo».

#### **10.0.6**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, MASTRANGELI, BIGNAMI

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni per lo sviluppo della capacità turistico-ricettiva attraverso il riconoscimento e la pratica del naturismo)*

1. Il presente articolo disciplina la pratica del naturismo e la realizzazione di aree ad essa destinate.

2. È definito naturismo l'insieme delle pratiche di vita all'aria aperta che, nel rispetto degli altri, della natura e dell'ambiente circostante, utilizzano la pratica del nudismo come forma comune di ricreazione e di sviluppo della salute fisica e mentale attraverso il contatto diretto con la natura.

3. La pratica del naturismo non costituisce comportamento contrario alla legge né atto contrario alla pubblica decenza ai sensi dell'articolo 726 del codice penale o atto osceno in luogo pubblico ai sensi dell'articolo 527 del medesimo codice. Nei limiti di quanto stabilito dal presente articolo, è sempre ammessa la nudità integrale nelle spiagge o in altre aree riservate ai nudisti o da essi solitamente frequentate.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri secondo i quali i comuni possono individuare le aree pubbliche da destinare alla pra-

tica del naturismo, anche su richiesta di associazioni, società o altri soggetti privati interessati a progettare o a gestire strutture turistico-ricettive, assegnando precedenza alle aree dove la pratica del naturismo risulta già diffusa, quali spiagge marine, lacuali, fluviali o aree boschive.

5. Due o più comuni limitrofi possono accordarsi per l'individuazione di aree comuni per la pratica del naturismo.

6. Nel caso in cui il comune non abbia individuato apposite aree da destinare alla pratica del naturismo, in attuazione di quanto previsto dal comma 4, associazioni, società o altri soggetti privati possono chiedere all'amministrazione comunale di destinare alla pratica del naturismo determinate aree pubbliche, anche se non già frequentate solitamente da naturalisti. L'amministrazione comunale accoglie o respinge la richiesta, con provvedimento motivato, entro tre mesi dalla data della sua ricezione. Decorso tale termine senza che sia stato adottato il provvedimento, la richiesta si intende accolta. In caso di rifiuto della destinazione dell'area indicata dai richiedenti, l'amministrazione comunale è comunque tenuta a indicare nello stesso provvedimento le aree alternative destinate alla pratica del naturismo.

7. L'accesso alle aree pubbliche destinate alla pratica del naturismo ai sensi del presente articolo è sempre libero e gratuito.

8. Le aree pubbliche destinate alla pratica del naturismo possono essere concesse a privati nella misura massima del 50 per cento della loro estensione complessiva individuata da ciascun comune. Il concessionario garantisce il miglior funzionamento dell'area, eventualmente anche attraverso l'applicazione di apposite tariffe di accesso, nonché il controllo sulla corretta fruizione degli spazi e il rispetto della normativa vigente. L'atto di concessione definisce il canone dovuto al comune.

9. La concessione di aree pubbliche può essere attribuita ad associazioni, società o altri soggetti privati ai fini della realizzazione di strutture turistico-ricettive destinate alla pratica del naturismo.

10. Le aree destinate alla pratica del naturismo devono essere segnalate e delimitate mediante l'affissione di appositi cartelli recanti l'indicazione che si tratta di aree destinate alla pratica del naturismo. In nessun caso tali aree possono essere delimitate da reti, staccionate o altre forme di recinzione. La delimitazione delle aree deve comunque assicurare la loro agevole identificazione da parte delle persone che non praticano il naturismo.

11. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**G/1563/21/7**

CANTINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563 di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

premessò che:

il comma 3 dell'articolo 11, come modificato alla Camera, reca disposizioni per favorire la fruibilità del patrimonio culturale e turistico italiano, con la possibilità di concedere in uso gratuito immobili pubblici non utilizzati a fini istituzionali, case cantoniere, caselli e stazioni ferroviarie o marittime, fortificazioni e fari, per la promozione di percorsi pedonali, ciclabili, equestri, moto turistici, fluviali e ferroviari;

le concessioni possono essere assegnate fino a nove anni (rinnovabili per altri nove) ad imprese o altre forme associative, costituite in prevalenza da soggetti fino a 40 anni, mediante procedura ad evidenza pubblica nella quale sia riconosciuta adeguata rilevanza agli elementi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunità turistica;

considerato che:

in molte nazioni, europee ed extra-europee, le ferrovie turistiche costituiscono un settore non trascurabile di sviluppo economico, il cui fatturato globale si misura in circa 500 milioni di euro e il movimento turistico in milioni di viaggiatori. Nonostante il suo potenziale turistico, l'Italia è toccata molto marginalmente da questo grande mercato, causa l'assenza di una specifica normativa inerente il personale, le linee ed i veicoli ad uso storico e turistico;

in particolare le associazioni che si occupano da anni di turismo ferroviario lamentano un'eccessiva regolamentazione che equipara la disciplina in materia di sicurezza per treni storici a quella della normale circolazione ferroviaria, non riconoscendo la specificità di questa tipologia trasportistica e gravando di oneri non sostenibili gli operatori del settore e le associazioni;

impegna il Governo a:

convocare urgentemente un tavolo di concertazione presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti che coinvolga l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e le principali associazioni di settore in materia di turismo ferroviario per ridefinire la normativa riguardante la sicurezza per treni storici;

semplificare la regolamentazione per la sicurezza dell'esercizio delle ferrovie turistiche.

---

**Art. 11.****11.1**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», aggiungere le seguenti: «sentite le competenti Commissioni parlamentari».*

---

**11.2**

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «patrimonio culturale», aggiungere le seguenti: «, storico, artistico, paesaggistico e naturalistico,».*

---

**11.3**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli immobili assegnati in concessione ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività turistico ricettive solo se svolte in forma imprenditoriale».*

---

**11.4**

FRAVEZZI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli immobili assegnati in concessione ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività turistico ricettive solo se svolte in forma imprenditoriale».*

---

**11.5**

PUGLISI, MARCUCCI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 – (*Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea, caso EU PILOT 4277/12/MARK*) – 1. I cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro esercitano la professione di guida turistica nel pieno rispetto di quanto previsto dalla direttiva 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE, e successive modifiche, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e dell'articolo 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto riguarda il diritto di stabilimento e la prestazione temporanea ed occasionale.

2. Nelle more di una revisione organica e complessiva della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, in linea con la tipologia e le caratteristiche della professione e che tuteli la diffusione e la conoscenza del patrimonio culturale nazionale, interesse generale dello Stato riconosciuto dalla Corte di giustizia europea e altri interessi riconosciuti dalla stessa quali la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei lavoratori, la prevenzione della concorrenza sleale, la tutela dei valori sociali e culturali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da adottarsi, entro il 31 ottobre 2014, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specializzazione ai sensi della legislazione vigente in materia di guida turistica"».

---

**11.6**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, MASTRANGELI, BIGNAMI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2013, è sostituito dal seguente:

"Art. 3 – (*Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea, caso EU PILOT 4277/12/MARK*) – 1. I cittadini dell'Unione euro-



pea esercitano la professione di guida turistica nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 57 del Trattato dell'Unione europea.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi secondo quanto disposto dalla direttiva 2005/36/CE del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza Unificata, da adottare entro il 31 ottobre 2014, sono individuati i siti di particolare interesse storico-artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione, nonché, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio"».

---

## 11.7

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, NACCARATO, RUVOLO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è sostituito dal seguente:

"Art. 3 – (*Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea, caso EU PILOT 4277/12/MARK*) – 1. I cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro esercitano la professione di guida turistica nel pieno rispetto di quanto previsto dalla direttiva europea sulle qualifiche professionali 2005/36/CE, e successive modifiche, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e dell'articolo 57 del Trattato dell'Unione europea, per quanto riguarda il diritto di stabilimento e la prestazione temporanea ed occasionale.

2. Nelle more di una revisione organica e complessiva della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, in linea con la tipologia e le caratteristiche della professione e che tuteli la diffusione e la conoscenza del patrimonio culturale nazionale, interesse generale dello Stato riconosciuto dalla Corte di giustizia europea e altri interessi riconosciuti dalla stessa quali la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei lavoratori, la prevenzione della concorrenza sleale, la tutela dei valori sociali e culturali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali

e del turismo da adottarsi, entro il 31 ottobre 2014, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specializzazione ai sensi della legislazione vigente in materia di guida turistica"».

---

### 11.8

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, MASTRANGELI, BIGNAMI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. All'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, le parole: "novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "il 31 ottobre 2014", sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Entro la stessa scadenza, previa intesa in sede di Conferenza Unificata e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, viene approvata una revisione organica e complessiva della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, che stabilisca i requisiti necessari ad ottenere l'abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio. Fino a tale approvazione, è sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge n. 97 del 2013"».

---

### 11.9

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, MASTRANGELI, BIGNAMI

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e le associazioni di categoria delle guide turistiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, da adottare 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla revisione organica e complessiva della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, assicurando la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale, nonché la tutela del turista e del fruitore dei beni culturali, e riconoscendo, anche in conformità alla normativa dell'Unione europea, la specifica e peculiare professionalità delle guide turistiche abilitate in Italia.

4-bis. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato».

---

**11.10**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. All'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, le parole: "novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 ottobre 2014" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Entro la stessa scadenza, previa intesa in sede di Conferenza Unificata e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, viene approvata una revisione organica e complessiva della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, che stabilisca i requisiti necessari ad ottenere l'abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio. Fino a tale approvazione, è sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97"».

---

**11.11**

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, COTTI, BIGNAMI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. In attesa del riordino organico e complessivo della normativa relativa all'esercizio della professione di guida turistica è sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97».

---

**11.12**

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BIGNAMI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le guide turistiche già abilitate ad operare nei siti summenzionati non devono essere sottoposte a una nuova procedura abilitativa».

---

---

---

**Art. 11-bis.****11-bis.0.1**

RANUCCI

*Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-ter.**

*(Filiera nautica)*

1. Al fine di rilanciare e sviluppare le imprese della filiera nautica, le strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato sono equiparate, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all'aria aperta.

2. A decorrere dal 2014 una quota pari a 8 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e coesione è trasferita al fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Tali risorse sono destinate agli interventi di cui al comma 8-bis».

---

**Art. 12.****12.1**

LIUZZI

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «autorizzazione» inserire le seguenti: «, esteso altresì a tutte quelle rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».*

---

**12.2**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento» con le seguenti: «viene rilasciato il titolo edilizio ovvero decorre il termine entro il quale si può dare avvio ai lavori oggetto di una comunicazione di inizio lavori, di una dichiarazione di inizio attività e di una segnalazione certificata di inizio lavori».*

---

**12.3**

BELLOT, CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis. All'articolo 146, comma 9, dopo le parole: "sono stabilite procedure semplificate" sono inserite le seguenti: "da applicare obbligatoriamente da parte delle Regioni e degli enti locali".

---

**12.4**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BIGNAMI

*Sopprimere il comma 1-bis.*

---

**12.5**

BELLOT, CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-quater. Nell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, recante "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni", dopo il punto 37 sono inseriti i seguenti:

"37-bis. costruzione di legnaie permanenti;

37-ter. costruzione di serre permanenti per la coltivazione di ortaggi ad uso familiare"».

---

**12.6**

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

«1-quater. Le modifiche di cui alla lettera a) del comma 1 e al comma 1-bis si applicano alle richieste di autorizzazione paesaggistica presentate successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

**12.7**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedurali.».*

---

**12.8**

BUEMI, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO, PANIZZA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), punto e.5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente alle installazioni all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate ed in conformità alla normativa regionale di settore"».

---

**12.9**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Dopo il comma 3-bis aggiungere i seguenti:*

«3-ter. L'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – 1. Nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera, sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione in maniera che ognuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere e di altri materiali protetti qualora l'utilizzo abbia esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico, di ricerca scientifica, di critica o di discussione, e sempre che, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore".

3-quater. In ogni caso sono liberi, per finalità di critica o di rassegna, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione in maniera che ognuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, relativi a un'opera o ad altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione dal pubblico. Il riassunto, la citazione o la riproduzione devono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo del-

l'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta. Nelle antologie a uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa le modalità per la determinazione dell'equo compenso, se dovuto. Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione in maniera che ognuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere di architettura o di scultura realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici. Sono, altresì, libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere o di altri materiali protetti nel caso di loro inclusione occasionale in opere o in materiali di altro tipo».

---

### **Art. 13.**

#### **13.1**

PUGLISI, MARCUCCI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Prima del comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al fine di incentivare nuova imprenditorialità nel settore turistico, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono attribuite funzioni di coordinamento della promozione imprenditoriale turistica territoriale, dall'orientamento allo sviluppo di impresa sino all'avvio concreto delle singole attività turistiche».

---

#### **13.2**

BOCCHINO, BIGNAMI

*Prima del comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al fine di incentivare nuova imprenditorialità nel settore turistico, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono attribuite funzioni di coordinamento della promozione imprenditoriale turistica territoriale, dall'orientamento allo sviluppo di impresa sino all'avvio concreto delle singole attività turistiche».

---

**13.3**

LIUZZI

*Prima del comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al fine di incentivare nuova imprenditorialità nel settore turistico, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono attribuite funzioni di coordinamento della promozione imprenditoriale turistica territoriale, dall'orientamento allo sviluppo di impresa sino all'avvio concreto delle singole attività turistiche».

---

**13.4**

BOCCHINO, BIGNAMI

*Al comma 1, dopo le parole: «Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività» aggiungere le seguenti: «da presentare allo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,».*

---

**13.5**

LIUZZI

*Al comma 1, dopo le parole: «Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività» aggiungere le seguenti: «da presentare allo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,».*

---

**13.6**

PUGLISI, MARCUCCI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Al comma 1, dopo le parole: «Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività» aggiungere le seguenti: «da presentare allo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,».*

---



**13.7**

GRANAIOLO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'articolo 49 del Codice della navigazione di cui al regio-decreto 30 marzo 1942, n. 327, è soppresso».

---

**13.8**

GRANAIOLO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per concessioni in essere previste dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, devono intendersi tutte le concessioni demaniali marittime vigenti alla data del 30 dicembre 2009, ivi comprese quelle scadute e rinnovate automaticamente, sia pure in assenza di un formale atto amministrativo, in quanto già disciplinate dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 88, e pertanto le stesse si intendono prorogate, ai sensi del citato articolo 1, comma 18. Restano fermi gli adempimenti in materia di imposta di registro da parte delle autorità competenti in materia di rilascio di concessioni demaniali sul demanio marittimo e nel mare territoriale.

2-ter. È sospesa, fino al 31 dicembre 2015, la devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327».

---

**13.9**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata da esercizi alberghieri già autorizzati a somministrare alimenti e bevande agli alloggiati non è soggetta ad alcuna autorizzazione».

---

**13.10**

FRAVEZZI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata da esercizi alberghieri già autorizzati a somministrare alimenti e bevande agli alloggiati non è soggetta ad alcuna autorizzazione».

---

**13.11**

FRAVEZZI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernente «Disciplina dell'attività di estetista», aggiungere il seguente:

"2-bis. L'utilizzo di apparecchiature di sauna, bagno di vapore e vasche idromassaggio, installate in aree comuni di strutture turistico ricettive accessibili alla sola clientela alloggiata, è consentito anche senza la presenza di personale con. qualifica di estetista, purché le apparecchiature, dotate delle previste certificazioni di sicurezza, siano fornite di complete informazioni sulle controindicazioni e sulle modalità di corretta fruizione delle stesse, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli, e sia comunque garantita la presenza di personale di controllo"».

---

**13.12**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al fine di favorire investimenti volti a promuovere la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, lo Stato, le Regioni e le autonomie locali – sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – definiscono d'intesa le condizioni di esercizio dei *condhotel*, intendendosi per tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati.

2-ter. L'intesa di cui al comma 2-bis, stabilisce altresì le condizioni necessarie affinché, in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale prevista dal precedente comma, venga rimosso automaticamente il vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217».

---

### 13.13

FRAVEZZI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al fine di favorire investimenti volti a promuovere la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, lo Stato, le Regioni e le autonomie locali – sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – definiscono d'intesa le condizioni di esercizio dei *condhotel*, intendendosi per tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati.

2-ter. L'intesa di cui al comma 2-bis stabilisce altresì le condizioni necessarie affinché, in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale prevista dal precedente comma, venga rimosso automaticamente il vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217».

---

### 13.14

LANZILLOTTA

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al fine di favorire investimenti volti a favorire la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, lo Stato, le Regioni e le autonomie locali – sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – definiscono d'intesa le condizioni di esercizio dei *condhotel*, intendendosi per tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio,

servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati.

*2-ter.* L'intesa di cui al comma *2-bis*, stabilisce altresì le condizioni necessarie affinché, in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale prevista dal precedente comma, venga rimosso automaticamente il vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217».

---

### 13.15

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, NACCARATO, RUVOLO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«*2-bis.* Al fine di favorire investimenti volti a favorire la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, lo Stato, le Regioni e le autonomie locali – sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – definiscono d'intesa le condizioni di esercizio dei *condhotel*, intendendosi per tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati».

«*2-ter.* L'intesa di cui al comma *2-bis*, stabilisce altresì le condizioni necessarie affinché, in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale prevista dal precedente comma, venga rimosso automaticamente il vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217».

---

**13.16**

TOMASELLI, ORRÙ, FABBRI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al fine di favorire investimenti volti a favorire la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono d'intesa le condizioni di esercizio dei *condhotel*, intendendosi per tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati.

2-ter. L'intesa di cui al comma 2-bis, stabilisce altresì le condizioni necessarie affinché, in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale prevista dal precedente comma, venga rimosso automaticamente il vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217».

---

**13.17**

PERRONE, PICCOLI, LIUZZI, BOCCA

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al fine di favorire investimenti volti a favorire la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, lo Stato, le Regioni e le autonomie locali – sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – definiscono d'intesa le condizioni di esercizio dei *condhotel*, intendendosi per tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati.

2-ter. L'intesa di cui al comma 2-bis, stabilisce altresì le condizioni necessarie affinché, in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale prevista dal precedente comma, venga rimosso

automaticamente il vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217».

---

### **13.18**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'interno degli alberghi il rilascio ed il rinnovo dei patentini per la vendita di tabacchi di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38, recante "Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo", è consentito in deroga ai criteri previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del suddetto regolamento, fermo restando il divieto di esporre, sia all'interno sia all'esterno dell'esercizio, scritte o insegne che indichino, anche solo indirettamente, la vendita di tabacchi lavorati».

---

### **Art. 13-bis.**

#### **13-bis.1**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 2, dopo le parole: «del Ministero degli affari esteri», inserire le seguenti: «, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».*

---

#### **13-bis.0.1**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Dopo l'articolo 13-bis aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-ter.**

*(Applicazione della cedolare secca)*

1. I ricavi maturati dalle attività turistico ricettive che non siano munite di partita IVA e non siano gestite da soggetti iscritti nel registro delle imprese sono soggetti ad un'imposta del 23 per cento operata nella forma della cedolare secca. Per le prenotazioni effettuate mediante piattaforme

*online*, la riscossione è curata dal gestore della piattaforma, che assume il ruolo di sostituto di imposta».

---

### **13-bis.0.2**

FRAVEZZI

*Dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-ter.**

*(Applicazione della cedolare secca)*

1. I ricavi maturati dalle attività turistico ricettive che non siano munite di partita IVA e non siano gestite da soggetti iscritti nel registro delle imprese sono soggetti ad un'imposta del 23 per cento operata nella forma della cedolare secca. Per le prenotazioni effettuate mediante piattaforme *online*, la riscossione è curata dal gestore della piattaforma, che assume il ruolo di sostituto di imposta».

---

### **13-bis.0.3**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-ter.**

*(Qualifica di imprenditore turistico)*

1. Per l'esercizio non occasionale delle attività ricettive "*bed and breakfast*", "case e appartamenti per vacanze", e di qualunque altra attività turistico ricettiva, come definite dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, è richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese, con conseguente acquisizione della qualifica di imprenditore turistico. Ai fini di cui al presente comma, non può in ogni caso essere considerata occasionale l'attività che si avvale dei normali canali commerciali e promozionali o che sia esercitata per più di sessanta giorni nel corso dell'anno, anche non consecutivi.

2. Le attività turistico-ricettive che non siano munite di partita IVA e non siano gestite da soggetti iscritti nel registro delle imprese non possono porre in vendita i propri servizi mediante piattaforme di prenotazione *online*.

3. La locazione di immobili per finalità turistiche da parte di privati non può avere durata inferiore a trenta giorni, ed il relativo contratto è soggetto alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera, regolamentata dalle rispettive Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, è rilasciata dai Comuni anche ai fini di cui all'articolo 86, primo comma, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

5. Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera, regolamentata dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

6. Le attività ricettive alberghiere e extralberghiere devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

7. Le attività ricettive alberghiere e extralberghiere sono soggette alla disposizione di cui all'articolo 16 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

#### **13-bis.0.4**

FRAVEZZI

*Dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-ter.**

*(Qualifica di imprenditore turistico)*

1. Per l'esercizio non occasionale delle attività ricettive "bed and breakfast", "case e appartamenti per vacanze", e di qualunque altra attività turistico ricettiva, come definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, è richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese, con conseguente acquisizione della qualifica di imprenditore turistico. Ai fini di cui al presente comma, non può in ogni caso essere considerata occasionale l'attività che si avvale dei normali canali commerciali e promozionali o che sia esercitata per più di sessanta giorni nel corso dell'anno, anche non consecutivi.

2. Le attività turistico-ricettive che non siano munite di partita IVA e non siano gestite da soggetti iscritti nel registro delle imprese non possono



porre in vendita i propri servizi mediante piattaforme di prenotazione *on-line*.

3. La locazione di immobili per finalità turistiche da parte di privati non può avere durata inferiore a trenta giorni, ed il relativo contratto è soggetto alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera, regolamentata dalle rispettive Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, è rilasciata dai Comuni anche ai fini di cui all'articolo 86, primo comma, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

5. Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera, regolamentata dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

6. Le attività ricettive alberghiere e extralberghiere devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

7. Le attività ricettive alberghiere e extralberghiere sono soggette alla disposizione di cui all'articolo 16 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.»

---

### **13-bis.0.5**

LIUZZI

*Dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-ter.**

*(Introduzione dei Piani di sviluppo turistico del territorio)*

1. Nel quadro delle azioni previste dal presente decreto, particolare rilievo assumono gli interventi e gli strumenti per la valorizzazione e promozione culturale e turistica dei territori, da perseguire attraverso l'intervento diretto degli enti locali. Si prevede pertanto la possibilità da parte dei Comuni, singoli o in forma associata, di dotarsi di un Piano di sviluppo turistico del territorio al fine di definire la pianificazione del sistema turistico comunale.

2. Il Piano di cui al comma 1 include l'analisi della domanda e dell'offerta turistica nel territorio comunale, definisce il programma di valorizzazione e promozione turistica dei beni culturali, ambientali e delle tra-

dizioni locali dei Comuni, nonché i servizi di accoglienza ricettiva, individua i servizi generali e le infrastrutture necessari per lo sviluppo turistico del territorio comunale.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo turistico. Il Fondo, ripartito tra le Regioni sulla base di criteri definiti con intesa in sede di Conferenza unificata, finanzia le azioni di sviluppo turistico definite nei Piani di sviluppo turistico del territorio adottati dai Comuni. Le Regioni, con le risorse del Fondo, finanziano i Comuni per la elaborazione del Piano. I Comuni, anche con il supporto delle loro associazioni di rappresentanza, promuovono corsi di formazione per amministratori, dipendenti comunali e soggetti privati, al fine di favorire l'acquisizione di capacità tecniche e operative per la piena attuazione dei Piani di sviluppo turistico del territorio.

4. Le Regioni possono prevedere incrementi volumetrici non superiori al 10 per cento rispetto a quelli previsti dalle norme vigenti e purché compatibili con i vincoli ambientali e paesaggistici, per gli immobili destinati al miglioramento dei servizi di accoglienza ricettiva o funzionali al perseguimento degli obiettivi di valorizzazione e sviluppo delle risorse turistiche, culturali e ambientali definiti nel Piano di sviluppo turistico del territorio. Potrà essere prevista la variazione della destinazione d'uso di volumetrie esistenti o già presiste dai Piani urbanistici comunali, fatta salva la verifica degli *standard* richiesti».

---

### **13-bis.0.6**

FRAVEZZI

*Dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:*

#### **«Art.13-ter.**

*(Misure urgenti per favorire le assunzioni nel settore turistico-ricettivo)*

1. Al comma 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo la lettera *d*), è inserita la seguente:

«*d-bis*) per determinati periodi dell'anno, individuati dai contratti collettivi di lavoro del settore turistico-ricettivo stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

---

**13-bis.0.7**

FRAVEZZI

*Dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:*

**«Art. 13-ter.**

*(Disciplina della proroga dei contratti a termine)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 le parole: "indipendentemente dal numero dei rinnovi," sono abrogate».

---

**13-bis.0.8**

FRAVEZZI

*Dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:*

**«Art. 13-ter.**

*(Disciplina della proroga dei contratti a termine nel settore turistico-ricettivo)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole: "indipendentemente dal numero dei rinnovi," sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei contratti a termine sottoscritti nel settore turistico-ricettivo"».

---

**Art. 14.****14.1**

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «coordinati da un segretario generale», e le parole: «incluso il segretario generale.»*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il coordinamento degli uffici dirigenziali generali è effettuato dal Collegio delle Direzioni generali, composto dai Direttori generali a capo delle Direzioni di cui al periodo precedente.»*

---

**14.2**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BIGNAMI

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole:* «vi è un amministratore unico, in luogo del consiglio di amministrazione, da affiancare al soprintendente», *con le seguenti:* «opera un consiglio di amministrazione, da affiancare al soprintendente, formato da persone».

---

**14.3**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «I poli museali e gli istituti e i luoghi della cultura di cui al primo periodo, il cui affidamento a terzi del servizio di biglietteria sia in regime di proroga da più di un anno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore decreto di cui al primo periodo, provvedono a gestire in forma diretta il servizio di biglietteria. Nel caso di inadempienza del termine di cui al periodo precedente, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo interviene in via sostitutiva, anche rimuovendo l'amministratore unico di cui al terzo periodo».

---

**14.4**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 2-bis, dopo le parole:* «dell'innovazione tecnologica e digitale», *aggiungere le seguenti:* «e della gestione manageriale».

---

**14.5**

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BIGNAMI

*Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale, pubblicata anche sul proprio portale *web* sull'attività svolta, corredata di tutti i dati relativi alla gestione e fruizione dei poli museali di cui al presente comma».

---

**14.6**

TOMASELLI

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

«2-ter. È istituita, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Consulta nazionale antiabusivismo del turismo, con funzioni consultive e di concertazione ai fini della lotta ai fenomeni di abusivismo nel settore turismo. La Consulta è costituita da un membro nominato o delegato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da un membro nominato o delegato dal Ministero dell'interno, dai rappresentanti dei Corpi di Polizia, nonché da un rappresentante della Conferenza nazionale del turismo di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, e dai rappresentanti delle associazioni di categoria di tutte le imprese e professioni turistiche maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede alla emanazione di un decreto che regolamenti le attività ed il funzionamento della Consulta».

**G/1563/22/7**

PUGLISI, MARCUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

premesso che:

all'articolo 15, comma 2, allo scopo di perseguire le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo, vale a dire «assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale», e «prevenire situazioni di emergenza e di grave degrado ed effettuare i connessi interventi non altrimenti differibili» si promuove la mobilità volontaria di personale non dirigenziale presso amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con procedure «che possono interessare in particolare profili con competenze tecniche specifiche in materia di beni culturali e paesaggistici»;

alla luce del suddetto articolo, si pone la questione – che si può affrontare senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica – dei cosiddetti *ex* giubilari e *ex* ATM, attualmente inquadrati nel ruolo di assistenti alla vigilanza. Una parte consistente dei cosiddetti *ex* ATM può vantare una formazione specifica nel settore dei beni culturali (si contano tra loro ar-

cheologi, storici dell'arte, antropologi etc.) e vaste competenze acquisite nel corso della loro esperienza professionale presso le strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

nel 2008, dopo più di 8 anni di servizio, gli ATM sono stati stabilizzati, con il 50 per cento del normale orario di servizio e dunque a *part time*, attribuendo loro un diverso profilo rispetto a quello originario di assistente tecnico: alla firma del contratto a tempo indeterminato i ed ex-ATM venivano, infatti, inquadrati nel profilo di vigilanza e accoglienza (che prevedeva, comunque, il medesimo trattamento economico rispetto all'inquadramento precedente);

nel 2009 la percentuale di orario di servizio è stata portata al 100 per cento. In tale occasione l'Amministrazione, nel proprio interesse, decise di mantenere sostanzialmente invariata la modalità d'impiego di questi lavoratori (50 per cento del tempo nelle attività di vigilanza, 50 per cento in attività diverse) evidentemente valutando che fossero in grado di fornire un apporto significativo in altri ambiti dell'Ufficio. Questa scelta in alcune sedi (ad es. SSBAR) fu ratificata da un accordo locale e le attività furono formalizzate attraverso lettere di incarico e ordini di servizio. In seguito l'Amministrazione ha considerato le attività estranee alla mera vigilanza così valide e vantaggiose, da aprire la possibilità di operare con le stesse modalità ad altri lavoratori estranei alla categoria dei cosiddetti *ex-ATM* (si tratta di incarichi ancora in essere, anche questi ratificati da ordini di servizio);

l'esperienza e i titoli che una parte consistente di questi lavoratori può vantare e la loro immediata operatività nei settori per i quali, nel decreto legge in esame, è richiesto dallo stesso Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo personale aggiuntivo, suggerisce l'opportunità di mettere in atto, prioritariamente, le necessarie procedure per il passaggio, all'interno della stessa area, dal profilo di assistente alla vigilanza a quello di assistente tecnico (profilo al quale, per altro, gli *ex ATM* appartenevano in origine);

il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri attualmente vigente, all'articolo 16 (Flessibilità tra i profili all'interno dell'area) stabilisce che:

«1. All'interno dell'area è consentito il passaggio tra profili diversi, a parità di livello di accesso ed a condizione che i richiedenti siano in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l'accesso al profilo in base all'Allegato A.

2. Il passaggio del dipendente avviene nei limiti della percentuale di dotazione organica del profilo di destinazione riservata all'accesso dall'interno e l'interessato conserva la fascia retributiva acquisita, che rimane a carico del fondo.

3. Il passaggio è effettuato dalle Amministrazioni, tenuto conto delle esigenze di servizio, a domanda degli interessati, previa verifica volta ad accertare il possesso delle capacità professionali richieste e, a pa-

rità in caso di più domande, con valutazione dei titoli posseduti in base ai criteri previsti dall'articolo 13 (progressioni tra le aree).

4. Qualora nell'area si determinino posti disponibili nella dotazione organica di un profilo è consentito, tenuto conto delle esigenze di servizio, anche lo sviluppo professionale dei dipendenti inquadrati in altro profilo, di diverso livello di accesso, della medesima area purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso all'area, di cui all'Allegato A e con risorse a carico del fondo. Tale sviluppo avviene con le modalità previste dall'articolo 18, commi 6 e 7 (procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all'interno dell'area)»;

considerato che l'entrata in vigore delle previsioni di cui all'articolo 15 del presente decreto rischia di pregiudicare le legittime aspirazioni di riconoscimento dell'appropriato profilo professionale dei suddetti lavoratori, disperdendo altresì importanti professionalità e competenze acquisite nel corso degli anni;

impegna il Governo:

a definire, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque prima dell'attivazione delle procedure di cui all'articolo 15, i criteri necessari ad attivare i passaggi dei dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo all'interno dell'area di impiego tra profili diversi, a parità di livello di accesso ed a condizione che i richiedenti siano in possesso dei titoli formativi e dei requisiti culturali e professionali previsti per l'accesso al profilo, a prescindere da eventuali vincoli o criteri riconducibili alla durata dello svolgimento del servizio nelle mansioni per cui si richiede il passaggio e ad attivare le procedure di passaggio tra i profili.

---

## Art. 15.

### 15.1

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**15.4**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 2, con il seguente: «2. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale e prevenire situazioni di emergenza e di grave degrado ed effettuare i connessi interventi non altrimenti differibili, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo predispone entro 30 giorni dall'approvazione del presente decreto un piano di revisione dell'utilizzo di tutto il personale comandato, nel rispetto della normativa vigente in materia di limiti temporali di assegnazioni temporanee di personale da altre amministrazioni e di assunzioni in caso di inquadramento nei ruoli del personale comandato. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto procedure di mobilità con il passaggio diretto a domanda da parte del personale non dirigenziale in servizio presso amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che presentano situazioni di soprannumerarietà rispetto alla dotazione organica o di eccedenza per ragioni funzionali. Tali procedure interessano esclusivamente profili con competenze tecniche specifiche in materia di beni culturali e paesaggistici. Il passaggio avviene previa selezione secondo criteri e nel rispetto dei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con conferma della situazione di soprannumerarietà e di eccedenza da parte dell'amministrazione di provenienza». Conseguentemente ancora, sopprimere il comma 3.*

---

**15.3**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, al comma 2 sopprimere le parole: «Per le finalità di cui al comma 1, nonché;», e sopprimere il comma 3.*

---



**15.2**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Sopprimere il comma 1.*

---

**15.5**

AUGELLO

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, e al comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto in fine i seguenti periodi: "Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in un'ottica di ulteriori economie per l'anno 2014 che si aggiungono a quelle da cessazioni 2013 pari a euro 3.499.863,60 utili ai fini assunzionali, nei limiti dei posti vacanti in organico, al fine di ricoprire con personale qualificato le carenze di organico relative alla disponibilità di funzionari appartenenti ai vari profili professionali afferenti alla III Area Funzionale (*ex* posizione economica C1) e non sussistendo nel contempo graduatorie concorsuali pubbliche in corso di validità, è altresì autorizzato, in deroga all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad attingere alle graduatorie vigenti conseguenti all'espletamento delle procedure di riqualificazione del personale interno risultato idoneo per l'accesso ai profili professionali in questione. I maggiori oneri relativi all'adeguamento stipendiale, a partire dal 2015, conseguente alla progressione verticale, sono coperti con le economie di cui al periodo precedente, secondo le proiezioni riferite alle cessazioni di personale previsto per gli anni 2014-2015-2016"».

*Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Laddove i provvedimenti adottati in conformità a quanto disposto nei precedenti commi 1 e 1-bis non esauriscano, per quantità o per specifica professionalità, il proprio fabbisogno di personale, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi esterni per dirigenti ancora in corso di validità, la mobilità dei comandati appartenenti ad amministrazioni non soggette a vincolo assunzionale, il ricorso a graduatorie di vincitori e idonei di altre Pubbliche Amministrazioni».

---

**15.6**

PUGLISI, MARCUCCI

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica», aggiungere le seguenti: «prioritariamente i passaggi dei propri dipendenti all'interno dell'area, come indicato dall'articolo 16 "Flessibilità tra i profili all'interno dell'area", del CCNL relativo al personale del comparto Ministeri attualmente vigente, nonché».*

---

**15.7**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, BIGNAMI, MASTRANGELI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il passaggio tra aree funzionali o tra posizioni economiche del personale, con modifica del livello giuridico di inquadramento, comporta in ogni caso l'adeguamento economico del salario, anche di produttività, non rientrando tale fattispecie nel blocco degli automatismi stipendiali».

---

**15.0.1**

PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Compensi per gli enti e gli organismi dello spettacolo)*

1. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dall'anno 2010».

---

**G/1563/23/7**

COTTI, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

premessi che:

in relazione ai compiti attribuiti al nuovo ENIT trasformato dall'articolo 16, al fine di evitare che l'ENIT svolga i compiti attribuiti in esclusiva alle agenzie di viaggi ed ai *tour operator* sulla commercializzazione dei pacchetti turistici, definiti dalle direttive CEE 31419/90 e 36/2005, nonché dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo n. 79 del 2011 (Codice del Turismo), dall'articolo 13 del presente decreto e dalle leggi regionali che disciplinano l'attività delle agenzie di viaggi,

impegna il Governo:

in fase di definizione più dettagliata dei compiti svolti dall'ENIT, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di prevedere che l'attività di commercializzazione di servizi ricettivi e turistici non consista nella vendita di «pacchetti turistici» così come definiti dalle leggi citate, ma di singoli servizi evitando di svolgere di fatto attività di concorrenza con agenzie di viaggi e *tour operator*, nella creazione di pacchetti di servizi ricettivi e turistici combinati tra loro.

---

**Art. 16.****16.1**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 2, sopprimere le parole: «e commercializzare».*

---

**16.2**

COTTI, SERRA

*Al comma 2, sostituire le parole: «commercializzare i» con le seguenti: «affiancare le imprese del settore nell'attività di commercializzazione dei».*

---

**16.3**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la fruizione di servizi di pernottamento dei turisti italiani in strutture ricettive alberghiere localizzate nel territorio italiano».*

---

**16.4**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «, d'intesa con le Regioni».*

---

**16.5**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, MASTRANGELI, BIGNAMI

*Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «Lo statuto dell'ENIT definisce i compiti dell'ente nell'ambito delle finalità di cui al comma 2 e prevede, tra l'altro, senza alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo e delle organizzazioni sindacali e associative maggiormente rappresentative del settore e, in assenza delle agenzie regionali, degli uffici amministrativi competenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi di cui al comma 3».*

---

**16.6**

STEFANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo» con le seguenti: «l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo di tutte le Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano».*

---

**16.7**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «oltre che dal presidente dell'ENIT», aggiungere le seguenti: «da un rappresentante delle Regioni ed uno dei comuni e».*

---

**16.8**

STEFANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «di cui uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'altro sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative» con le seguenti: «di due membri su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».*

---

**16.9**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI

*Al comma 7 sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d'intesa con».*

---

**16.10**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, MASTRANGELI, BIGNAMI

*Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «nonché le unità di personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT e Promuovi Italia Spa» con le seguenti: «nonché le unità di personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT e tutte le unità di personale a tempo indeterminato, determinato oppure operanti con contratto di lavoro flessibile presso Promuovi Italia Spa alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».*

---

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 16 luglio 2014

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 30**

*Presidenza del Presidente*  
MATTEOLI

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,55*

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI  
LEGGE NN. 1167 E 953 DI RIFORMA DEL CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Mercoledì 16 luglio 2014

**Plenaria****69<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-00292, a firma del presidente Formigoni, vertente sulle iniziative che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali intende assumere per far fronte alla situazione del comparto ippico, con riguardo al riordino normativo e alla piena corresponsione dei premi dovuti agli operatori del settore.

Al riguardo, premette che, a seguito della soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) e del trasferimento delle relative funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono state avviate azioni tese a stabilizzare il settore sia attraverso la normalizzazione dei pagamenti dovuti agli operatori che mediante l'individuazione di un nuovo modello di *governance* del settore.

In particolare, osserva che nel quadro delle risorse stanziare per il settore ippico nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si è stabilito con decreto del 31 gennaio 2013, attraverso un piano di rientro triennale, il ripianamento del debito per le obbligazioni contratte dall'*ex* ASSI, in ordine a premi e remunerazioni alle società di corse, pari a 97 milioni di euro per l'anno 2012.

Precisa che da quel momento, in un organico contesto di integrazione di funzioni sono state adottate le misure idonee ad erogare al settore le risorse per affrontare le difficoltà, anche attraverso il conferimento di apposita delega per l'effettuazione delle operazioni di pagamento a valere sui conti correnti riconducibili all'ASSI, relativamente alle situazioni pregresse e a quelle di competenza dell'anno in corso, così come previsto dall'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Con riferimento alla regolarizzazione delle posizioni pregresse, specifica che, ad oggi, sono stati effettuati i pagamenti dei premi al traguardo relativi al primo trimestre del 2014 nonché i premi per corse disputate nell'anno 2013 e nell'anno 2012, ad eccezione di quelli relativi al quarto trimestre del 2012, che ammontano ad un totale di circa 27 milioni di euro, rispetto agli iniziali 55 milioni che, secondo il decreto del 31 gennaio 2013, si sarebbero dovuti pagare nel 2015, unitamente al saldo dei corrispettivi maturati dalle società di gestione degli ippodromi.

Fa notare l'impegno del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in vista del riordino normativo del settore.

A tale proposito, riferisce che la delega al Governo a promuovere l'istituzione della Lega ippica italiana, prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera f), della legge 11 marzo 2014, n. 23, ricomprende, nel più ampio ed articolato quadro dei giochi pubblici e del riordino delle disposizioni vigenti in materia, anche il rilancio del settore ippico, dotandolo di nuovi e più efficienti strumenti di governo.

Il presidente FORMIGONI (NCD) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. Apprezza il quadro delineato dal vice ministro Olivero e, tuttavia, sottolinea la necessità di rispondere in tempi rapidi a tutti gli impegni assunti con i rappresentanti del comparto ippico, onde affrontarne con tempestività la gravissima situazione.

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-01033, a firma della senatrice Fattori e altri, sulla tutela del *Made in Italy* mediante l'etichettatura dei prodotti agroalimentari.

Rileva che la citata tutela del *Made in Italy* agroalimentare, da conseguire anche attraverso un'adeguata etichettatura dei relativi prodotti, rappresenta uno degli obiettivi prioritari cui tende non solo il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ma anche l'intero Paese, considerata la rilevanza che il settore riveste per l'economia nazionale. In tale ottica, infatti, negli ultimi anni sono stati individuati strumenti sempre più efficaci per difendere la qualità e l'identità dei prodotti agroalimentari italiani, sia dentro che fuori dai confini nazionali.

Ricorda che in tale contesto, l'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 ha introdotto il divieto di dichiarare un'indicazione di provenienza falsa o fallace, anche attraverso «l'uso di segni, figure o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana». Successivamente, al fine di difendere e promuovere il sistema produttivo italiano nonché per assicurare ai consumatori una completa infor-



mazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, è stata emanata la legge 3 febbraio 2011 n. 4 che, pur disponendo l'indicazione del luogo di origine o di provenienza nell'etichettatura dei prodotti alimentari, ha tuttavia rinviato a successivi decreti ministeriali le modalità per il relativo adempimento.

Sottolinea che tali decreti non sono stati emanati per la difficoltà di coordinare l'obbligo stabilito dalla legge n. 4 del 2011 con le norme europee che prevedono, invece, regimi facoltativi di etichettatura, contemplando l'indicazione obbligatoria solo nel caso in cui la sua omissione possa indurre il consumatore in errore circa l'effettiva provenienza del prodotto alimentare.

Riguardo agli impegni assunti dal Governo a seguito della mozione n. 1-00311 (approvata dalla Camera dei deputati il 14 gennaio 2014) per adottare, compatibilmente con la normativa europea, i citati decreti ministeriali al fine di rendere immediatamente applicabile la normativa sull'etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari a tutela dei consumatori e degli operatori della filiera, ricorda che alla fine del 2014 entreranno in vigore le disposizioni di cui all'articolo 39 del regolamento n. 1169 del 2011 che consentono agli Stati membri di dotarsi di una normativa di maggiore dettaglio sul sistema di etichettatura, introducendo ulteriori disposizioni sull'indicazione obbligatoria del Paese di origine e del luogo di provenienza degli alimenti ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza.

Richiama quindi l'attenzione sulla progressiva realizzazione delle nuove disposizioni in materia di indicazione del Paese di origine e del luogo di provenienza, di cui all'articolo 26 del regolamento n. 1169 del 2011, che si concluderà a livello europeo alla fine del corrente anno e che renderà più chiaro anche il percorso di attuazione della stessa legge n. 4 del 2011.

Ritiene pertanto che, con l'entrata in vigore di tali disposizioni, il Governo disporrà degli strumenti per difendere la qualità dei prodotti italiani, per procedere ad una piena attuazione della legge n. 4 del 2011, compatibilmente con le norme europee, la cui attuazione avverrà notificando i decreti attuativi della legge per l'etichettatura a livello di progetto, nel rispetto della direttiva 98/34/CE.

La senatrice FATTORI (M5S) si dichiara soddisfatta della risposta e auspica che l'Esecutivo continui a impegnarsi, anche in attuazione del decreto-legge n. 91 del 2014, nella direzione della ferma repressione delle condotte di contraffazione delle produzioni agroalimentari italiane.

Il presidente FORMIGONI dichiara infine concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1519) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1533) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis**, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1519. Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1533. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione non ostativa sul disegno di legge n. 1519. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1533)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il presidente FORMIGONI ricorda che nella seduta del 1° luglio la relatrice Valentini ha svolto l'illustrazione.

Avverte quindi che la discussione procederà separatamente per gli schemi di relazione.

La relatrice VALENTINI (*PD*) formula una proposta di relazione non ostativa sul disegno di legge n. 1519.

Verificata la presenza del numero legale il presidente FORMIGONI pone in votazione la proposta di relazione formulata dalla relatrice.

La Commissione approva.

La relatrice VALENTINI (*PD*) illustra quindi una proposta di relazione favorevole riferita al disegno di legge n. 1533 (pubblicata in allegato).

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente tale proposta.

Il senatore RUVOLO (*GAL*) preannuncia il voto favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI pone in votazione la proposta di relazione formulata dalla relatrice.

La Commissione approva.

*(1528) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo e a Bruxelles, rispettivamente il 24 giugno e il 26 giugno 2013, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 luglio.

Il presidente FORMIGONI ricorda che la senatrice Fattori, relatrice sul provvedimento, ha illustrato nella seduta del 10 luglio una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti di tale proposta.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).

La Commissione approva.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice BERTUZZI (*PD*) rappresenta la difficile congiuntura che sta attraversando la filiera del riso in Italia, a causa della concorrenza del riso importato dai Paesi asiatici, dal costo nettamente inferiore legato a diversi assetti produttivi.

Sottopone quindi all'attenzione del Presidente e della Commissione l'opportunità di esprimersi con una risoluzione sul punto.

Il presidente FORMIGONI, condividendo la preoccupazione espressa dalla senatrice Bertuzzi, propone di chiedere l'assegnazione al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, di un affare relativo alla situazione del comparto risicolo italiano.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

## RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1533

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,

premessò che:

rispetto ai profili di competenza della Commissione, assume diretto rilievo l'articolo 18, in materia di bevande analcoliche. La disposizione, introdotta nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, abroga al comma 2 le norme contenute nel decreto-legge n. 158 del 2012 (commi 16, 16-*bis* e 16-*ter* dell'articolo 8), relative al contenuto minimo di frutta nelle bevande analcoliche e di fantasia, provvedendo ad introdurre una nuova disciplina;

il comma 1 prevede ora che le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, prodotte in Italia e vendute con il nome dell'arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, debbano avere un contenuto di succo di arancia non inferiore al 20 per cento o della equivalente quantità di succo di arancia concentrato o disidratato in polvere, fatte salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo;

il comma 3 subordina però l'efficacia di tale previsione al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea, di cui è data notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le bevande prodotte prima di tale efficacia e che siano prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi del comma 1, il comma 4 dispone che possano essere commercializzate entro i nove mesi successivi a tale data;

ricordato altresì che:

l'articolo 19 indica le disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Il comma 1 dell'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, novella la legge 14 gennaio 2013, n. 9 (norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini), apportandovi alcune modificazioni;

l'articolo 37, introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, reca misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca: in particolare, il comma 1 stabilisce che possa essere consentita la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca esercitata a fini scientifici, salvo che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ne disponga

il divieto. A tal fine il comma 2 modifica il comma 3 dell'articolo 7 (sanzioni penali di tipo contravvenzionale) e il comma 2 dell'articolo 10 (sanzioni amministrative) del decreto legislativo n. 4 del 2014, che assistevano il divieto, sotto qualsiasi forma, per la vendita e il commercio dei prodotti della pesca non professionale, nell'ambito della quale risultava inclusa la pesca a soli fini scientifici;

rilevato che:

la normativa sulla quantità di succo d'arancia che deve essere presente nelle bibite analcoliche a base di tale agrume, così come individuata dal testo del disegno di legge, deve tenere conto delle esigenze del comparto agricolo e anche di quelle dell'industria di trasformazione e produzione delle bevande, nonché delle istanze di corretta e completa informazione dei consumatori,

formula relazione favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1528**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo la necessità di attivarsi presso le competenti sedi europee affinché: le risorse destinate agli «envelops B» (di portata regionale per la copertura di bisogni imprevisti e aiuti urgenti non finanziabili con il bilancio dell'Unione) vengano utilizzate esclusivamente per ragioni di emergenza e nei casi in cui si debba far fronte ad eventi imprevisti o limitare le conseguenze di *shock* esogeni, al fine di non decurtare risorse dai settori prioritari di cooperazione; si riveda la *governance* del FES al fine di coinvolgere maggiormente il Parlamento europeo nella ridefinizione dei programmi di aiuto e dei sistemi di verifica dell'efficacia degli aiuti, anche per assicurare un controllo democratico più approfondito nel quadro dei processi dei paesi *partner*; gli EPA non creino fattispecie di «*dumping* agricolo» a danno dei Paesi beneficiari in considerazione della scarsa competitività delle loro merci nei mercati internazionali e che la liberalizzazione commerciale sia implementata gradualmente; la programmazione degli interventi finanziati dal FES insista sulla necessità di un aiuto più efficace che si inserisca in un processo di sviluppo volto a creare, nei Paesi beneficiari, economie stabili che consentano di ridurre la dipendenza dagli aiuti (in tale contesto la cooperazione per lo sviluppo agricolo e rurale è lo strumento principale per l'acquisizione da parte dei Paesi *partner* della sovranità alimentare).

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 104**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Orario: dalle ore 14,55 alle ore 15*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Mercoledì 16 luglio 2014

**Plenaria**

**92<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**SACCONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(1428) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro*

*(24) ZELLER e BERGER. – Disposizioni in favore delle madri lavoratrici in materia di età pensionabile*

*(103) Maria Grazia GATTI ed altri. – Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro*

*(165) Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di agevolazioni per la conciliazione dei tempi delle lavoratrici autonome appartenenti al settore dell'imprenditoria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura*

*(180) Rita GHEDINI ed altri. – Misure a sostegno della genitorialità, della condivisione e della conciliazione familiare*

*(183) Rita GHEDINI ed altri. – Norme applicative dell'articolo 4, commi da 16 a 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco*

*(199) ICHINO ed altri. – Misure per favorire l'invecchiamento attivo, il pensionamento flessibile, l'occupazione degli anziani e dei giovani e per l'incremento della domanda di lavoro*



- (203) *Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera*
- (219) *Silvana Andreina COMAROLI ed altri. – Disposizioni temporanee in materia di contratti di lavoro, concernenti l'introduzione di clausole di flessibilità oraria e di modificazione delle mansioni del lavoratore con l'applicazione di misure indennitarie e l'attuazione di programmi di formazione professionale*
- (263) *SANGALLI ed altri. – Agevolazioni fiscali per l'assunzione di manager e consulenti di direzione nelle piccole e medie imprese*
- (349) *DE POLI. – Modifica all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, concernente l'applicazione, in caso di trasferimento d'azienda, dei benefici economici previsti per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità*
- (482) *DE POLI. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di rafforzamento dell'istituto del congedo parentale a sostegno dei genitori di bambini nati prematuri o gravemente immaturi ovvero portatori di gravi handicap*
- (500) *DE POLI. – Modifica all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in materia di agevolazioni per la ricollocazione di lavoratori licenziati da privati datori di lavoro non imprenditori*
- (555) *ICHINO ed altri. – Misure sperimentali per la promozione dell'occupazione e il superamento del dualismo fra lavoratori protetti e non protetti. Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contratto a termine, di lavoro intermittente e di associazione in partecipazione*
- (571) *BITONCI. – Disciplina del documento unico di regolarità contributiva*
- (625) *BERGER ed altri. – Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della disciplina del lavoro occasionale in agricoltura*
- (716) *NENCINI. – Disposizioni per favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi precocemente dal mondo del lavoro e per il sostegno ai disoccupati di lunga durata, non più ricollocabili, prossimi alla pensione in ragione dell'età e del monte contributi versati*
- (727) *BAROZZINO ed altri. – Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione nel posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300*
- (893) *Sara PAGLINI ed altri. – Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione del posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300*
- (936) *DI MAGGIO ed altri. – Disposizioni per promuovere la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese attraverso progetti di riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento*
- (1100) *FRAVEZZI ed altri. – Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della normativa relativa alle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore agricolo*
- (1152) *Loredana DE PETRIS ed altri. – Istituzione del reddito minimo garantito*
- (1221) *ICHINO ed altri. – Disposizioni volte a favorire l'utilizzazione in attività di utilità pubblica delle competenze e capacità delle persone sospese dalla prestazione lavorativa contrattuale con intervento della cassa integrazione guadagni*
- (1279) *SACCONI ed altri. – Delega per la predisposizione di uno Statuto dei lavori e disposizioni urgenti in materia di lavoro*

(1312) *Mariarosaria ROSSI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in materia di apprendistato di riqualificazione*

(1409) *Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vendola ed altri; Teresa Bellanova ed altri

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 luglio.

Il presidente SACCONI ricorda che la Commissione ha accantonato numerosi emendamenti agli articoli già esaminati, sui quali il Governo si era impegnato a proporre una propria riflessione, basata sulle soluzioni prospettabili alle varie tematiche. Nel chiedere al Governo di voler esplicitare le proprie posizioni, esaminando di seguito ciascuno degli emendamenti accantonati ed eventualmente proponendo ai presentatori delle riformulazioni, ricorda che sarà possibile formulare subemendamenti solo sulle eventuali proposte emendative presentate *ex novo* dal Governo. Tutti i testi riformulati verranno pubblicati in allegato al resoconto.

Il sottosegretario BELLANOVA esprime parere contrario sull'emendamento 1.53 (testo 2), in quanto riferibile a materia già coperta da norma preesistente ed in parte perché in contrasto con i principi di solidarietà cui si informa il disegno di legge

Invita i presentatori ad una riformulazione dell'emendamento 1.87 (testo 2), includendovi il riferimento ai «nuclei familiari» dei lavoratori.

Invita altresì i proponenti al ritiro degli emendamenti 1.86 (testo 2), 1.88 (testo 2), 1.93 e 1.94, perché riferibili alla materia oggetto della proposta di riformulazione di cui all'emendamento 1.87 (testo 2).

Esprime parere contrario sull'emendamento 1.95.

Propone quindi una riformulazione degli emendamenti 1.107 e 1.108, volta ad aggiungere alcune parole alla lettera *c*-bis del comma 2 dell'articolo 1, già approvata dalla Commissione nella seduta del 9 luglio (emendamento 1.119), per includervi il riferimento a criteri oggettivi ed uniformi. Ritene ricompresi in questa nuova formulazione gli emendamenti 1.96 e 1.117, invitando i presentatori al ritiro.

Propone altresì una riformulazione dell'emendamento 2.45 attraverso il riferimento alla necessità di razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, nonché dell'emendamento 2.51 (testo 2) con il riferimento ai principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo. Domanda il ritiro degli emendamenti 2.49, 2.50, 2.52 (testo 2), 2.93 e 2.94, perché relativi alla stessa materia di cui alla riformulazione proposta per l'emendamento 2.51 (testo 2).

Esprime quindi parere contrario, invitando i presentatori al ritiro, sugli emendamenti 2.60, 2.65 (testo 2) e 2.66.

Propone una riformulazione dell'emendamento 2.83 (testo 2) includendo, in relazione alla semplificazione amministrativa in materia di lavoro e di politica attiva, il riferimento a strumenti destinati a favorire il conferimento al sistema nazionale per l'impiego delle informazioni sui posti di lavoro vacanti e chiede pertanto il ritiro degli emendamenti 2.59 (testo 2), 2.85 (testo 2), 2.87 (testo 2), 2.88 e 2.89, perché relativi alla stessa materia.

Esprime parere contrario sull'emendamento 3.14, a ragione del suo carattere dispositivo, non confacente alla delega di cui al disegno di legge in esame. Analogo invito al ritiro chiede con riferimento agli emendamenti 3.15 e 3.16.

Propone una riformulazione dell'emendamento 3.30, relativo alle manifestazioni di volontà del lavoratore in materia di dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, invitando al ritiro degli emendamenti 3.39 e 3.40, che insistono sulla medesima materia. Esprime, viceversa, contrarietà all'emendamento 3.32.

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.41, 3.42 e 3.46 ed esprime contrarietà sugli emendamenti 3.47, 3.48, 3.0.3 e 3.0.4.

In relazione alle proposte emendative sull'articolo 5, esprime parere contrario sull'emendamento 5.41, ritenendolo in contrasto con il diritto del lavoratore, costituzionalmente garantito, al godimento di ferie retribuite. Analoga contrarietà esprime anche sugli emendamenti 5.67 e 5.0.6, ritenuto in contrasto con le finalità di razionalizzazione della materia alla base della delega legislativa.

Esprime, viceversa, parere favorevole sull'emendamento 5.77.

La senatrice BENCINI (*Misto-ILC*) aggiunge la propria firma all'emendamento 5.77.

Il sottosegretario BELLANOVA illustra quindi il nuovo emendamento 1.1000, finalizzato a consentire una maggiore flessibilità nel ricorso all'istituto del contratto di solidarietà, con particolare riferimento all'inserimento di nuove figure professionali.

Il presidente SACCONI propone di fissare alle ore 13 del 21 luglio prossimo il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti.

La Commissione conviene.

Le riformulazioni proposte dal Governo degli emendamenti 1.87 (testo 2), 1.107 e 1.108 sono accettate dai rispettivi proponenti.

In merito all'emendamento 2.51 (testo 2) interviene il senatore LEPRI (*PD*), il quale suggerisce una ulteriore riformulazione, contenente un riferimento all'effettivo e stabile inserimento.

Il senatore ICHINO (*SCpI*), accoglie la riformulazione dell'emendamento 2.51 (testo 2) proposta dal Governo, che tuttavia integra con riferimenti relativi in particolare all'obbligo di presa in carico e alla congruità del periodo di effettivo inserimento.

Il sottosegretario BELLANOVA si riserva di valutare l'emendamento 2.51 (testo 3).

La senatrice CATALFO (*M5S*) accetta la riformulazione dell'emendamento 2.83 (testo 2).

La senatrice PARENTE (*PD*) accetta le riformulazioni proposte delle proposte emendative 2.45 – alla quale le senatrici CATALFO (*M5S*) e BENCINI (*Misto-ILC*) aggiungono la propria firma – e 3.30.

Il senatore Mario MAURO (*PI*) chiede al Governo di riformulare l'emendamento 1.1000, ai fini di una maggiore chiarezza del testo.

La senatrice BENCINI (*Misto-ILC*) chiede ulteriori ragguagli circa il contenuto della proposta emendativa del Governo.

Il presidente SACCONI ribadisce quanto espresso in precedenza dal sottosegretario Bellanova.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede di poter riformulare l'emendamento 5.0.6, così da eventualmente superare le obiezioni alla base del parere contrario espresso dal Governo, sottolineando la delicatezza della problematica cui esso si riferisce.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) interviene auspicando la possibilità di una riformulazione delle proposte emendative concernenti il registro infortuni.

Il presidente SACCONI si riserva di valutare le richieste dei senatori Berger e Puglia.

Intervenendo in relazione all'emendamento 2.83 (testo 2) la senatrice CATALFO (*M5S*) sottolinea la necessità di garantire la trasparenza delle procedure volte all'attuazione delle politiche attive.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1428

### 1.1000

IL GOVERNO

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:*

«7-bis) revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge n. 726 del 1984, nonché alla messa a regime dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.».

---

### 1.87 (testo 3)

GUERRA, Rita GHEDINI, PARENTE, FAVERO, FORNARO, GOTOR, MANASSERO, MIGLIAVACCA, PEGORER, TOMASELLI, BENCINI

*Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:*

«5) eventuale introduzione a favore dei nuclei familiari dei lavoratori in disoccupazione involontaria che non abbiano o non abbiano più titolo a fruire dell'Aspi, e si trovino in condizione di povertà, come definita anche sulla base dell'Isee, di una prestazione, assistenziale, e sua successiva eventuale estensione progressiva, comunque entro i limiti delle risorse disponibili, a tutti i nuclei in analoga condizione di povertà, con priorità per quelli in cui siano presenti minori, condizionata all'adesione a progetti personalizzati, finalizzati all'inserimento o al reinserimento lavorativo nonché, nelle situazioni in cui ciò si renda necessario, all'inclusione sociale dei diversi membri del nucleo familiare;».

---

### 1.107 (testo 2)

MUNERATO

*Al comma 2, alla lettera c-bis), aggiungere in fine le seguenti parole:*  
«secondo criteri oggettivi e uniformi.».

---

**1.108 (testo 2)**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCSIA, SERRA, PETROCELLI, GIROTTI, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA

*Al comma 2, alla lettera c-bis), aggiungere in fine le seguenti parole:*  
«secondo criteri oggettivi e uniformi.»

---

**Art. 2.****2.45 (testo 2)**

GUERRA, PARENTE, Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FORNARO, FEDELI, GOTOR, LEPRI, MANASSERO, MIGLIAVACCA, PEGORER, PEZZOPANE, TOMASELLI, SPILABOTTE, CATALFO, BENCINI

*Dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«*f-bis*) razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 23 marzo 1999, n. 68 e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro».

---

**2.51 (testo 3)**

ICHINO, BERGER, Mario MAURO, PAGANO

*Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«*i-bis*) principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, eventualmente anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale.»

---

**2.83 (testo 3)**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA

*Al comma 2, sostituire la lettera s) con la seguente:*

«s) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politica attiva, con l'impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per l'impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti.»

---

**Art. 3.****3.30 (testo 2)**

GATTI, Rita GHEDINI, PARENTE, FEDELI, MARTINI, FINOCCHIARO, DE BIASI, DI GIORGI, ANGIANI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PEZZOPANE, SANTINI, SPILABOTTE, CANTINI, CAPACCHIONE, CARDINALI, CIRINNÀ, GINETTI, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, MANASSERO, MATTESINI, PIGNEDOLI, ORRÙ, ZANONI, AMATI, DIRINDIN, ALBANO, MATURANI, BENCINI

*Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) prevedere modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso del lavoratore;».

---

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Mercoledì 16 luglio 2014

**Plenaria**

**139<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
DE BIASI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE comunica che la prevista audizione informale di rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità, in merito allo stato della sperimentazione nel campo dell'HIV-AIDS, è stata rinviata in considerazione del recente intervento governativo di commissariamento dell'Istituto.

Avverte, inoltre, che la seduta antimeridiana di domani non avrà luogo, mentre resta ferma la convocazione della seduta pomeridiana, che avrà inizio alle ore 14 e sarà dedicata al sindacato ispettivo e alla prosecuzione della discussione generale sui disegni di legge nn. 1324 e connessi.

La Commissione prende atto.

### *SULLA PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL MOVIMENTO VITE SOSPESE*

La PRESIDENTE comunica che la documentazione in titolo, consegnata nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul cosiddetto caso Stamina, è stata solo in parte pubblicata sulla pagina *web* della Commissione: si è ritenuto di omettere la pubblicazione delle copie di atti normativi e di do-



cumenti clinici contenenti dati «supersensibili» relativi a soggetti minori di età. Saggiunge, al riguardo, che il Presidente del Movimento Vite sospese ha sollecitato a più riprese, con modalità e toni non sempre corretti, la pubblicazione integrale della documentazione prodotta, alla quale assume di avere diritto. Fa presente che di tale vicenda è stata resa edotta la Presidenza del Senato.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale**

**(154) Laura BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione**

**(693) MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI. – Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265**

**(725) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie**

**(818) Annalisa SILVESTRO ed altri. – Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251**

**(829) BIANCO ed altri. – Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie**

**(833) D'ANNA. – Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 10 luglio.

La senatrice MATTESINI (PD), nel manifestare apprezzamento per l'articolo 2 del testo base, volto all'inserimento delle prestazioni di controllo del dolore nel parto tra i livelli essenziali di assistenza (LEA), esprime l'auspicio che tale intervento non determini incisioni di tipo compensativo su altri settori dell'assistenza sanitaria, e sottolinea che il ricorso alla cosiddetta epidurale va inquadrato come parte di un complessivo percorso di accompagnamento al parto naturale e non come prestazione a sé stante, incentivante interventi di tipo programmato. Quanto all'articolo 6, che introduce una specifica circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, ritiene che si tratti di una norma che si muove nell'opportuna direzione del rafforzamento della tutela delle persone caratterizzate da particolari forme di fragilità. Riguardo all'articolo

5, recante modificazioni al Codice penale in tema di esercizio abusivo della professione sanitaria, segnala la necessità di valutare i profili di coordinamento della disposizione con le previsioni di un disegno di legge recentemente licenziato dal Senato (ddl 471).

In merito all'articolo 3, che dispone il riassetto della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie, sottolinea l'importanza di un intervento che, a suo avviso, è volto non solo a dare risposte, da lungo tempo attese, agli operatori del settore, ma anche a tutelare il diritto degli utenti alla trasparenza e alla garanzia di qualificazione dei professionisti sanitari. Saggiunge che andrebbero valutate con favore anche le richieste di riconoscimento avanzate da altre categorie di operatori, come ad esempio gli osteopati, sempre al fine principale di tutelare la posizione degli utenti. Osserva, in conclusione, che sarebbe opportuno valorizzare anche gli operatori che esercitano la propria attività in sinergia con i professionisti sanitari, nella prospettiva di una reale ed efficiente integrazione socio-sanitaria.

La senatrice SILVESTRO (*PD*), nell'associarsi alle considerazioni appena svolte, ritiene particolarmente apprezzabile l'intervento normativo di cui all'articolo 3, che prefigura un riordino da lungo tempo atteso e non ulteriormente procrastinabile nel settore delle professioni sanitarie. Reputa necessaria un'analisi in merito alle professioni attualmente non regolamentate ma riconosciute dal Ministero della salute, e sottolinea che le numerose istanze di inclusione avanzate da disparate categorie di sedicenti professionisti sanitari vanno valutate con equilibrio e rigore, onde evitare spostamenti massicci verso il settore sanitario da parte di soggetti che, in alcuni casi, possono essere sprovvisti dei necessari requisiti. Saggiunge che il disegno di legge governativo adottato come testo base, pur condivisibile nell'impianto, presenta una formulazione sotto certi profili superata, e pertanto sarà opportuno apportare emendamenti migliorativi, eventualmente ispirati ai contenuti dei connessi disegni di legge di iniziativa parlamentare.

La senatrice PADUA (*PD*), nel manifestare apprezzamento per le previsioni in materia di formazione continua in medicina, di cui all'articolo 1, formula l'auspicio che le aziende sanitarie mettano a disposizione degli operatori del settore un'offerta formativa adeguata. Quanto all'articolo 2, nel condividere l'inclusione tra i LEA delle prestazioni di controllo del dolore nel parto, sottolinea che la cosiddetta epidurale dovrebbe essere intesa come completamento del percorso di avvicinamento ad una genitorialità consapevole e responsabile, ed auspica che ulteriori aggiornamenti dei LEA possano essere realizzati in relazione alle patologie croniche e all'autismo, in relazione alle più recenti acquisizioni scientifiche. Riguardo all'articolo 6, recante la già ricordata circostanza aggravante, esprime apprezzamento per una norma che potrà auspicabilmente prevenire o limitare il ripetersi di intollerabili atti di violenza verso persone particolarmente fragili ospitate all'interno di strutture sanitarie. Per ciò che

attiene al riordino delle professioni sanitarie, sottolinea che l'opportuno intervento prefigurato dall'articolo 3 determina un innalzamento dei livelli di protezione degli utenti, che potranno contare su una cornice legale aggiornata e più adeguata, entro la quale fruire delle prestazioni rese dai professionisti sanitari.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*) premette di condividere il preannunciato stralcio degli articoli del testo caratterizzati da un livello di priorità meno elevato, così da concentrare il lavoro della Commissione, nell'immediato, sulle disposizioni la cui introduzione appare davvero improcrastinabile. Tra queste, egli annovera, in primo luogo, l'articolo 1, che reca delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica, ponendo le premesse per un aggiornamento normativo che nel corso della precedente legislatura, malgrado gli sforzi profusi, non è stato possibile conseguire. A tal riguardo, fa presente che il riassetto della normativa in materia è cruciale, sia per il rilancio della produzione nel settore, sia per il sostegno all'attività di ricerca, entrambe bisognose di un quadro normativo chiaro ed aggiornato, che i principi e i criteri di delega prefigurano in maniera adeguata.

In merito al tema della formazione nel settore sanitario, reputa condivisibili i contenuti del testo, pur domandandosi se non sia giunto il momento per completare la disciplina regolatrice della materia, prevedendo puntuali attività di verifica e un correlato apparato sanzionatorio.

In relazione all'articolo 2, nell'associarsi all'apprezzamento già espresso da diversi oratori per l'inclusione delle prestazioni di controllo del dolore nel parto tra i LEA, formula l'auspicio che la disposizione non si rilevi foriera di oneri da coprire con interventi di tipo compensativo in altri settori dell'assistenza sanitaria.

Quanto all'articolo 3, esprime anzitutto l'avviso che il riassetto della disciplina ordinistica delle professioni sanitarie rappresenti uno degli argomenti prioritari trattati dal testo in esame, da affrontare con approccio scervro da preconetti di natura ideologica. A tale riguardo, osserva che il punto di caduta del riordino normativo, già tentato nel corso della precedente legislatura, deve essere rappresentato dall'approdo a un più moderno e razionale sistema, tale da legittimare la perdurante esistenza degli Ordini, che è a suo avviso indubbiamente necessaria, se solo si considera che tali enti non costituiscono corporazioni autoreferenziali, nè ostacoli al mercato o alla concorrenza, ma strumenti di tutela del diritto fondamentale alla salute. In merito alla configurazione giuridica degli Ordini, esprime particolare apprezzamento per il riconoscimento del carattere sussidiario di tali enti, operato dal novellato articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946. Tra gli aspetti migliorabili del testo, segnala l'opportunità di: separare le funzioni di rappresentanza da quelle disciplinari; assicurare maggiore centralità, anche a livello di collocazione testuale, alla norma relativa agli Statuti; prevedere termini cogenti per l'emanazione dei regolamenti attuativi delle disposizioni di

riordino; specificare in cosa consista il concorso degli Ordini all'esame di abilitazione all'esercizio professionale; chiarire le funzioni degli uffici istruttori d'albo; precisare la previsione relativa alle commissioni di albo; demandare la graduazione delle sanzioni disciplinari alla fonte statutaria; stabilire che il termine di tre giorni per lo svolgimento delle votazioni è da intendersi come orizzonte temporale massimo; precisare il *dies a quo* della entrata in carica dei nuovi componenti il consiglio direttivo a seguito della loro proclamazione; esplicitare la durata del mandato del Consiglio che si insedia a seguito di scioglimento dell'organo precedentemente in carica; rendere maggiormente perspicuo il concetto di «diversificazione» della tassa annuale necessaria a coprire spese di gestione.

Su proposta della PRESIDENTE, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, la Commissione conviene di rinviare il seguito della discussione generale, riservandosi il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*) di svolgere considerazioni integrative del proprio intervento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Mercoledì 16 luglio 2014

**Plenaria****74<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CHITI**

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1519) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1533) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 15 luglio.

Poiché nessun Senatore chiede ulteriormente di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale congiunta.

Successivamente, interviene sull'ordine dei lavori il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) per richiamare la necessità della presenza del Governo nelle sedute dedicate alle leggi europee.

Il PRESIDENTE annuncia, quindi, che procederà alla declaratoria di ammissibilità delle diverse proposte emendative presentate.

In relazione al disegno di legge di delegazione europea 2013 (Atto Senato n. 1519), il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2, che non rispondono alla necessità di adempiere a un obbligo europeo attuale e sono pertanto estranei all'oggetto proprio della legge di delegazione europea, come disciplinato dall'articolo 30, comma 2, della

legge n. 234 del 2012. Essi recano infatti una delega al Governo per la revisione e il riordino della legislazione in materia di concessioni demaniali marittime. In materia esisteva una procedura di infrazione, che è stata tuttavia archiviata il 27 febbraio 2012.

In relazione al disegno di legge europea 2013-*bis* (Atto Senato n. 1533), dichiara inammissibili gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 16.0.1, 28.2, 28.3, 37.0.1, 37.0.2, 37.0.3 e 37.0.4, che non rispondono alla necessità di adempiere a un obbligo europeo attuale e sono pertanto estranei all'oggetto proprio della legge europea, come disciplinato dall'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012.

In riferimento all'emendamento 3.0.1, i commi da 1 a 4 novellano la legge 5 febbraio 1992, n. 91 sulla cittadinanza e sono quindi estranei all'attuazione di obblighi europei, mentre i commi da 5 a 7 incidono sulle disposizioni nazionali di predeterminazione dei flussi di ingresso degli stranieri nel territorio nazionale, in assenza di obblighi puntuali di recepimento.

L'emendamento 3.0.2 è identico ai commi 5-7 dell'emendamento 3.0.1 ed è pertanto inammissibile per gli stessi motivi.

L'emendamento 3.0.3 delinea una procedura per la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza di condizioni di pericolo per la sicurezza e protezione di confini territoriali dovute ad eccezionali afflussi migratori e finalizzate al contrasto di associazioni criminali straniere. In assenza di obblighi puntuali di adeguamento a tali aspetti, l'emendamento è inammissibile.

L'emendamento 16.0.1 novella l'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro che intenda assumere persone per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori al fine di verificare l'esistenza di condanne per reati di pedopornografia. Essendo il decreto legislativo n. 39 del 2014 di attuazione della direttiva 2011/93/UE, sulla lotta contro la pedopornografia, e non risultando allo stato alcuna procedura di infrazione in merito, l'emendamento è inammissibile.

Gli emendamenti 28.2 e 28.3 mirano ad assicurare una corretta applicazione del regolamento CE n. 1186/2009 per quanto concerne il regime comunitario delle franchigie doganali in riferimento al carburante contenuto in serbatoi regolarmente omologati dalla Motorizzazione. Non sussistendo procedure di infrazione al riguardo, essi sono inammissibili.

Gli identici emendamenti 37.0.1 e 37.0.2 novellano il decreto legislativo n. 4 del 2012 concernente «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96». Non sussistendo un'infrazione specifica sulle questioni trattate, anche queste proposte emendative sono inammissibili.

Allo stesso modo, per assenza di procedure di infrazione, è inammissibile l'emendamento 37.0.3 che mira a favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazione della concorrenza.

Infine, è inammissibile, per assenza di procedure di infrazione, l'emendamento 37.0.4 che reca «Disposizioni volte al recepimento del regolamento CE 1760/2000 in materia di identificazione e registrazione dei bovini e misure di semplificazione in materia di controlli».

Il Presidente, quindi, avverte che si passa ad illustrare gli emendamenti alla legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (Atto Senato n. 1519).

La senatrice GINETTI (*PD*), illustra, in sostituzione della presentatrice, senatrice Ghedini, l'ordine del giorno G/1519/1/14 che impegna il Governo a pianificare le politiche in materia di asilo e migrazione in modo strutturale.

I senatori FLORIS (*FI-PdL XVII*), PICCOLI (*FI-PdL XVII*), MUS-SINI (*Misto-MovX*) e CARDINALI (*PD*) aggiungono la propria firma all'ordine del giorno G/1519/1/14.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) sottolinea le criticità, che si verificano in particolare nella propria provincia di origine, Ragusa, dovute all'enorme afflusso di migranti, soprattutto in riferimento alla necessità di migliorare le strutture per garantire agli stessi migranti situazioni personali di maggior favore, anche in relazione all'assistenza psicologica e linguistica. Auspica inoltre una riconsiderazione della Convenzione di Dublino.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) dà per illustrati tutti gli emendamenti al provvedimento in titolo a sua firma.

La senatrice DONNO (*M5S*) dà per illustrati gli emendamenti 3.3 e 6.1 e illustra l'emendamento 7.4.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) ritira gli emendamenti 7.3 e 7.0.1.

Il PRESIDENTE avverte, quindi, che si passa ad illustrare gli emendamenti alla legge europea 2013-*bis* (Atto Senato n. 1533), premettendo, inoltre, che, con riferimento a tale provvedimento, i senatori Maurizio Romani e Alessandra Bencini hanno chiesto di aggiungere la loro firma agli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3 e 14.4, mentre il senatore Panizza ha chiesto di ritirare la propria firma dall'emendamento 18.1.

Inoltre, informa che si è verificato un errore materiale nella trascrizione dell'emendamento 18.5, il quale deve essere inteso come sostitutivo dell'intero articolo 18, e non del solo comma 1 di tale articolo. La versione corretta di questa proposta emendativa verrà pubblicata in allegato all'odierno resoconto.

I senatori MUSSINI (*Misto-MovX*), GIARRUSSO (*M5S*), CANDIANI (*LN-Aut*) e URAS (*Misto-SEL*) danno per illustrati tutti gli emendamenti a loro firma.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) annuncia che trasformerà l'emendamento 16.0.1, precedentemente dichiarato inammissibile, in un ordine del giorno.

Il senatore Berger, inoltre, illustra gli emendamenti 18.1, 19.2, 38.1, 38.2 e 38.3.

Tutti gli emendamenti ai restanti articoli vengono considerati come illustrati dai relativi firmatari.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) ricorda l'impegno del Governo alla soppressione degli articoli del disegno di legge europea che sono contenuti anche nel decreto-legge n. 91 del 2014 (Atto Senato n. 1541), mentre analogo impegno non è stato assunto in riferimento all'articolo 30 del disegno di legge europea sulla responsabilità civile dei magistrati.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) osserva come l'articolo 30 sia relativo ad una questione estremamente delicata che dovrà essere trattata nella competente Commissione di merito.

Esaurita quindi l'illustrazione degli emendamenti, il PRESIDENTE comunica che, una volta pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti trasmessi, potranno iniziare le votazioni sugli stessi, al fine di concludere l'esame in Commissione – auspicabilmente – entro la fine della settimana prossima.

Il seguito dell'esame congiunto viene, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,25.*



## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1533

### Art. 18.

#### **18.5 (corretto)**

SUSTA, MARAN

*Sostituirlo con il seguente:*

«1. I commi 16, 16-*bis* e 16-*ter* dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono abrogati».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Mercoledì 16 luglio 2014

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Renato BALDUZZI

*La seduta inizia alle ore 8,10.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata: Audizione del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani**

(Svolgimento e conclusione)

Renato BALDUZZI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Debora SERRACCHIANI, *presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Raffaele RANUCCI (*PD*) e Mauro DEL BARBA (*PD*), i deputati Gian Luigi GIGLI (*PI*) e Florian KRONBICHLER (*SEL*), i senatori Daniele Gaetano BORIOLI (*PD*) e Mario DALLA TOR (*NCD*), i deputati Elisa SIMONI (*PD*), Albrecht PLANGGER (*Misto-Min.Ling.*) e Francesco RIBAUDO (*PD*), il senatore Roberto RUTA (*PD*) e il presidente Renato BALDUZZI.

Debora SERRACCHIANI, *presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Renato BALDUZZI, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni conclusive, ringrazia la presidente Serracchiani per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE CONSULTIVA

***DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari***

(C. 2486 Governo)

***DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.***

(S. 1563 Governo, approvato dalla Camera)

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 16 luglio 2014

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Roberto FICO

*Intervengono il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Angelo Marcello Cardani, e il commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Antonio Martusciello.*

*La seduta inizia alle ore 20,40.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

**Audizione del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Angelo Marcello Cardani**

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Angelo Marcello CARDANI, *presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richiedere chiarimenti, i senatori Enrico BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) e Alberto AIROLA (*M5S*), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), il senatore Federico FORNARO (*PD*) e Roberto FICO, *presidente*.

Antonio MARTUSCIELLO, *commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, e Angelo Marcello CARDANI, *presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare il presidente Cardani e il commissario Martusciello, dichiara conclusa l’audizione.

*La seduta termina alle ore 22.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 16 luglio 2014

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*

Rosy BINDI

*La seduta inizia alle ore 20,40.*

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione di Giuseppe Geraci**

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione di Giuseppe Geraci, figlio del sindacalista Mico Geraci, assassinato l'8 ottobre 1998 a Caccamo, in provincia di Palermo.

Giuseppe GERACI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Claudio FAVA (*Misto*), Francesco D'UVA (*M5S*) e Andrea VECCHIO (*SCpI*) e i senatori Giuseppe LUMIA (*PD*) e Donatella ALBANO (*PD*) ai quali risponde Giuseppe GERACI.

*(I lavori proseguono, a più riprese, in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia Giuseppe Geraci per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE*

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che il senatore Nunziante Consiglio, del gruppo Lega Nord e Autonomie, è stato designato dal Presidente del Senato quale membro della Commissione, in sostituzione del senatore Raffaele Volpi e che lo stesso senatore Consiglio è stato nominato capogruppo in Commissione da parte del gruppo di appartenenza.

Comunica, inoltre, che oggi mercoledì 16 luglio 2014, alle ore 10,30, presso l'Istituto Superiore di Polizia si è svolta una cerimonia commemorativa del giudice Borsellino e delle vittime della strage di via D'Amelio, organizzata dalla Commissione, alla quale hanno partecipato il Capo dello Polizia, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il Comandante generale della Guardia di Finanza e il Direttore della DIA. Comunica, infine, che in rappresentanza della Commissione, la Presidente sarà altresì presente a Palermo il 19 luglio in occasione della ricorrenza della strage di via D'Amelio.

*La seduta termina alle ore 22,05.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 14,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA  
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 16 luglio 2014

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Giacomo Antonio PORTAS

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale**

**Audizione del dott. Daniele Franco, Ragioniere generale dello Stato**  
(Svolgimento e rinvio)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e dà, quindi, la parola al dottor Franco.

Daniele FRANCO, *Ragioniere generale dello Stato*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Alessandro PAGANO (*NCD*), Carla RUOCCO (*M5S*) e Michele PELILLO (*PD*) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Daniele FRANCO, *Ragioniere generale dello Stato*, Biagio MAZZOTTA, *Ispettore generale capo del bilancio*, Salvatore BILARDO, *Ispettore generale capo per la finanza delle pubbliche amministrazioni* e Maria



Laura PRISLEI, *Ispettore generale capo per l'informatizzazione della Contabilità di Stato*, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 16 luglio 2014

**Plenaria**

*Presidenza del presidente*  
Lello DI GIOIA

*La seduta inizia alle ore 8,15.*

**Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare**

**Audizione del commissario straordinario e del direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), Vittorio Conti e Mauro Nori**

(Svolgimento e rinvio)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Svolge una relazione Vittorio CONTI, *commissario straordinario INPS*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Titti DI SALVO (*Misto*), Giuseppe GALATI (*FI-PdL*), Marco BALDASSARRE (*M5S*) e Lello DI GIOIA, *presidente*, i senatori Marcello GUALDANI (*NCD*), Donatella ALBANO (*PD*), Maria Grazia GATTI (*PD*) e Sergio PUGLIA (*M5S*).

Intervengono Vittorio CONTI, *commissario straordinario INPS*, e Mauro NORI, *direttore generale dell'INPS*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il commissario straordinario Vittorio Conti e il direttore generale Mauro Nori per la partecipazione all'odierna seduta, rinvia ad altra seduta il seguito dell'audizione e dispone che la documentazione, sia pubblicata al resoconto stenografico della seduta odierna.

*La seduta termina alle ore 9,05.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 9,05 alle ore 9,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia e l'adolescenza**

Mercoledì 16 luglio 2014

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 8,45 alle ore 9,15.